



Il controllo di costituzionalità delle leggi

RASSEGNA TRIMESTRALE
DI GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

ANNO VI NUMERO 2 APRILE - GIUGNO 2026

Il controllo di costituzionalità delle leggi

**RASSEGNA TRIMESTRALE
DI GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE**

ANNO VI NUMERO 2 – APRILE - GIUGNO 2026



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)



SERVIZIO STUDI

Tel. 06 6760-3410

Ha coordinato il Dipartimento Istituzioni con la collaborazione dei Dipartimenti competenti

Tel. 06 6760-9475 st_istituzioni@camera.it -  [@CD_istituzioni](https://twitter.com/CD_istituzioni)

Le informazioni contenute nella Rassegna sono aggiornate al **14 luglio 2026**.

Nella presente Rassegna si riepilogano le sentenze di illegittimità costituzionale di disposizioni statali pronunciate dalla Corte costituzionale nell'arco del secondo trimestre dell'anno 2026. Sono altresì svolti alcuni Focus su pronunce rese nel periodo considerato, di particolare interesse dal punto di vista del procedimento legislativo e del sistema delle fonti.

Al contempo, nella Rassegna si dà conto – con l'ausilio della documentazione messa a disposizione dal Servizio Studi della stessa Corte – delle sentenze con valenza monitoria rivolte al legislatore adottate dalla Corte nel medesimo arco temporale. Ciascuna segnalazione è accompagnata da una breve analisi normativa e, quando presente, dal riepilogo dell'attività parlamentare in corso sulla materia oggetto della pronuncia.

Nell'ultima sezione si dà conto, altresì, dell'attività parlamentare connessa a moniti della Corte costituzionale illustrati anche nei precedenti numeri della Rassegna. In particolare, sono riepilogate le attività parlamentari avviate anche successivamente al trimestre di riferimento del monito.

RCost_VI_2.docx

I N D I C E

1. IL CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ DELLE LEGGI, I “MONITI” RIVOLTI AL LEGISLATORE E LE TECNICHE DECISORIE DELLA CORTE.....	5
2. LE PRONUNCE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI NORME STATALI	9
Tabella di sintesi (aprile – giugno 2026)	9
2.1 La sentenza n. 73 del 2026, relativa all’applicazione retroattiva della disciplina sanzionatoria amministrativa meno severa, concernente la violazione dell’obbligo del certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo	15
2.2. La sentenza n. 76 del 2026 in materia di periodo di sospensione per gravidanza e maternità del corso di formazione specifica in medicina generale	19
3. I MONITI, GLI AUSPICI E I RICHIAMI RIVOLTI AL LEGISLATORE STATALE (APRILE – GIUGNO 2026).....	25
3.1 La sentenza n. 68 del 2026 in materia di sospensione dell’esecuzione della pena in caso di condanna per il reato di atti sessuali con minorenne con l’attenuante della minore gravità	48
3.2 La sentenza n. 71 del 2026 in materia di stabilizzazione dei magistrati onorari	52
3.3 La sentenza n. 74 del 2026 in materia di istanza di esdebitazione	57
3.4 La sentenza n. 84 del 2026 in materia di durata delle misure interdittive e dell’incandidabilità degli amministratori locali responsabili del dissesto finanziario dell’ente	62
3.5 La sentenza n. 96 del 2026 in materia di procedibilità d’ufficio per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare	66
4. ALTRE PRONUNCE DI INTERESSE	69
4.1. La sentenza n. 47 del 2026 in materia di intercettazioni ambientali e guarentigie parlamentari ex art. 68 Cost.	69
4.2. La sentenza n. 50 del 2026 in materia di efficacia del giudicato penale assolutorio nel processo tributario.....	74
4.3. La sentenza n. 58 del 2026 in materia di udienza	

predibattimentale	77
4.4. La sentenza n. 60 del 2026 in materia di trattamento economico minimo in favore dei lavoratori nei contratti pubblici.....	81
4.5. La sentenza n. 61 del 2026 in materia di mutamenti di destinazione d'uso e oneri di urbanizzazione.....	84
4.6. La sentenza n. 63 del 2026 in materia di cittadinanza <i>iure sanguinis</i>	88
4.7. La sentenza n. 78 del 2026 in materia di “diritto al silenzio” nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero	93
4.8. La sentenza n. 83 del 2026 in materia di esercizio delle funzioni comunali e nomina del segretario generale del Comune di Aosta	96
4.9. La sentenza n. 87 del 2026 sull'applicabilità delle pene sostitutive in sede esecutiva dopo la riduzione di pena per mancata impugnazione della condanna pronunciata a seguito di rito abbreviato.....	101
4.10. La sentenza n. 88 del 2026 sull'autorizzazione alla costruzione di impianti da fonti energetiche rinnovabili in Sardegna.	104
4.11. La sentenza n. 90 del 2026 sulla tutela della concorrenza e obbligo di filiera corta per la lavorazione del marmo di Carrara	107
4.12 La sentenza n. 97 del 2026, relativa all'iscrizione gratuita e obbligatoria al Servizio sanitario nazionale degli stranieri, con riferimento a una fattispecie di titolarità di permesso di soggiorno per residenza elettiva.....	111
4.13. La sentenza n. 100 del 2026 in materia di pianificazione urbanistica delle acque costiere, salvaguardia delle zone umide, vincolo idrogeologico e autorizzazione paesaggistica nella legislazione della Regione Sardegna	114
4.14. L'ordinanza n. 106 del 2026 sull'utilizzazione delle intercettazioni delle conversazioni di un parlamentare da parte di una Commissione d'inchiesta.....	121
4. 15. La sentenza n. 109 del 2026 in materia di misure di coercizione indiretta prive di un termine finale o di un limite quantitativo massimo	124
4.16. La sentenza n. 111 del 2026 in materia di registrazioni occulte	

di conversazioni riservate del parlamentare	127
5. L'ATTIVITÀ PARLAMENTARE CONNESSA AI MONITI	133
TABELLA DI SINTESI	133

1. IL CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ DELLE LEGGI, I “MONITI” RIVOLTI AL LEGISLATORE E LE TECNICHE DECISORIE DELLA CORTE

La Costituzione affida alla Corte costituzionale il controllo sulla legittimità costituzionale delle leggi del Parlamento e delle Regioni, nonché degli atti aventi forza di legge (articolo 134, prima parte, della Costituzione). La Corte è chiamata a verificare se gli atti legislativi siano stati formati con i procedimenti richiesti dalla Costituzione (c.d. costituzionalità formale) e se il loro contenuto sia conforme ai principi costituzionali (c.d. costituzionalità sostanziale).

Esistono due procedure per il controllo di costituzionalità delle leggi. Di norma, la questione di legittimità costituzionale di una legge può essere portata dinanzi alla Corte per il tramite di un'autorità giurisdizionale, nel corso di un giudizio (procedimento in via incidentale). In particolare, affinché la questione di legittimità costituzionale di una legge possa essere sottoposta al giudizio della Corte, è necessario che essa venga sollevata, ad iniziativa di parte o anche d'ufficio, nell'ambito di un giudizio in corso e sia ritenuta dal giudice rilevante e non manifestamente infondata.

La Costituzione prevede quale altra modalità (art. 127) il ricorso diretto alla Corte, da parte del Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, o da parte di una Regione a tutela della propria competenza, avverso leggi dello Stato o di altre Regioni (procedimento in via d'azione o principale, esercitabile entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge).

Quando è sollevata una questione di costituzionalità di una norma di legge, la Corte conclude il suo giudizio, se la questione è ritenuta fondata, con una sentenza di accoglimento, che dichiara l'illegittimità costituzionale della norma (per quello che essa prevede o non prevede), oppure con una sentenza di rigetto, che dichiara la questione non fondata. In quest'ultimo caso, la pronuncia ha effetti solo *inter partes*, determinando unicamente la preclusione nei confronti del giudice *a quo* di riproporre la questione nello stesso stato e grado di giudizio.

La questione può essere ritenuta invece non ammissibile, quando mancano i requisiti necessari per sollevarla (ad es., perché il giudice non ha indicato il motivo per cui abbia rilevanza nel giudizio davanti a lui; oppure, nel caso di ricorso diretto nelle controversie fra Stato e Regione, perché non è stato rispettato il termine per ricorrere).

Se la sentenza è di accoglimento, cioè dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge, questa perde automaticamente di efficacia, ossia non può più essere applicata da nessuno dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione

sulla Gazzetta Ufficiale (art. 136 della Costituzione). Tale sentenza ha pertanto valore definitivo e generale, cioè produce effetti non limitati al giudizio nel quale è stata sollevata la questione.

La Costituzione stabilisce che quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità di una norma di legge o di atto avente forza di legge, tale decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali (art. 136).

Nell'ambito della distinzione principale tra **sentenze di rigetto e di accoglimento**, è noto come, nel corso della sua attività giurisdizionale, la Corte costituzionale abbia fatto ricorso a diverse tecniche decisorie, sulla cui base è stata elaborata, anche grazie al contributo della dottrina, una varia tipologia di pronunce (ricordando le categorie principali, si distingue tra decisioni interpretative, manipolative, additive, sostitutive). Per approfondimenti si rinvia al Quaderno del Servizio Studi della Corte costituzionale su Le tipologie decisorie della Corte costituzionale attraverso gli scritti della dottrina (2016).

Alcune pronunce della Corte costituzionale contengono altresì, in motivazione, un invito a modificare la disciplina vigente in una determinata materia, che può essere generico ovvero più specifico e dettagliato (c.d. **pronunce monito**).

Anche le ‘tecniche’ monitorie utilizzate dalla Corte sono diversificate, a partire dagli ‘auspici di revisione legislativa’, che indicano «semplici manifestazioni di desiderio espresse dalla Corte prive di ogni forma di vincolatività», in cui cioè l'eventuale inerzia legislativa non potrebbe portare ad una trasformazione delle decisioni da rigetto ad accoglimento.

Rientrano altresì nelle pronunce monitorie le c.d. decisioni di ‘costituzionalità provvisoria’, in cui la Corte ritiene la disciplina in questione costituzionalmente legittima solo nella misura in cui sia transitoria, invitando il legislatore affinché questi intervenga a modificare la disciplina oggetto del sindacato in modo tale da renderla conforme a Costituzione.

Altre volte ancora la modalità utilizzata dalla Corte può essere di ‘incostituzionalità accertata ma non dichiarata’, mediante cui la Corte decide di non accogliere la questione, nonostante le argomentazioni a sostegno dell'incostituzionalità dedotte in motivazione, per non invadere la sfera riservata alla discrezionalità del legislatore.

Più di recente, la Corte ha utilizzato la tecnica decisoria dell'“incostituzionalità differita”: in questi casi, pur ritenendo una normativa comunque non conforme a Costituzione, la Corte omette di dichiararne l'incostituzionalità ai sensi dell'art. 136 Cost., e si limita a rinviare con ordinanza la trattazione della causa di un certo periodo, affinché il legislatore possa intervenire *medio tempore* per introdurre una disciplina conseguente al portato della pronuncia.

In tutti i casi tali pronunce sono espressione di un potere di segnalazione della Corte rivolto direttamente verso il legislatore.

L'elenco completo delle sentenze emesse dalla Corte costituzionale nella legislatura XIX è pubblicato, oltre che sul sito internet della Corte costituzionale, su quello della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (riuniti nella categoria VII dei DOC). Si ricorda che presso la **Camera dei deputati**, le sentenze della Corte costituzionale sono inviate, ai sensi dell'articolo 108 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia e alla Commissione affari costituzionali, che le possono esaminare autonomamente o congiuntamente a progetti di legge sulla medesima materia. La Commissione esprime in un documento finale (riuniti nella categoria VII-bis dei DOC) il proprio avviso sulla necessità di iniziative legislative, indicandone i criteri informativi. Le sentenze della Corte sono elencate in ordine numerico, con indicazione della Commissione permanente cui sono assegnate e con un link che rinvia ai relativi testi pubblicati nel sito della Corte costituzionale. Per quanto riguarda il **Senato**, l'articolo 139 del Regolamento dispone che il Presidente trasmette alla Commissione competente le sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge dello Stato. È comunque riconosciuta la facoltà del Presidente di trasmettere alle Commissioni tutte le altre sentenze della Corte che giudichi opportuno sottoporre al loro esame. La Commissione, ove ritenga che le norme dichiarate illegittime dalla Corte debbano essere sostituite da nuove disposizioni di legge, e non sia stata assunta al riguardo un'iniziativa legislativa, adotta una risoluzione con la quale invita il Governo a provvedere (categoria VII-bis dei DOC).

2. LE PRONUNCE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI NORME STATALI

Tabella di sintesi (aprile – giugno 2026)

SENTENZA	NORME DICHIARATE ILLEGITTIME	PARAMETRO COSTITUZIONALE	OGGETTO DELLA NORMA
Sentenza n. 51/2026 del 23 febbraio 2026 – 14 aprile 2026 Camera Doc VII, n. 654 Senato Doc VII, n. 174 COMUNICATO	Articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 <i>Illegittimità parziale</i> in via consequenziale, articolo 72, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004 <i>illegittimità parziale</i>	Articoli 3, primo comma, 41 e 42, Cost.	Esclusione delle cose d'arte antica (di autore deceduto, realizzate da più di 70 anni) di valore inferiore a 13.500 euro dalla possibilità per l'interessato di far certificare le opere temporaneamente importate in Italia dall'estero.
Sentenza n. 54/2026 del 9 febbraio 2026 – 17 aprile 2026 Camera Doc VII, n. 656	Articoli. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 660, comma 3, del codice di procedura penale	Articolo 3, primo comma, Cost.	Mancata previsione, in caso di insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie principali, della conversione della pena anche nella detenzione domiciliare sostitutiva.

SENTENZA	NORME DICHIARATE ILLEGITTIME	PARAMETRO COSTITUZIONALE	OGGETTO DELLA NORMA
Senato Doc. VII, n. 175 COMUNICATO	<i>illegittimità parziale</i>		
Sentenza n. 68/2026 del 9 febbraio 2026 – 5 maggio 2026 Camera Doc. VII n. 669 Senato Doc. VII n. 176 COMUNICATO	Articolo 4-bis, comma 1-<i>quater</i>, della legge 26 luglio 1975, n. 354 <i>illegittimità parziale</i>	Articoli 3 e 27, terzo comma, Cost.	Impossibilità, per il pubblico ministero, di disporre la sospensione dell'esecuzione della pena del condannato per atti sessuali con minorenne cui sia stata riconosciuta l'attenuante speciale della minore gravità del fatto, in assenza di un anno di osservazione in carcere.
Sentenza n. 71/2026 del 24 febbraio 2026 – 12 maggio 2026 Camera Doc. VII n. 671 Senato Doc. VII n. 177 COMUNICATO	Articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, come sostituito dall'articolo 1, comma 629, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 <i>illegittimità parziale</i>	Articoli 24 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'articolo 47 CDFUE	Rinuncia dei magistrati onorari, per opera della stabilizzazione, ai diritti conferiti dall'Unione europea, quanto alle ferie retribuite, alla previdenza e all'assistenza.
Sentenza n. 72/2026 del 24 febbraio 2026 – 12 maggio 2026	Articolo 69, quarto comma, del codice penale	Articolo 27, terzo comma, Cost.	Impossibilità di accertare in concreto la prevalenza dell'attenuante della riparazione integrale del danno

SENTENZA	NORME DICHIARATE ILLEGITTIME	PARAMETRO COSTITUZIONALE	OGGETTO DELLA NORMA
Camera Doc. VII n. 672 Senato Doc. VII n. 178 COMUNICATO	<i>illegittimità parziale</i>		sull'aggravante della recidiva reiterata.
Sentenza n. 73/2026 del 13 aprile 2026 – 12 maggio 2026 Camera Doc. VII n. 673 Senato Doc. VII n. 179 COMUNICATO	Articolo 1, comma 1097, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 <i>illegittimità parziale</i>	Articoli 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'articolo 7 della CEDU	Mancata applicazione retroattiva della disciplina più favorevole in tema di violazione dell'obbligo per le imprese dello spettacolo del certificato di agibilità per i propri lavoratori.
Sentenza n. 76/2026 del 12 marzo 2026 – 12 maggio 2026 Camera Doc. VII n. 676 Senato Doc. VII n. 180 COMUNICATO	Articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 <i>illegittimità parziale</i>	Articoli 3, 31, 32 e 37 Cost.	Mancata previsione che il diploma di formazione specifica in medicina generale, conseguito nella prima data utile dopo il recupero del periodo di sospensione per gravidanza e maternità del relativo corso di formazione, sia considerato come acquisito nella sessione ordinaria prevista per gli altri partecipanti al medesimo corso, ai fini degli effetti giuridici correlati alla trasformazione,

SENTENZA	NORME DICHIARATE ILLEGITTIME	PARAMETRO COSTITUZIONALE	OGGETTO DELLA NORMA
			in conformità alla disciplina vigente, di un incarico di convenzione a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale in uno a tempo indeterminato.
Sentenza n. 89/2026 del 23 marzo 2026 – 28 maggio 2026 Camera Doc. VII n. 685 Senato Doc. VII n. 181 COMUNICATO	Articolo 17 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo applicabile prima della modifica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 <i>illegittimità parziale</i> in via consequenziale, articolo 46 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 <i>illegittimità parziale</i> in via consequenziale, articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 139 del 2024	Articoli 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost.	Illegittimità della disciplina relativa alle modalità di calcolo dell'imposta sulle successioni relativa alla rendita vitalizia, considerando che tale imposizione fiscale può superare largamente il valore del legato.

SENTENZA	NORME DICHIARATE ILLEGITTIME	PARAMETRO COSTITUZIONALE	OGGETTO DELLA NORMA
	in via consequenziale, articolo 102, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 in via consequenziale, articolo 50, comma 8, del decreto legislativo n. 123 del 2025		
Sentenza n. 91/2026 del 25 febbraio 2026 – 28 maggio 2026 Camera Doc. VII n. 687 Senato Doc. VII n. 182 COMUNICATO	Articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272 <i>illegittimità parziale</i>	Articolo 3, Cost.	Mancata previsione dell'attribuzione della pensione di reversibilità in favore del <i>partner</i> superstite di coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all'estero in caso di decesso dell'altro componente della coppia verificatosi prima dell'entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76
Sentenza n. 108/2026 del 4 maggio 2026 – 18 giugno 2026 Camera Doc. VII n. 694 Senato Doc. VII n. 183 COMUNICATO	Articolo 322-<i>quater</i> del codice penale, nel testo introdotto dall'articolo 4, comma 1, della legge 27 maggio 2015, n. 69 in via consequenziale, articolo 322-	Articoli 3, 11 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'articolo 49, paragrafo 3, CDFUE.	Obbligo del condannato per un reato contro la pubblica amministrazione di pagare una somma pari al vantaggio ricavato dall'illecito, da cumulare con la confisca obbligatoria dello stesso importo, con le molteplici voci di risarcimento del

SENTENZA	NORME DICHIARATE ILLEGITTIME	PARAMETRO COSTITUZIONALE	OGGETTO DELLA NORMA
	<i>quater</i> del codice penale, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera <i>q</i>), della legge 9 gennaio 2019, n. 3		danno provocato alla pubblica amministrazione e con la stessa pena detentiva inflitta per il reato.

2.1 La sentenza n. 73 del 2026, relativa all'applicazione retroattiva della disciplina sanzionatoria amministrativa meno severa, concernente la violazione dell'obbligo del certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 73 del 13 aprile-12 maggio 2026, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1097, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella parte in cui non prevede l'applicazione retroattiva della disciplina sanzionatoria meno severa da esso dettata in tema di violazione dell'obbligo del certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo; la mancata previsione della retroattività è stata ritenuta lesiva dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione al principio di applicazione delle disposizioni sopravvenute più favorevoli in materia di pene, di cui all'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

Le disposizioni oggetto della sentenza e i motivi del ricorso

Le questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate con ordinanza del 16 agosto 2025 dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, nel corso di un giudizio promosso da una società avverso un'ordinanza-ingiunzione con cui era stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a circa 269.000 euro, in ragione dell'impiego di lavoratori dello spettacolo privi del certificato di agibilità, in violazione del relativo obbligo, nei termini di quest'ultimo già stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708¹. Successivamente all'ordinanza-ingiunzione, il summenzionato articolo 1, comma 1097, della legge n. 205 del 2017 ha modificato il citato articolo 6, escludendo l'obbligo del certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo assunti con contratto di lavoro subordinato e impiegati nei locali di proprietà del datore di lavoro (o di cui questi abbia un diritto personale di godimento), purché, per i medesimi soggetti, siano stati effettuati in modo regolare i versamenti di contribuzione previdenziale². Il comma 1097 non reca alcuna disciplina transitoria; di conseguenza (in base all'articolo 1 della

¹ Decreto ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388.

² Si ricorda che il medesimo articolo 6 è stato ulteriormente modificato dall'articolo 3-*quinquies*, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12; nella suddetta ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, la Corte di cassazione rileva che tale ultima modifica – in base alla quale l'obbligo in esame sussiste solo con riferimento ai lavoratori autonomi – non è rilevante nel giudizio in cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale.

legge 24 novembre 1981, n. 689³, e all'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale), la nuova e più favorevole disciplina non si applicherebbe agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore, come quello contestato nel giudizio principale.

Il giudice rimettente ha quindi prospettato la violazione dell'articolo 3 della Costituzione (principi di eguaglianza e di ragionevolezza) nonché dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione al principio di applicazione delle disposizioni sopravvenute più favorevoli in materia di pene, di cui all'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e all'articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE). Ad avviso della Corte di cassazione, la sanzione in esame ha carattere punitivo e, pertanto, deve beneficiare delle garanzie proprie della materia penale, tra cui il principio di retroattività della legge più favorevole (*lex mitior*); sarebbe dunque illegittimo continuare a sanzionare una condotta che, secondo la disciplina sopravvenuta, non costituisce più illecito.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte ha dichiarato fondate le questioni sollevate con riferimento agli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione – quest'ultimo in relazione al suddetto articolo 7 della CEDU –, dichiarando l'illegittimità costituzionale della disposizione in oggetto nella parte in cui non prevede la propria applicazione retroattiva. La sentenza ha invece dichiarato inammissibile, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione al citato articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE)⁴.

Nelle motivazioni, la sentenza ricorda che, secondo la giurisprudenza della medesima Corte, il principio di retroattività della disciplina penale più favorevole trova un duplice fondamento costituzionale: da un lato, i principi di eguaglianza e di ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione), che impongono di non continuare a punire, o a punire più gravemente, una persona per un fatto che, secondo la legge posteriore, possa essere impunemente commesso, o per il quale sia prevista ora una pena più lieve; dall'altro, il citato articolo 7 della CEDU, per il tramite dell'articolo 117,

³ Si ricorda che il capo I della suddetta legge n. 689, e successive modificazioni, reca norme generali in materia di sanzioni amministrative.

⁴ L'inammissibilità discende dal mancato assolvimento dell'onere di motivare la riconducibilità della fattispecie all'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea, ambito a cui l'articolo 51 della CDFUE limita l'applicabilità delle norme della stessa Carta, anche quali parametri interposti nel giudizio di legittimità costituzionale (cfr., nella sentenza in esame, i richiami alle precedenti sentenze n. 85 del 2024 e n. 137 del 2025).

primo comma, della Costituzione. La Corte ribadisce inoltre, in conformità con sue precedenti sentenze, basate anche sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che tale principio di retroattività si estende anche alle sanzioni amministrative aventi carattere punitivo, salvo che ricorrano ragioni cogenti di tutela di controinteressi di rango costituzionale, tali da costituire una deroga legittima ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

La sentenza precisa che il riconoscimento del carattere punitivo della sanzione amministrativa non comporta l'automatica applicazione del principio di retroattività *in mitius* previsto, per le sanzioni formalmente penali, dall'articolo 2 del codice penale. Per le sanzioni amministrative, infatti, vale il principio generale di irretroattività, sancito dall'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale e ribadito (per le sanzioni amministrative) dal citato articolo 1 della legge n. 689 del 1981. Ne consegue che, in mancanza di un'espressa previsione di retroattività, il giudice comune non può applicare direttamente la disciplina più favorevole, ma può sollevare questione di legittimità costituzionale, rimettendo alla Corte la valutazione, con effetto *erga omnes*, sull'eventuale carattere punitivo della misura e sulla connessa legittimità o illegittimità della mancata previsione di efficacia retroattiva.

Nel caso di specie, la Corte qualifica la sanzione prevista dal citato articolo 6 del decreto n. 708 del 1947 come avente carattere punitivo, in relazione ai cosiddetti criteri Engel, elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo; tali criteri, per quanto rileva nel caso in esame⁵, sono relativi alla natura dissuasiva e repressiva – oltre che generale, in quanto rivolta ai consociati –, oppure meramente risarcitoria, della sanzione e alla severità di quest'ultima⁶ (i due criteri non sono necessariamente cumulativi tra di essi). La Corte costituzionale rileva che la sanzione di cui al suddetto articolo 6 ha una funzione dissuasiva e repressiva e che, riguardo alla gravità, l'importo della sanzione può essere considerevole (la sanzione – rileva la Corte –, pur essendo l'importo unitario di essa pari a 129 euro, e quindi contenuto, può raggiungere livelli rilevanti, in quanto essa è dovuta, nella suddetta misura fissa, per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro, senza un limite massimo⁷).

La Corte verifica infine se la scelta di non applicare retroattivamente la disciplina più favorevole superi il «vaglio» di ragionevolezza, concludendo

⁵ Nel caso di specie, non rileva un altro «criterio Engel», costituito dalla qualificazione dell'illecito come reato da parte del diritto interno.

⁶ Sull'eventuale carattere «convenzionalmente penale» delle sanzioni amministrative e sui «criteri Engel» la sentenza richiama, tra le altre, le proprie pronunce n. 63 del 2019, n. 198 del 2022 e n. 101 del 2025.

⁷ L'illecito in esame ha carattere permanente, perpetuandosi finché il lavoratore privo di certificato è adibito al lavoro, con conseguente accrescimento proporzionale della sanzione prevista.

in senso negativo. L'esigenza di non continuare a sanzionare una condotta divenuta lecita prevale sull'interesse, pure di rilievo costituzionale, ad agevolare la vigilanza sul corretto adempimento contributivo, considerato anche che la sanzione concerne un illecito al quale non corrisponde necessariamente un mancato versamento di contributi previdenziali e che in generale le ipotesi di mancato versamento sono oggetto di un autonomo apparato sanzionatorio. Non ricorrendo, dunque, ragioni cogenti idonee a giustificare la deroga alla retroattività *in mitius*, la disposizione è dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte indicata.

2.2. La sentenza n. 76 del 2026 in materia di periodo di sospensione per gravidanza e maternità del corso di formazione specifica in medicina generale

La Corte costituzionale, con sentenza n. 76 del 2026, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nella parte in cui non prevede che il diploma di formazione specifica in medicina generale, conseguito nella prima data utile dopo il recupero del periodo di sospensione per gravidanza e maternità del relativo corso di formazione, sia considerato come acquisito nella sessione ordinaria prevista per gli altri partecipanti al medesimo corso, ai fini degli effetti giuridici correlati alla trasformazione, in conformità alla disciplina vigente, di un incarico di convenzione a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale in uno a tempo indeterminato.

La declaratoria è stata pronunciata per violazione degli articoli 3, 31, 32 e 37 della Costituzione.

Le disposizioni oggetto della sentenza

Oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale, come detto, è l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 368 del 1999, che si inserisce nell'ambito della disciplina che regola il corso di formazione specifica in medicina generale.

In particolare, per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN), è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto legislativo.

Il successivo articolo 24, al comma 1, stabilisce che tale diploma si consegue a seguito di un corso di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni. Ai sensi del comma 2, il corso comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle regioni e province autonome e degli enti competenti. I successivi commi 2-bis e 2-ter prevedono ipotesi di riduzione della durata triennale del corso il quale, ai sensi del comma 3, prevede la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno. È altresì precisato che la frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il SSN, né con i medici tutori. Il comma 4 prevede ipotesi di collocazione in aspettativa per il medico iscritto

ai corsi, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, mentre il comma 6 disciplina il limite massimo di assenze per motivi personali.

La disposizione censurata dalla Corte è il comma 5, che disciplina la sospensione del periodo di formazione in ragione di impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia. Si prevede che la sospensione non riduce la durata del corso, e si precisa che restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni».

I motivi del rinvio incidentale

Il rimettente è il TAR Lazio (reg. ord. n. 208 del 2025), che ha sollevato questioni di legittimità costituzionale in riferimento ai principi di eguaglianza e di parità di trattamento (art. 3 Cost.), alla tutela della maternità e della famiglia (art. 31 Cost.), alla tutela della salute (art. 32 Cost.) e alla protezione del lavoro femminile (art. 37 Cost.).

Nella specie, dinanzi al giudice *a quo* è stato proposto ricorso da parte di una dottoressa iscritta al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2020-2023, bandito dalla Regione Lazio. Avendo ella sospeso la frequenza del corso, prima per astensione obbligatoria per maternità, quindi per astensione facoltativa parentale, la regione, preso atto del differimento del completamento del triennio formativo, non l'ha inclusa nell'elenco dei corsisti ammessi alla sessione ordinaria dell'esame finale, ritenendo necessario il recupero integrale del periodo di formazione sospeso.

Successivamente, la regione ha rigettato due istanze presentate dalla medesima ricorrente volte a ottenere l'ammissione con riserva all'esame finale con prospettazione della possibilità di recuperare in seguito la residua attività formativa, oppure la retrodatazione del convenzionamento a tempo determinato.

Nelle more dell'impugnazione, la ricorrente ha completato il periodo di formazione e ha superato l'esame finale, conseguendo il diploma nella sessione straordinaria del maggio 2025 anziché nella sessione ordinaria del dicembre 2024, aperta agli altri partecipanti al corso.

Il TAR Lazio, esclusa la possibilità di interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, tenuto conto del suo tenore letterale e del carattere eccezionale del meccanismo richiesto, ha quindi rimesso la questione alla Corte costituzionale.

A suo avviso, l'articolo 24, comma 5, del citato decreto legislativo determina un trattamento peggiore e discriminatorio nei confronti delle donne che, in ragione della gravidanza e della maternità, sono costrette a sospendere la frequenza del corso di formazione, con posticipazione del

conseguimento del titolo e degli effetti a esso collegati, anche sotto il profilo dell'accesso all'attività lavorativa e della progressione di carriera.

La rilevanza della questione sta nel fatto che l'assenza di un meccanismo di retrodatazione comporta automaticamente l'applicazione alla ricorrente di una disciplina del rapporto di convenzionamento con il SSN diversa – e peggiore – rispetto ai colleghi di corso che non hanno sospeso il corso di formazione per via di una gravidanza. A causa dello slittamento, la ricorrente si vede applicare l'Accordo collettivo nazionale (ACN) del 4 aprile 2024 per i medici di medicina generale, subendo automaticamente un ritardo nella trasformazione dell'incarico convenzionale a tempo determinato, di cui è titolare, in rapporto a tempo indeterminato. In effetti, gli ACN 28 aprile 2022, 4 aprile 2024 e 15 gennaio 2026 subordinano tale trasformazione al mero conseguimento del diploma. Per effetto dello slittamento, la ricorrente ha pertanto minore anzianità nella titolarità di detto incarico.

La non manifesta infondatezza deriva dal fatto che il meccanismo di slittamento, pur formalmente volto a garantire il diritto delle corsiste a concludere il percorso formativo, è suscettibile di produrre un effetto discriminatorio per le donne, dal momento che la posticipazione del conseguimento del titolo ha ricadute pregiudizievoli sul piano professionale e comporta una ingiustificata diversità di trattamento.

L'effetto della disposizione è, in definitiva, quello di scoraggiare il pieno godimento dei diritti connessi alla maternità, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale, in particolare delle sentenze n. 1 del 1987, n. 285 del 2010, n. 200 del 2020 e n. 211 del 2023.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte ha dichiarato fondate le questioni in riferimento agli artt. 3, per irragionevole disparità di trattamento, 31, 32 e 37 Cost.

Il percorso logico prende le mosse dal quadro normativo di riferimento, ripercorso dalla Corte: la disciplina dei corsi di formazione deve essere coordinata con le previsioni che, in anni recenti, hanno consentito l'assegnazione ai medici in formazione di incarichi convenzionali a tempo determinato per venire incontro all'esigenza di garantire, nel contesto di una generale carenza di medici, i servizi di medicina generale, quale è il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, il cui articolo 9 consente di instaurare un rapporto a tempo determinato di convenzione tra il medico di medicina generale (MMG) e il SSN.

La Corte di cassazione ha chiarito la natura di tali incarichi, che configurano rapporti di lavoro parasubordinato disciplinati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del SSN, nonché dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di riordino della disciplina in materia sanitaria, e dai già citati ACN.

In particolare, in base a questi ultimi, il conferimento dell'incarico definitivo, con trasformazione del rapporto da tempo determinato a indeterminato, si configura come atto vincolato nell'*an* e nel *quomodo* per l'amministrazione competente, segnatamente il direttore generale.

Ora, nella sentenza in commento, la Corte costituzionale ha affermato che l'impedimento alla prosecuzione del corso di formazione derivante da gravidanza e maternità, e l'esigenza di recuperarlo per il tempo corrispondente al periodo di sospensione, determinano l'impossibilità, in mancanza di un adeguato meccanismo correttivo, di sostenere l'esame di diploma finale insieme con gli altri partecipanti al corso e la necessità di attendere, in base all'articolo 16 del decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006, che le regioni o le province autonome indicano sessioni straordinarie di esame; quest'ultima circostanza, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 16 ("possono prevedere anche ulteriori sedute di esame"), è eventuale e discrezionale.

Pertanto, la sommatoria tra il periodo di recupero della formazione di durata pari alla sospensione resa necessaria dalla gravidanza e dalla maternità, cui può legittimamente aggiungersi anche un eventuale periodo di congedo parentale, e il lasso di tempo correlato all'attesa della sessione straordinaria d'esame, la cui indizione non comporta per l'amministrazione alcun vincolo né nell'*an* né nel *quando*, determina un ritardo nell'acquisizione del diploma e differisce il momento in cui si instaura il rapporto di convenzione a tempo indeterminato, con discriminazione per le donne che non hanno potuto proseguire la frequenza del corso a causa dell'astensione per gravidanza e maternità.

Ad avviso della Corte, invece, il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, cui la norma censurata fa rinvio nel richiamare la legge n. 1204 del 1971 e successive modificazioni, vieta espressamente qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso, con particolare riguardo a ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti. Analogamente, l'articolo 25, comma 2-*bis*, del Codice delle pari opportunità, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, definisce discriminazione ogni trattamento che può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni: *a)* posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori; *b)* limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali; *c)* limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera.

A tale proposito, la Corte ha rilevato che la disciplina censurata crea un pregiudizio con effetti permanenti sulla disciplina concernente i trasferimenti, le cui richieste sono valutate esclusivamente in base

all'anzianità di incarico a tempo indeterminato, ai sensi dei citati ACN. Il ritardo che si produce nel maturare l'anzianità convenzionale rispetto ai colleghi che hanno potuto concludere il corso nei tempi ordinari crea, dunque, una posizione strutturalmente deteriore e comporta un divario che, nel tempo, non è destinato ad attenuarsi, ma si cristallizza per tutta la durata della carriera professionale. Inoltre, nella specie il ritardo ha determinato l'applicazione alla ricorrente nel giudizio *a quo* dell'ACN del 2024 rispetto a quello del 2022; l'ACN del 2024 reca una disciplina *in peius* con effetti permanenti sulle modalità di esercizio della professione e sul carico di lavoro.

La Corte, per rilevare il contrasto insanabile della disposizione oggetto del rinvio con l'articolo 3 Cost., ha affermato che tale differenza di trattamento non può e non deve essere la conseguenza della scelta di avere figli, non configurandosi come legittima giustificazione l'esigenza di garantire il completamento del percorso formativo, in quanto simile istanza ben può realizzarsi senza pregiudicare la parità di trattamento. Analogamente, non è dato invocare la necessità di preservare un'ordinata formazione della graduatoria, poiché nel frammento normativo in esame le corsiste sono state già inserite in graduatoria e hanno ottenuto un incarico a tempo determinato a seguito di una procedura competitiva.

In seguito, richiamandosi alla propria giurisprudenza (sentenze n. 158 del 2018, n. 205 del 2015, n. 361 del 2000 e n. 310 del 1999), la Corte ha affermato che le tutele correlate alla gravidanza e alla maternità sono crocevia di molteplici principi costituzionalmente rilevanti.

La Corte ha constatato, nella specie, un insanabile contrasto della disposizione in oggetto con riferimento alla tutela della maternità e dell'infanzia (art. 31 Cost.), alla tutela della salute della madre e del bambino (art. 32 Cost.) e alla protezione del lavoro femminile, che impone condizioni di lavoro compatibili con la funzione familiare (art. 37 Cost.).

Invero, se la sospensione dell'attività formativa è finalizzata a proteggere tali interessi, tra i quali segnatamente l'interesse preminente del bambino di carattere biologico e relazionale con la madre (art. 32 Cost.), essa non può riverberarsi negativamente sulla posizione della donna lavoratrice. Invece, la disposizione censurata fa gravare sulla lavoratrice gli effetti della scelta di essere madre, disincentivando tale scelta in aperto contrasto sia con l'art. 31 Cost., che impegna la Repubblica ad agevolare la formazione della famiglia, sia con l'art. 37 Cost., che richiede di assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

Richiamando la già citata giurisprudenza costituzionale, che ha progressivamente elaborato un quadro di tutele della lavoratrice madre volto a neutralizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti, sulla posizione professionale, dall'astensione per gravidanza e maternità, la Corte ha operato

un'analisi comparativa con il principio di diritto dell'Unione europea di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di occupazione e impiego, che rinviene la sua più compiuta espressione nell'articolo 15 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. La Corte di giustizia dell'Unione europea è giunta alle medesime conclusioni in una fattispecie analoga (sentenza 6 marzo 2014, *Napoli c/Ministero della Giustizia*, causa C-595/12).

Infine, la Corte costituzionale ha individuato il rimedio idoneo ad assicurare una speciale adeguata protezione *ex art. 37 Cost.* alla madre lavoratrice: richiamando una fattispecie analoga (la citata sent. n. 211 del 2023), la Corte ha ritenuto che occorre riferire il momento dell'acquisizione del diploma alla data in cui si è svolta la sessione ordinaria d'esame per tutti gli altri partecipanti al corso, ai fini giuridici correlati alla trasformazione dell'incarico a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato.

3. I MONITI, GLI AUSPICI E I RICHIAMI RIVOLTI AL LEGISLATORE STATALE (APRILE – GIUGNO 2026)

Nel periodo considerato, i moniti rivolti al legislatore statale hanno riguardato:

- il fenomeno dei liberi sospesi, in base al quale, dato l'eccessivo carico di procedimenti, i tribunali di sorveglianza non riescono a rispondere in tempi ragionevoli alle istanze di accesso alle misure alternative presentate da persone condannate in via definitiva la cui pena è stata sospesa (sentenza n. 68 del 2026);
- la quantificazione del contenuto economico dei diritti dei magistrati onorari per il periodo precedente la stabilizzazione, in particolare per quello anteriore alla riforma del 2017 (sentenza n. 71 del 2026);
- il contemperamento del diritto del debitore a presentare l'istanza di esdebitazione con l'esigenza dell'individuazione di un lasso temporale più definito (sentenza n. 74 del 2026);
- la durata fissa decennale delle misure interdittive e dell'incandidabilità previste per amministratori, sindaci e presidenti di Provincia riconosciuti responsabili del dissesto finanziario dell'ente locale (sentenza n. 84 del 2026);
- il superamento della natura frammentaria e disarmonica del sistema delle incriminazioni relative ai rapporti familiari (sentenza n. 96 del 2026).

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
Sentenza n. 68/2026 del 9 febbraio 2026 – 5 maggio 2026	Intervento per arginare il fenomeno dei “liberi sospesi”, in base al quale, dato l'eccessivo carico di procedimenti, i tribunali di sorveglianza non riescono a rispondere in tempi ragionevoli alle	«6.1.– Questa Corte ha già rilevato che “la sospensione dell'esecuzione costituisce un istituto di favore per i condannati nei cui confronti devono essere eseguite pene detentive brevi, perché ne impedisce l'immediato ingresso in carcere e dà loro modo di richiedere e, se ne sussistono le condizioni, ottenere una misura alternativa alla detenzione” (sentenza n. 90 del 2017). La ratio dell'istituto è, dunque, quella di evitare la limitazione della libertà personale nella forma più severa – la detenzione in carcere

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
Camera Doc. VII n. 669 Senato Doc. VII n. 176	istanze di accesso alle misure alternative presentate da persone condannate in via definitiva la cui pena è stata sospesa.	– nei casi in cui al condannato potrebbe essere riconosciuta, sin dall’inizio, la possibilità di scontare la pena secondo modalità meno incisive su quella libertà e maggiormente funzionali al percorso di rieducazione. In coerenza con questa funzione dell’istituto, si è altresì affermato che vi è un “tendenziale collegamento della sospensione dell’ordine di esecuzione con i casi di accesso alle misure alternative” (sentenza n. 41 del 2018). Detto altrimenti, sussiste un “parallelismo” (...) tra la possibilità, in astratto, di immediato accesso alle misure alternative – nel senso che, in ragione del quantum di pena da scontare, il condannato può presentare istanza di accesso a dette misure, rimanendo in capo alla magistratura di sorveglianza il dovere di vagliare l’istanza in concreto – e dovere del pubblico ministero di disporre la sospensione dell’ordine di esecuzione, così da consentire al condannato di presentare detta istanza senza essere, nelle more della relativa decisione, privato della libertà personale. Questo meccanismo, in linea con i principi di eguaglianza-ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e di rieducazione del condannato di cui all’art. 27, terzo comma, Cost. evita la frattura dei legami del condannato “con il proprio contesto familiare, sociale e – soprattutto – lavorativo, ostacolandone un percorso di risocializzazione che potrebbe essere già iniziato durante il processo” (sentenza n. 3 del 2023). Inoltre, quando la pena da scontare è breve, evita il rischio, assai probabile in concreto, che la decisione del giudice di sorveglianza sull’accesso alle misure alternative “intervenga dopo che il soggetto abbia ormai interamente o quasi scontato la propria pena” (...). Proprio perché il collegamento in questione costituisce “un punto di equilibrio ottimale” (sentenza n. 41 del 2018) e risponde a principi costituzionali, il legislatore dovrebbe con prontezza intervenire, come questa Corte ha già avuto modo di sollecitare, per “arginare l’allarmante fenomeno della dilatazione della platea dei liberi sospesi” (sentenza n. 176 del 2024). In ragione dell’eccessivo carico di procedimenti, infatti, i tribunali di sorveglianza non riescono a rispondere in tempi ragionevoli alle istanze di accesso alle misure alternative presentate da

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		<i>persone condannate in via definitiva la cui pena è stata sospesa, con conseguente creazione, appunto, di un “enorme numero di cosiddetti liberi sospesi” (sentenza n. 84 del 2024; sul punto, anche sentenza n. 201 del 2025): ciò che si pone a discapito tanto dell’efficienza della giustizia penale, la quale “non può essere valutata unicamente in rapporto al processo di cognizione, trascurando i tempi di attivazione della fase esecutiva” (sentenza n. 176 del 2024), quanto delle stesse esigenze di sicurezza pubblica, a fronte di situazioni che potrebbero indurre il giudice di sorveglianza a negare l’accesso ai benefici penitenziari, quanto, infine, dei diritti del condannato, che non può essere lungamente lasciato nell’incertezza circa le modalità con cui dovrà scontare la pena, che possono evidentemente essere più o meno limitative della libertà personale. 6.1.1. – Fermo, in linea di principio, il parallelismo tra possibilità di accesso alle misure alternative alla detenzione e sospensione dell’esecuzione della pena, questa Corte ha altresì osservato che detto parallelismo è tendenziale, perché “appartiene pur sempre alla discrezionalità legislativa selezionare ipotesi di cesura, quando ragioni ostative appaiano prevalenti” (sentenza n. 41 del 2018). Il legislatore può ritenere, pertanto, che, ferma restando la possibilità di fare immediatamente istanza di accesso alle misure alternative, la pena carceraria debba essere la risposta iniziale alla commissione del reato accertato in via definitiva o in ragione della particolare pericolosità di cui sono indice specifici delitti (sentenze n. 3 del 2023, n. 238 del 2021, n. 216 del 2019, n. 41 del 2018, n. 90 del 2017 e n. 125 del 2016), o perché l’accesso alle misure alternative “è soggetto a condizioni così stringenti da rendere questa eventualità meramente residuale, sicché appare tollerabile che venga incarcerato chi all’esito del giudizio relativo alla misura alternativa potrà con estrema difficoltà sottrarsi alla detenzione” (sentenza n. 41 del 2018). Al contempo, (...) proprio perché si tratta di “eccezioni al punto di equilibrio ottimale rappresentato dalla regola generale della corrispondenza tra il limite di pena stabilito per l’accesso alla misura alternativa e quello stabilito ai fini della</i>

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		<i>sospensione dell'ordine di esecuzione" (sentenza n. 3 del 2023), le scelte del legislatore che rompano il parallelismo devono essere sottoposte a uno scrutinio "particolarmente stretto" (sentenza n. 41 del 2018). (...)».</i>
Sentenza n. 71 del 2026 del 24 febbraio 2026 – 12 maggio 2026 Camera Doc. VII n. 671 Senato Doc. VII n. 177	Intervento legislativo volto a dettare i criteri per la quantificazione del contenuto economico dei diritti dei magistrati onorari per il periodo precedente la stabilizzazione, con particolare riferimento a quello anteriore alla riforma del 2017, commisurandoli al livello qualitativo e quantitativo dell'attività svolta e tenendo conto della circostanza che essa, di regola, non ha il carattere dell'esclusività.	«14.– Per fare fronte alla notoria e sempre crescente mole di lavoro gravante sulla giurisdizione e per rispondere alla pressante richiesta di una giustizia celere ed efficace, anche in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata dei processi, da tale assetto costituzionale il legislatore, in parte, e soprattutto la prassi si sono nel tempo allontanati. In primo luogo, sul piano legislativo si è registrato un ampliamento dei compiti e delle funzioni attribuiti ai magistrati onorari (di tale scenario questa Corte ha già dato conto nella citata sentenza n. 41 del 2021, con specifico riferimento ai giudici ausiliari d'appello, e nella sentenza n. 172 del 2021, con riferimento ai GOT), in tensione con il disegno costituzionale che richiede un impiego marginale di tale figura. Correlativamente, nella prassi, i magistrati onorari, in forza di circolari del Consiglio superiore della magistratura (CSM) e di direttive dei capi degli uffici, sono stati spesso impiegati negli uffici di appartenenza in maniera tutt'altro che occasionale (...). In secondo luogo, per rispondere alle medesime esigenze, il legislatore, fino all'entrata in vigore della riforma del 2017, ha via via prorogato gli incarichi dei vari magistrati onorari, incarichi che, invece, in consonanza con il ricordato modello costituzionale, erano stati originariamente configurati come delimitati nel tempo e rinnovabili per un numero limitato di volte (...) [...]. 15.– In ragione delle riferite circostanze, i magistrati onorari (...) hanno avviato negli ultimi anni un vasto contenzioso sia innanzi alla giurisdizione ordinaria che a quella amministrativa. In tale contenzioso, i magistrati in questione, sulla base dell'assunto di fondo di avere svolto, di fatto, un lavoro subordinato alle dipendenze del Ministero della giustizia, hanno avanzato una serie di pretese, aventi principalmente a oggetto: a) la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato identico o assimilato a quello dei giudici professionali o, comunque, di natura subordinata o, più di recente, "ai sensi" del diritto dell'Unione; b) l'accertamento del diritto a un trattamento economico, anche con riferimento alle ferie retribuite, equiparato o

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		parametrato a quello dei magistrati professionali o, comunque, proprio di un lavoratore subordinato o, più di recente, ai sensi del diritto dell'Unione; c) l'accertamento del diritto a un trattamento previdenziale e assistenziale (assicurazione per malattie e infortuni, congedi di maternità et cetera) identico o comunque parametrato a quello di un magistrato professionale o, comunque, proprio di un lavoratore subordinato o, più di recente, ai sensi del diritto dell'Unione; d) l'accertamento del diritto a un trattamento di fine rapporto identico o comunque parametrato a quello di un magistrato professionale o, comunque, proprio di un lavoratore subordinato o, più di recente, ai sensi del diritto dell'Unione; e) l'accertamento del diritto al risarcimento del danno per abusiva reiterazione degli incarichi, considerati contratti di lavoro a termine alla stregua del diritto dell'Unione. 16.– Parallelamente, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione avente a oggetto sia la reiterazione degli incarichi a termine dei magistrati onorari sia diversi profili del loro trattamento giuridico ed economico, ritenuti in contrasto con il diritto dell'Unione relativo alla tutela dei lavoratori. Si tratta della procedura n. 2016/4081, la quale, dopo numerose interlocuzioni tra la Commissione e il Governo italiano, è sfociata in due distinte iniziative: 1) con riferimento ai magistrati onorari “di nuova nomina” (successiva, cioè, all’entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017), nel ricorso per inadempimento alla Corte di giustizia UE, causa C-863/25, depositato in data 19 dicembre 2025; 2) con riferimento ai magistrati onorari “di lungo corso”, ossia a quelli in servizio alla data dell’entrata in vigore della riforma del 2017, in una nuova procedura di infrazione (n. 2025/2159), avviata l’8 ottobre 2025, la cui lettera di messa in mora – che ha per oggetto principale proprio le disposizioni, tra cui quella in questa sede censurata, che prevedono la rinuncia alle pretese nascenti dai rapporti onorari pregressi – è stata depositata in giudizio dall’Avvocatura generale dello Stato, a tanto onerata con decreto istruttorio presidenziale del 22 gennaio 2026. 17.– Come è noto, per fare fronte alla descritta situazione, il legislatore ordinario è intervenuto dapprima con la riforma del 2017 e poi con diversi interventi di modifica alla stessa riforma. Con specifico riferimento ai magistrati onorari “di lungo corso” – ossia a quelli interessati dalla disposizione censurata – il

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		legislatore, per quanto in questa sede rileva, ha ritenuto di procedere alla loro stabilizzazione. In particolare, l'art. 29 del d.lgs. n. 116 del 2017, per come modificato dapprima dai commi da 629 a 633 dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021 e poi dalla legge 15 aprile 2025, n. 51 (Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria), ha previsto la creazione di un "ruolo ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio" (così, l'attuale rubrica). A tale ruolo si accede mediante una procedura di conferma "a tempo indeterminato", sino al compimento dei settanta anni di età (comma 1). La procedura consiste in un colloquio orale, della durata massima di trenta minuti, su un caso pratico di diritto civile sostanziale e processuale oppure sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui i candidati hanno esercitato le funzioni giurisdizionali onorarie (comma 4) [...] [L]a rinuncia imposta dalla legge alle pretese pregresse opera se il magistrato onorario: i) partecipa alla procedura e la supera; ii) vi partecipa, non la supera e sceglie di percepire l'indennità; iii) non vi partecipa, cessa dal servizio e sceglie di percepire l'indennità (detto in altri termini, la rinuncia consegue al superamento della procedura o, alternativamente a esso, all'accettazione dell'indennità). (...) 21. – In linea generale, il diritto dell'Unione, fermi il principio di non discriminazione e il diritto alle ferie garantiti anche dal suo diritto primario, tutela i diritti del lavoratore su cui si è soffermata la Corte di giustizia attraverso direttive di armonizzazione (oggi ai sensi dell'art. 153, paragrafo 2, lettera b, TFUE), che fissano standard minimi, ossia "principi generali e prescrizioni minime" (...) che lasciano margini di discrezionalità agli Stati membri, i quali, dunque, possono declinare il contenuto economico di quei diritti secondo le specificità dei rapporti che vengono in rilievo nei rispettivi ordinamenti nazionali [...] (...) Per il diritto dell'Unione, come interpretato dalla Corte di giustizia: – la qualifica della magistratura come onoraria, scelta dal legislatore interno, è indifferente, dovendosi verificare, in concreto, se il magistrato onorario abbia di fatto svolto prestazioni riconducibili a un rapporto di lavoro ai sensi del medesimo diritto dell'Unione, tali essendo quelle prestazioni "reali ed effettive, che non sono né puramente marginali né accessorie, e per le quali percepisce indennità aventi carattere

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		<i>remunerativo” (sentenze UX e PG); – sono indici sintomatici della sussistenza di tale rapporto di lavoro l’assoggettamento dei magistrati onorari alle tabelle che disciplinano nel dettaglio e in modo vincolante l’organizzazione della loro attività, agli ordini di servizio dei capi degli uffici e ai provvedimenti organizzativi del CSM, l’obbligo di reperibilità e la sussistenza di una responsabilità disciplinare analoga a quella dei magistrati professionali (punti 109 e 111 della sentenza UX); – in presenza, di fatto, di un rapporto di lavoro come sopra individuato, i magistrati onorari hanno diritto alle ferie retribuite e, in virtù del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo parziale e determinato, a un trattamento previdenziale e assistenziale; – quest’ultimo e, più in generale, le condizioni di impiego (id est, il trattamento economico e giuridico) dei magistrati onorari che siano lavoratori nei sensi sopra precisati non deve essere il medesimo dei magistrati professionali, che sono assunti come categoria “comparabile” ai soli fini del principio di non discriminazione, in quanto addetti a una occupazione “simile” (clausola 3, paragrafo 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e clausola 3, paragrafo 1, numero 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale); – le circostanze che i magistrati professionali, a differenza dei magistrati onorari, sono assunti mediante pubblico concorso, rivestono mansioni e svolgono compiti di maggiore complessità (sentenze UX, PG e Peigli) integrano una “ragione oggettiva” (clausola 4, paragrafo 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale) di differenziazione tra le due categorie; – la stabilizzazione dei magistrati onorari, da un lato, è una misura non obbligatoria per sanzionare, in maniera efficace e dissuasiva, la reiterazione abusiva dei contratti a termine, e, dall’altro, esclude la necessità del cumulo con il risarcimento del danno; – la predetta stabilizzazione, ove prescelta dallo Stato membro, non può, tuttavia, essere condizionata a una rinuncia generalizzata dei magistrati onorari (non solo al diritto alle ferie, ma) a tutti i diritti, relativi al rapporto di lavoro pregresso, che sono loro conferiti dal diritto dell’Unione. 22.– Vi è dunque (...) una coerenza di contenuti tra il diritto dell’Unione e il diritto costituzionale, a tenore del quale il trattamento economico e giuridico dei magistrati</i>

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		onorari non è equiparabile a quello dei magistrati professionali [...], a cominciare proprio dal profilo retributivo (...). 23.– Alla luce del ricostruito contesto normativo e giurisprudenziale, la disposizione censurata non regge alle censure del rimettente. La rinuncia generalizzata alle pretese nascenti dal rapporto pregresso rappresenta (...) una contropartita ex lege della stabilizzazione dei magistrati onorari di lungo corso, introdotta per porre rimedio alla reiterazione dei loro incarichi, oggetto di censura da parte della Commissione europea. 23.1.– Tale intervento, tuttavia, nel modo in cui è stato costruito, si pone in contrasto con il diritto dell’Unione (...). (...) secondo la CGUE, la stabilizzazione, pur cancellando l’illecito, non può (...) tenere luogo della diversa e più articolata tutela sostanziale conferita dal diritto dell’Unione ai lavoratori (così, ancora, la sentenza Pelavi, punti 78 e 79). (...). 23.3.– La “ragione oggettiva”, espressamente prevista dai citati accordi quadro, nonché il rinvio alle “condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali” operato dall’art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE – entrambi richiamati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia sui magistrati onorari – giustifica, alla luce del loro status costituzionale e delle differenze di compiti e di competenze rispetto ai magistrati professionali, il loro diverso trattamento economico rispetto a questi ultimi, anche con riguardo al rapporto precedente la stabilizzazione. Pertanto, ben avrebbe potuto il legislatore – nel prevedere la stabilizzazione dei magistrati onorari – determinare il contenuto economico dei diritti loro spettanti, in relazione alle ferie retribuite, alla previdenza e all’assistenza, anche in ragione dei compensi effettivamente percepiti dagli stessi, e comunque coordinando l’esigenza di riconoscere tali pretese con il principio costituzionale che esclude la loro equiparazione ai magistrati professionali e con il dato di fatto e di diritto che i magistrati onorari svolgono un’attività differente da quella di questi ultimi, specialmente per la sua minore complessità e, conseguentemente, per il più limitato impegno e le più limitate competenze che per il suo svolgimento sono richiesti (differenziazioni, queste, su cui si basano sia la deroga al principio del concorso pubblico sia la riforma del 2017). Nel contesto di un simile intervento, il legislatore avrebbe potuto, altresì,

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		<i>tenere conto, da un lato, nel rispetto del principio di proporzionalità, della maggiore utilità derivante ai magistrati onorari dalla scelta, non imposta dal diritto dell'Unione, di ricorrere alla stabilizzazione per fare venire meno il contestato illecito dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine; dall'altro, del complessivo impatto finanziario della disciplina (sentenze n. 31 del 2025, n. 130 del 2023 e n. 234 del 2020), comunque sottoposta al controllo di ragionevolezza da parte di questa Corte. Invece, la disposizione censurata – lungi dal determinare, nell'esercizio della discrezionalità legislativa circoscritta dai richiamati principi di diritto costituzionale e del diritto dell'Unione, il contenuto economico dei diritti dei magistrati onorari conferiti dal medesimo diritto unionale e relativi ai rapporti antecedenti la stabilizzazione – ha imposto ai predetti magistrati, in relazione a tali rapporti, la totale rinuncia alle loro pretese e, conseguentemente, ha impedito loro di agire in giudizio o, come nel caso del giudizio a quo, di proseguire le azioni già intraprese a tutela dei suddetti diritti. Pertanto, tale disposizione viola il diritto alla tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost., che rientra “tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l'assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio” (sentenza n. 18 del 1982, e, nello stesso senso, sentenze n. 48 del 2021 e n. 82 del 1996), e, al contempo, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., il diritto a un ricorso effettivo innanzi a un giudice, di cui all'art. 47, paragrafo 1, CDFUE (sentenza n. 65 del 2024). 23.4. – (...) non è sufficiente a escludere il rilevato vizio di legittimità costituzionale lo spazio decisionale lasciato ai magistrati onorari, i quali potevano rinunciare alla stabilizzazione e scegliere di coltivare le loro pretese in giudizio. Tale spazio risulta oltremodo compresso, posto che la rinuncia è comunque imposta quale contropartita della stabilizzazione, che (pur essendo disarmonica rispetto al fisiologico funzionamento del principio del pubblico concorso) resta eccezionalmente legittima se approntata al fine di cancellare l'illecito comunitario, ma non se utilizzata come strumento sproporzionato per privare i magistrati onorari, in radice, della possibilità di agire in giudizio per una più ampia serie di pretese sostanziali garantite dal</i>

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		<i>diritto dell'Unione. (...) 25.– Sarà compito del legislatore intervenire a dettare i criteri per la quantificazione del contenuto economico dei diritti dei magistrati onorari di derivazione unionale per il periodo precedente la stabilizzazione, con particolare riferimento a quello anteriore alla riforma operata con il d.lgs. n. 116 del 2017, commisurandoli all'attività qualitativa e quantitativa svolta e alla circostanza che, di regola, non ha il carattere dell'esclusività. Nelle more di tale intervento, non potrà che spettare al giudice comune – ove accerti, di fatto e secondo le coordinate tracciate dalla Corte di giustizia, la ricorrenza, nel caso concreto sottoposto al suo scrutinio, di un rapporto di lavoro ai sensi del diritto dell'Unione – quantificare il contenuto economico dei ricordati diritti unionali alle ferie, all'assistenza e alla previdenza, pur sempre nel rispetto dei principi costituzionali sopra ricordati e, in particolare, della non equiparabilità del trattamento economico dei magistrati onorari a quello dei magistrati professionali».</i>
Sentenza n. 74 del 2026 del 23 febbraio 2026 – 12 maggio 2026 Camera Doc. VII n. 674	Intervento normativo volto a temperare, nell'ottica del <i>favor debitoris</i> , il pieno esplicarsi del diritto a presentare l'istanza di esdebitazione con l'esigenza dell'individuazione di un lasso temporale più definito.	<i>«7.1.– (...) l'istituto dell'esdebitazione (...), comportando “la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata” (art. 278, comma 1), mira a “ricollocare utilmente il debitore all'interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni (sentenza n. 245 del 2019)” (sentenza n. 65 del 2022). Il meccanismo in esame, nel solco del diritto dell'Unione europea, “sacrifica le residue ragioni creditorie – comportando una responsabilità patrimoniale limitata nel tempo – onde consentire a debitori non immeritevoli una ‘ripartenza’ (il cosiddetto fresh start)” (sentenza n. 6 del 2024). Tale ratio emerge già dalla legge delega n. 155 del 2017, che, nel fissare i principi e i criteri direttivi della riforma della disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza, rivela – come si evince dai lavori preparatori – l'impellenza di intervenire sul settore per recepire le “sollecitazioni provenienti dall'Unione europea e in particolare dalla raccomandazione (UE) 2014/135 della Commissione del 12 marzo 2014 su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza”, fra l'altro in vista dell'obiettivo di quest'ultima di “dare una seconda opportunità in</i>

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		<i>tutta l'Unione agli imprenditori onesti che falliscono" (considerando n. 1), ammettendoli al più presto al "beneficio della liberazione integrale dai debiti oggetto del fallimento dopo massimo tre anni" (paragrafo 30). Obiettivo, questo, successivamente perseguito anche dalla direttiva Insolvency (...) là dove si richiede agli Stati di rimuovere gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento garantendo, fra l'altro, "agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo" (considerando n. 1) e sulla base di una semplificazione delle procedure. Proprio a tale scopo, l'art. 21 di tale direttiva dispone, infatti, che gli Stati membri non solo provvedono "affinché il periodo trascorso il quale l'imprenditore insolvente può essere liberato integralmente dai propri debiti non sia superiore a tre anni" (paragrafo 1), ma pure "affinché l'imprenditore insolvente che abbia adempiuto gli obblighi che gli incombono, ove esistano a norma del diritto nazionale, sia liberato dai debiti alla scadenza dei termini per l'esdebitazione senza necessità di rivolgersi all'autorità giudiziaria o amministrativa per aprire un'altra procedura" (paragrafo 2). In questa cornice va inserito l'art. 8 della citata legge delega, che, in specie al comma 1, lettera a), attribuisce al legislatore delegato il compito di "prevedere per il debitore la possibilità di presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura e, in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura, al di fuori dei casi di frode o di malafede e purché abbia collaborato con gli organi della procedura". 7.2.– In attuazione della delega, il codice della crisi d'impresa, fin dalla prima versione di cui al d.lgs. n. 14 del 2019 (peraltro entrato in vigore solo il 15 luglio 2022, a seguito di varie proroghe e di numerosi interventi correttivi e modificativi), non solo ha riaffermato la centralità dell'istituto dell'esdebitazione, già contemplato nella legge fallimentare, ma ne ha anche esteso significativamente il raggio d'adozione. Con riguardo alle condizioni temporali di accesso e al procedimento per conseguire l'esdebitazione, sin dalla sua prima formulazione, l'art. 281 cod. crisi d'impresa ha stabilito che "1. Il tribunale, contestualmente alla pronuncia del</i>

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. 2. Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale”. Tale previsione si lega a quanto disposto dall’art. 279 che – in origine con esclusivo riferimento all’esdebitazione connessa alla procedura di liquidazione giudiziale – ha espressamente riconosciuto in favore del debitore “meritevole” il “diritto a conseguire l’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente” (comma 1). Con il d.lgs. n. 136 del 2024, entrato in vigore il 28 settembre 2024, sono state adottate, come emerge dalla relazione illustrativa, “disposizioni integrative di coordinamento del medesimo Codice” nonché “disposizioni correttive” per “far fronte alle criticità interpretative e applicative emerse nella fase di prima attuazione del Codice”, come si è detto emanato nel 2019, corretto ancor prima della sua entrata in vigore, e poi già ulteriormente modificato per il recepimento della direttiva 2019/1023/UE con il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 (...). Nella medesima relazione illustrativa del d.lgs. n. 136 del 2024 la ratio dell’intervento è esplicitamente individuata nella necessità di migliorare la comprensione dei nuovi istituti e di agevolare così l’effettività e l’efficienza del sistema di gestione della crisi e dell’insolvenza “tenendo presente la prospettiva adottata dal legislatore europeo in termini di agevolazione della ristrutturazione precoce, dell’esdebitazione e di procedure liquidatorie rapide ed efficienti”. In tale contesto, l’art. 279 cod. crisi d’impresa è divenuto norma generale sulle esdebitazioni, in quanto inerente anche a quelle riferite alle procedure di liquidazione controllata, rimanendo tuttavia invariata la disciplina ivi già prevista, che attribuisce al debitore il diritto a conseguire l’esdebitazione “decorsi tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente”. L’art. 281, comma 1, concernente le sole esdebitazioni relative alle procedure giudiziali, ha subito, invece, una duplice modifica. Innanzitutto,

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		<i>è stata introdotta la previsione secondo cui il tribunale dichiara “su istanza del debitore” – sempre contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura e sentiti gli organi della stessa – l’inesigibilità nei confronti del medesimo dei debiti concorsuali non soddisfatti. Inoltre, si è stabilito, al secondo periodo, che l’istanza del debitore deve essere comunicata a cura del curatore ai creditori ammessi al passivo, che possono presentare osservazioni nel termine di 15 giorni. 7.3.– (...) deve ritenersi che la dedotta violazione dell’art. 76 Cost. sia priva di fondamento, ove sia correttamente interpretata la disposizione censurata. Invero, la previsione secondo cui il tribunale dichiara l’esdebitazione, su istanza di parte, “contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura” (...), può e deve essere intesa (...) nel senso di non precludere al debitore la possibilità di presentare domanda di esdebitazione “subito dopo la chiusura della procedura”, come prescritto dall’art. 8, comma 1, lettera a), della legge delega n. 155 del 2017. Sia la disposizione della legge di delega sia quella introdotta dal legislatore delegato, devono, infatti, essere lette alla luce della ratio complessiva della disciplina in esame che, conformemente alla normativa europea sull’esdebitazione, è volta a consentire al debitore “meritevole” di ottenere al più presto, e comunque decorsi tre anni, nell’ambito di un’unica procedura (di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata), la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti. Certamente in armonia con il principio del favor debitoris – di cui sono espressione sia la richiesta dell’unicità della procedura, sia quella di consentire l’esdebitazione in modo sollecito, formulate dal summenzionato art. 21, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2019/1023/UE – è la previsione in base alla quale il debitore che ha presentato l’istanza in corso di procedura ha il diritto di conseguire l’esdebitazione già “al momento della chiusura” della medesima (art. 279, comma 1, cod. crisi d’impresa), se antecedente al decorso di tre anni dall’apertura della stessa. Parimenti in linea con il medesimo favor debitoris risulta anche il criterio direttivo (art. 8, comma 1, lettera a, della legge n. 155 del 2017) che impegnava il legislatore delegato a prevedere la possibilità, per il debitore, di presentare l’istanza di esdebitazione “subito dopo” la chiusura della procedura, sicché a tale previsione</i>

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		deve essere assegnato un ruolo dirimente nell'esegesi della disposizione introdotta dal legislatore delegato. E ciò tanto più in considerazione del fatto che, in assenza di un obbligo per il curatore o il liquidatore di informare il debitore dell'imminente chiusura della procedura, ben può verificarsi che quest'ultima abbia luogo senza che il debitore ne sia informato. Di conseguenza, l'art. 281, comma 1, cod. crisi d'impresa, là dove dispone che il tribunale, su istanza di parte, dichiara inesigibili i crediti concorsuali non soddisfatti, "contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura" (sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità) – e peraltro previa valutazione delle osservazioni presentate dai creditori stessi nel termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'istanza di esdebitazione ad opera del curatore –, va inteso nel senso di fare riferimento a una "contestualità logica" piuttosto che strettamente "cronologica". Ciò consente di affermare che tale contestualità sussiste non solo quando il tribunale, avendo ricevuto l'istanza del debitore prima della conclusione della procedura, provveda all'esdebitazione direttamente con il decreto di chiusura della stessa, ma anche quando, ove l'istanza sia stata presentata "subito dopo" la chiusura, il tribunale pronunci l'esdebitazione con un successivo decreto, all'esito di un sub-procedimento svolto pur sempre nell'ambito della liquidazione giudiziale. L'"unicità della procedura" richiesta dal diritto UE ricorre, infatti, sicuramente quando detta istanza sia presentata prima che il decreto di chiusura acquisti efficacia, secondo quanto dispone l'art. 235, comma 4, cod. crisi d'impresa, ma anche tutte le volte in cui la presentazione della medesima abbia luogo nel periodo di ultrattività degli organi della procedura concorsuale (...). L'interpretazione che si impone al lume del parametro dell'art. 76 Cost., sempre in armonia con il diritto di derivazione europea, garantisce, a un tempo, la maggiore tempestività possibile della esdebitazione (posto che è nell'interesse del debitore formulare l'istanza al più presto) e un'adeguata tutela dei creditori, che comunque non rimangono esposti sine die a una situazione di incertezza. Considerata la delicatezza degli interessi in gioco, resta ovviamente affidato

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		<i>alla valutazione del legislatore, nell'esercizio della sua ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali (ex multis, sentenze n. 146 e n. 76 del 2025), un intervento di riassetto della disciplina in esame, frutto di plurimi e frammentari interventi normativi susseguitisi in un breve lasso di tempo, volto a meglio contemperare, nell'ottica prioritaria del favor debitoris, il pieno esplicarsi del diritto a presentare l'istanza di esdebitazione con l'esigenza dell'individuazione di un lasso temporale più definito, tenendo conto di tutte le possibili implicazioni sistematiche».</i>
Sentenza n. 84 del 2026 del 10 marzo 2026 – 19 maggio 2026 Camera Doc. VII n. 680	Intervento legislativo volto a rideterminare la durata fissa decennale delle misure interdittive e dell'incandidabilità previste per amministratori, sindaci e presidenti di Provincia riconosciuti responsabili del dissesto finanziario dell'ente locale.	«22.– (...) le questioni sono inammissibili, perché, pur a fronte di evidenti criticità, la <i>reductio ad legitimitatem</i> cui ambiscono i rimettenti non può che spettare al legislatore, data la pluralità di soluzioni idonee allo scopo, che implica diversificate scelte di sistema, come testimonia la complessa evoluzione che ha subito la disciplina delle misure interdittive per gli amministratori e i sindaci responsabili del dissesto. 22.1.– Il comma 5 dell'art. 248 t.u. enti locali è stato oggetto di numerose modifiche nel corso degli anni. La versione originaria della disposizione prevedeva che gli amministratori che la Corte dei conti avesse riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni prodotti con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non potessero ricoprire, per un periodo di cinque anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni e organismi pubblici e privati, ove la magistratura contabile, valutate le circostanze e le cause che avevano determinato il dissesto, avesse accertato che questo era diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore era stato riconosciuto responsabile. Successivamente, l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (...) ha esteso la durata della misura interdittiva a dieci anni e ha inserito, fra i soggetti su cui far ricadere le conseguenze del dissesto, laddove ritenuti responsabili, anche i sindaci e i presidenti di provincia, disponendone l'incandidabilità per dieci anni, nonché i membri del collegio dei revisori, vietandone la nomina nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti e organismi agli stessi riconducibili per un periodo fino a dieci anni. Queste norme, in sintesi, limitavano l'accertamento della

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		<i>Corte dei conti ai cinque anni precedenti alla dichiarazione del dissesto, prevedevano una misura interdittiva della durata di cinque anni, poi estesa a dieci, e consideravano rilevanti solo le condotte che potessero qualificarsi come cause dirette della determinazione del dissesto. Di seguito, l'art. 3, comma 1, lettera s), del d.l. n. 174 del 2012, come convertito, oltre a introdurre una specifica disposizione per i revisori contabili, inserendo nell'art. 248 t.u. enti locali il nuovo comma 5-bis, ha aggiunto all'interdizione e all'incandidabilità anche una sanzione pecuniaria, graduabile da un minimo di cinque volte a un massimo di venti volte la retribuzione lorda dovuta al soggetto responsabile al momento della violazione, ha eliminato il limite di indagine ai cinque anni precedenti al dissesto e ha previsto che la responsabilità possa essere riferita anche al semplice fatto di aver contribuito, con condotte commissive o omissive connotate da dolo o colpa grave, alla determinazione del dissesto, e non più, come in precedenza, al solo fatto di aver determinato in modo diretto il predetto evento. Sino all'introduzione della sanzione pecuniaria, dunque, la misura interdittiva costituiva l'unica conseguenza della violazione del precetto contenuto nell'art. 248 t.u. enti locali. Deve poi rilevarsi che, mentre per i componenti gli organi di revisione le misure interdittive sono graduabili in rapporto alla gravità della condotta, nei confronti degli amministratori, dei sindaci e dei presidenti di provincia esse sono stabilite in misura fissa. Il descritto sistema sanzionatorio a carico di amministratori, sindaci e presidenti di provincia previsto dal censurato comma 5 dell'art. 248 t.u. enti locali, peraltro, è coevo al più ampio disegno di riforma che ha visto la luce con il d.lgs. n. 235 del 2012, emanato a breve distanza di tempo rispetto al richiamato d.l. n. 174 del 2012, come convertito. Da ultimo, il già citato art. 8, comma 7, del d.l. n. 25 del 2025, come convertito, ha aggiunto un ultimo periodo al comma 5 dell'art. 248 t.u. enti locali, ai sensi del quale "le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo del presente comma non si applicano agli amministratori che, nei soli casi in cui la responsabilità sia attribuita per colpa grave, abbiano adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 243-bis, entro due anni dall'insediamento del loro primo mandato e a</i>

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		<i>seguito di delibera della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 148-bis, comma 3, di accertamento di gravi irregolarità o criticità relative agli esercizi precedenti l'elezione". È stato altresì modificato, con il medesimo d.l. n. 25 del 2025, come convertito, il primo periodo del censurato comma 5, ai sensi del quale le misure de quibus ora si applicano anche qualora la responsabilità sia accertata "con provvedimento non definitivo" e non più "anche in primo grado", come previsto in precedenza. Complessivamente, dunque, i descritti interventi normativi hanno progressivamente inasprito la disciplina sanzionatoria connessa al dissesto finanziario dell'ente locale: hanno ampliato il novero dei destinatari delle sanzioni, facendo menzione, a fianco degli amministratori, anche dei sindaci e dei presidenti di provincia, per i quali è stata aggiunta la misura dell'incandidabilità; le misure interdittive sono state aggravate, mediante il raddoppio della durata fissa (da cinque a dieci anni); a esse è stata aggiunta una sanzione pecuniaria, commisurata alla retribuzione mensile del soggetto riconosciuto responsabile e modulabile in relazione al grado di responsabilità; sono stati ampliati, altresì, i presupposti applicativi delle sanzioni, con l'eliminazione della limitazione della responsabilità alle condotte poste in essere nei cinque anni precedenti il dissesto, e con l'attribuzione di rilievo anche alle condotte che abbiano contribuito alla verifica di tale evento, e non più soltanto a quelle che lo abbiano determinato. 22.2.– I giudici rimettenti lamentano il difetto di ragionevolezza e di proporzionalità della misura interdittiva fissa prevista dalla norma censurata, a fronte della molteplicità e della notevole varietà delle condotte potenzialmente idonee a contribuire al dissesto. Con riferimento ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, questa Corte, in numerose occasioni, ha posto tali principi – anche in relazione a misure delle quali veniva espressamente negata la natura "punitiva" (come nel caso deciso con la sentenza n. 22 del 2018) – a fondamento di dichiarazioni di illegittimità costituzionale di automatismi sanzionatori, ritenuti non conformi ai principi in questione, proprio perché essi postulano "l'adeguatezza della sanzione al caso concreto"; adeguatezza che 'non può essere raggiunta se non attraverso la concreta valutazione degli specifici comportamenti messi in atto nella commissione</i>

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		dell'illecito' (sentenza n. 161 del 2018; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 268 del 2016 e n. 170 del 2015)" (sentenza n. 112 del 2019). Il principio di proporzionalità della sanzione (...) possiede "potenzialità applicative che eccedono l'orizzonte degli automatismi legislativi", risultando applicabile anche alla materia delle sanzioni amministrative, rispetto alla quale esso trova la sua base costituzionale nel combinato disposto non – come in materia penale – degli artt. 3 e 27 Cost., bensì dell'art. 3 Cost. e delle norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione. (...) [...]. La fissità del trattamento sanzionatorio impedisce di tener conto della diversa gravità concreta dei singoli illeciti, che è in funzione dell'ampiezza non solo del distinto grado della responsabilità sul piano psicologico (dolo o colpa grave), e del tipo di violazione commessa, ma anche della stessa durata dell'incarico o del mandato e dell'effettivo contributo causale al dissesto. La sproporzione della misura emerge anche dal raffronto con la diversa norma, contenuta nel quarto periodo del comma 5 dell'art. 248 t.u. enti locali, che consente di modulare la sanzione pecuniaria in relazione alla concreta gravità della condotta del singolo soggetto ritenuto responsabile. Tuttavia, la <i>reductio ad legitimitatem</i> (...) non può essere operata da questa Corte. Le modalità con cui ciò potrebbe avvenire risultano, infatti, molteplici, nonché espressive di diverse scelte di sistema, rimesse alla discrezionalità del legislatore. In occasione della dichiarazione di illegittimità costituzionale della previsione di una durata fissa della pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa (sentenza n. 222 del 2018) è stato ammesso l'intervento correttivo di questa Corte riguardo alla durata della misura "a condizione che il trattamento sanzionatorio (...) possa essere sostituito sulla base di 'precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo', intesi quali 'soluzioni (sanzionatorie) già esistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta irragionevolezza lamentata' (sentenza n. 236 del 2016)". Nel caso oggi all'esame non è possibile rinvenire un solo punto di riferimento che possa ritenersi costituzionalmente adeguato, ancorché non obbligato. Laddove, infatti, si assumesse a tertium

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		<i>comparationis la norma prevista per i membri del collegio dei revisori dal comma immediatamente successivo dello stesso art. 248 t.u. enti locali, ossia il comma 5-bis – il quale prevede l'interdizione fino a dieci anni – si introdurrebbe per gli amministratori, i sindaci e i presidenti di provincia un trattamento sanzionatorio uguale a quello stabilito per i revisori, soluzione ritenuta non convincente dagli stessi giudici rimettenti, i quali correttamente affermano che la scelta del legislatore di prevedere misure interdittive di durata diversa per gli amministratori, i sindaci e i presidenti di provincia da un lato, e per i revisori dall'altro non può ritenersi di per sé irragionevole, considerato il diverso livello di responsabilità nella gestione dell'ente. Una ulteriore soluzione potrebbe essere quella di stabilire che le misure interdittive abbiano una durata variabile dai cinque ai dieci anni, assumendo come punto di riferimento, ai fini dell'individuazione della durata minima, quanto previsto dall'art. 265 t.u. enti locali, che stabilisce in cinque anni il tempo minimo necessario per il risanamento dell'ente locale, ossia per l'uscita dalla procedura di dissesto, decorrenti da quello in cui viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Nessuna delle soluzioni proposte, tuttavia, si sottrarrebbe al rischio dell'invasione della sfera di discrezionalità riservata al legislatore, posto che in entrambi i casi questa Corte non solo dovrebbe riconsiderare la fissità della misura interdittiva, ma anche attribuire alla Corte dei conti il potere, attualmente limitato alla modulazione della sanzione pecuniaria, di graduarla, una volta accertato il contributo materiale del soggetto alla verifica del dissesto. Fermo restando che la concreta determinazione della gradualità della misura deve essere informata al criterio di proporzionalità, l'ampio ventaglio delle soluzioni possibili comporta, allo stato, l'inammissibilità delle questioni sollevate, dal momento che il rimedio al vulnus riscontrato richiede, quanto meno in prima battuta, “un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del 2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n. 32 del 2021)” (sentenza n. 190 del 2023)” (sentenza n. 183 del 2025)».</i>

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
Sentenza n. 96 del 2026 del 23 marzo 2026 – 5 giugno 2026 Camera Doc. VII n. 690	Invito, rivolto al legislatore, a superare la natura frammentaria e disarmonica del sistema delle incriminazioni relative ai rapporti familiari.	«6.– La giurisprudenza costituzionale è costante nel riconoscere ampi margini di discrezionalità al legislatore con riferimento alle scelte relative al regime di procedibilità dei reati, affermandosi “che – in linea generale – le scelte sanzionatorie del legislatore possono essere sindacate da questa Corte soltanto entro i limiti della manifesta irragionevolezza (ex plurimis, sentenze n. 190 del 2020, n. 155 e n. 40 del 2019, n. 222 del 2018 e n. 236 del 2016); e che tale standard vige – più in particolare – anche rispetto alle scelte relative al regime di procedibilità dei singoli reati (ordinanza n. 178 del 2003 e precedenti ivi citati)” (sentenza n. 248 del 2020). Sotto quest’ultimo versante, si è più volte puntualizzato che il regime di procedibilità – a querela o d’ufficio – presuppone bilanciamenti di interessi delicati e spesso assai complessi; osservando, in particolare, che la scelta su tale regime non deve essere “necessariamente connessa alla maggiore o minore gravità del reato, quale si rivela con la misura della pena (sentenza n. 7 del 1987, ordinanza n. 91 del 2001), potendo correlarsi anche alla particolarità della fattispecie e del bene che con la condotta criminosa venga offeso (ordinanza n. 27 del 1971)”, e che l’opzione per la perseguibilità a querela non discende inevitabilmente dal “carattere disponibile del diritto tutelato dalla norma penale” e dalla “natura meramente privatistica dell’interesse offeso” (sentenza n. 220 del 2015). Inoltre, nel sottolineare la molteplicità delle possibili ragioni sottese alla scelta del legislatore di prevedere la procedibilità a querela per delitti che offendano diritti individuali, si è, altresì, chiarito che esse possono individuarsi “sia in funzione di obiettivi di deflazione processuale, direttamente connessi al principio – di rango costituzionale e convenzionale – della ragionevole durata del processo, sia nell’ottica di favorire soluzioni conciliative e riparatorie, in grado di soddisfare il giusto bisogno di tutela della vittima senza dover necessariamente pervenire all’esito della condanna e dell’infrazione della pena” (ordinanza n. 106 del 2024). Del resto, se pure, in alcune recenti pronunce, si è parlato di “un favor crescente per il regime di procedibilità a querela per i delitti che offendono diritti individuali”, è stato comunque sempre messo in luce che ciò è limitato alle ipotesi in cui “il fatto non sia di particolare gravità e la vittima non versi in condizioni di

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		vulnerabilità, che potrebbero viziare la capacità di decidere liberamente se presentare querela o rimettere la querela già presentata” (ancora ordinanza n. 106 del 2024, ripresa dalla sentenza n. 9 del 2025). (...) 7.– L’art. 570-bis cod. pen. è stato introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21 (...), nell’ambito di un’opera di revisione sistematica dell’ordinamento penale, ispirata al principio della riserva del codice: in tale contesto si inserisce la censurata disposizione. Quest’ultima, rubricata “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”, punisce la condotta del coniuge che “si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”. La disposizione codicistica riproduce, anche se non in modo letterale, le previgenti norme penali contenute nell’art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970 e nell’art. 3 della legge n. 54 del 2006, che venivano, al contempo, abrogate dall’art. 7, comma 1, lettere b) e o), del medesimo d.lgs. n. 21 del 2018. (...) Mediante l’introduzione dell’art. 570-bis cod. pen., il legislatore delegato ha dichiaratamente inteso operare una mera trasposizione delle norme penali speciali all’interno del codice penale, in esecuzione della delega volta a realizzare una tendenziale riconduzione delle varie fattispecie di reato previste da leggi speciali nel corpo normativo del codice. Tale intervento normativo non ha inciso sul regime di procedibilità d’ufficio dei reati previsti dalla normativa speciale e poi confluiti nell’art. 570-bis cod. pen. (...) anche nella giurisprudenza costituzionale si è già più volte confermata la correttezza della premessa ermeneutica del rimettente relativa alla perseguibilità officiosa del reato in esame (sentenze n. 220 del 2015 e n. 325 del 1995; ordinanze n. 423 del 1999 e n. 209 del 1997). 8.– Questa Corte, in passato, si è più volte pronunciata proprio sul regime di procedibilità previsto per il reato disciplinato dall’art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970, il cui contenuto (...) è stato ripreso dalla disposizione censurata. (...) 9.– Anche se nei precedenti sopra esaminati questa Corte ha concentrato il proprio scrutinio sulle

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		<i>denunciate disparità di trattamento del reato di cui al più volte citato art. 12-sexies con gli specifici tertium comparationis evocati, di volta in volta, dal giudice rimettente, le argomentazioni in essi sviluppate, alla luce di quanto detto sul rapporto tra il suddetto reato e quello oggetto delle questioni in esame, devono ritenersi trasponibili a quest'ultimo. E ciò vale, in particolare, per l'esplicita esclusione (affermata nella sentenza n. 325 del 1995) della manifesta irragionevolezza della scelta del legislatore nel senso della procedibilità d'ufficio e per la considerazione che, in mancanza di un tertium comparationis idoneo, il ricorso al criterio di ragionevolezza sarebbe stato possibile solo in caso di palese arbitrarietà o manifesta irrazionalità della disciplina normativa, in sé considerata; "valutazione questa che non si attaglia alla scelta di considerare procedibile d'ufficio il reato configurato dalla norma denunciata". 10.– A ciò aggiungasi che, in altra più recente occasione, pronunciandosi sul regime di procedibilità per il reato di sequestro di persona commesso contro il coniuge, questa Corte ha ricondotto la scelta del legislatore di non prevedere, per l'ipotesi aggravata di sequestro di persona, la punibilità a querela della persona offesa quando il fatto è commesso in danno del coniuge ovvero, in via subordinata, del coniuge non più convivente, "alla necessità di tenere conto delle particolari esigenze di tutela della vittima nel contesto di relazioni familiari. Relazioni in cui essa è strutturalmente esposta al rischio di subire pressioni da parte dell'autore del reato o di altri familiari: sia affinché non denunci gli episodi di violenza subiti, sia – e forse soprattutto – affinché ritratti le accuse in un momento successivo" (sentenza n. 9 del 2025). 11.– Alla luce di quanto sin qui esposto, e in sostanziale continuità con la giurisprudenza di questa Corte, le questioni sollevate non sono fondate. 11.1.– Innanzitutto, i reati di cui agli artt. 624 e 625, ultimo comma, cod. pen., evocati a supporto della irragionevolezza della disciplina censurata, stante la loro assoluta eterogeneità percepibile già solo sotto il profilo della diversità dei beni giuridici tutelati, – oltre a non essere idonei a fungere da tertium comparationis (...) – non riescono a far emergere una distonia di sistema tale da assurgere a una manifesta irrazionalità dello stesso, quantomeno nei termini (...) sindacabili da questa Corte. Assume poi</i>

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		<i>carattere particolarmente significativo – idoneo a escludere l'irragionevolezza dell'opzione legislativa per la procedibilità d'ufficio del reato in esame – il contesto familiare in cui si manifestano le relative condotte. In tale contesto, infatti, ben possono verificarsi relazioni in cui si è strutturalmente esposti al rischio di subire pressioni da parte dell'autore del reato o di altri familiari (ancora sentenza n. 9 del 2025), sicché le potenziali condizioni di particolare vulnerabilità della vittima del reato – beneficiaria degli obblighi patrimoniali disposti dall'autorità giudiziaria – ben potrebbero incidere negativamente sulle scelte di quest'ultima in ordine alla presentazione della querela o alla rimessione di una querela già presentata. Né, in senso contrario, assumono carattere dirimente, almeno sotto il profilo della valutazione in termini di non manifesta irragionevolezza della scelta del legislatore, considerazioni relative all'esigenza di favorire il bonario componimento e la riappacificazione tra le parti coinvolte dal delitto legate al contesto familiare nonché al potenziale effetto di incentivazione all'adempimento; considerazioni che presentano, anzi, natura ambivalente, potendo prestarsi semmai a sorreggere ambedue le posizioni controverse. In tal modo, infatti, da un lato, si rischia di sottovalutare possibili specifiche dinamiche di pressione in ambito familiare (...); dall'altro, ben si può, rovesciando la prospettiva, affermare che proprio la procedibilità d'ufficio – che non può genericamente essere ritenuta non conosciuta o conoscibile da parte dei consociati – può rivelarsi strumento più idoneo a incentivare il tempestivo adempimento di obblighi di natura economica imposti dall'autorità giudiziaria. (...) 13.– Infine, questa Corte, nella presente sede, non può che ribadire, in linea con quanto già osservato nella più volte citata sentenza n. 220 del 2015, la natura frammentaria e disarmonica ancora presente nel sistema delle incriminazioni relative ai rapporti familiari, il cui superamento peraltro è rimesso al legislatore».</i>

3.1 La sentenza n. 68 del 2026 in materia di sospensione dell'esecuzione della pena in caso di condanna per il reato di atti sessuali con minorenne con l'attenuante della minore gravità

La Corte, con la sentenza in titolo, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-*quater*, dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), che subordina l'accesso alle misure alternative alla detenzione all'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno, nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di atti sessuali con minorenne, di cui all'art. 609-*quater* c.p., cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di minore gravità.

Al contempo la Corte formula un monito al legislatore ad intervenire prontamente sul fenomeno dei c.d. "liberi sospesi", ovvero i condannati in via definitiva cui sia stata sospesa la pena, ma si trovano in attesa della decisione da parte del tribunale di sorveglianza sull'istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione.

La questione

Il Tribunale di Catanzaro, prima sezione penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera *a*), c.p.p. e dell'art. 4-bis, comma 1-*quater*, dell'ordinamento penitenziario (legge 354/1975). Il combinato disposto delle due norme impedisce al pubblico ministero di disporre la sospensione dell'esecuzione della pena per il delitto di atti sessuali con minorenne, anche quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante della minore gravità del fatto di cui all'art. 609-*quater*, sesto comma, c.p., che comporta la diminuzione della pena fino a due terzi.

La prima disposizione censurata, infatti, stabilisce che il pubblico ministero non può disporre la sospensione dell'esecuzione della pena per i delitti di cui all'art. 4-bis o.p. La seconda disposizione censurata prevede che i benefici di cui al medesimo art. 4-bis, comma 1, possono essere concessi ai detenuti o internati per taluni delitti «solo in caso di valutazione positiva, da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza, dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno».

A parere del giudice *a quo*, l'effetto prodotto dalle due norme si porrebbe in contrasto sia con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto non consente di valutare in concreto se la limitata pericolosità del condannato potrebbe rendere possibile l'accesso a una misura alternativa alla detenzione senza un previo passaggio in carcere, sia con l'art. 27, terzo comma, Cost. in quanto la rigida e automatica preclusione dell'accesso ai

benefici penitenziari, pur a fronte del riconoscimento della minore gravità della condotta, vanificherebbe il finalismo rieducativo della pena.

La decisione della Corte

La Corte, nell'esaminare le questioni sottopostele, ripercorre preliminarmente la propria giurisprudenza riferita alla sospensione dell'esecuzione della pena, definita come «un istituto di favore per i condannati nei cui confronti devono essere eseguite pene detentive brevi, perché ne impedisce l'immediato ingresso in carcere e dà loro modo di richiedere e, se ne sussistono le condizioni, ottenere una misura alternativa alla detenzione» (sentenza n. 90 del 2017). La Corte evidenzia un «tendenziale collegamento della sospensione dell'ordine di esecuzione con i casi di accesso alle misure alternative», collegamento che costituisce «un punto di equilibrio ottimale» (sentenza n. 41 del 2018) che, in linea con i principi di eguaglianza-ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e di rieducazione del condannato di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., evita la frattura dei legami del condannato «con il proprio contesto familiare, sociale e – soprattutto – lavorativo, ostacolandone un percorso di risocializzazione che potrebbe essere già iniziato durante il processo» (sentenza n. 3 del 2023).

È basandosi su tali considerazioni che la Corte ritiene innanzitutto di dover richiamare il legislatore ad intervenire con prontezza per «arginare l'allarmante fenomeno della dilatazione della platea dei liberi sospesi». Il monito, già contenuto nella sentenza n. 176 del 2024, viene con forza ribadito nella sentenza in commento: il fatto che i tribunali di sorveglianza non riescano a fare fronte in tempi ragionevoli alle istanze di accesso a misure alternative presentate da persone condannate in via definitiva la cui pena è stata sospesa «si pone a discapito tanto dell'efficienza della giustizia penale, la quale “non può essere valutata unicamente in rapporto al processo di cognizione, trascurando i tempi di attivazione della fase esecutiva” (sentenza n. 176 del 2024), quanto delle stesse esigenze di sicurezza pubblica, a fronte di situazioni che potrebbero indurre il giudice di sorveglianza a negare l'accesso ai benefici penitenziari, quanto, infine, dei diritti del condannato, che non può essere lungamente lasciato nell'incertezza circa le modalità con cui dovrà scontare la pena».

Tornando all'oggetto della decisione, la Corte ricorda che «appartiene pur sempre alla discrezionalità legislativa selezionare ipotesi di cesura [nel collegamento tra sospensione dell'esecuzione della pena e accesso alle misure alternative alla detenzione (n.d.r.)], quando ragioni ostative appaiano prevalenti», tuttavia quando tali scelte rompono il parallelismo tra possibilità di accesso alle misure alternative alla detenzione e sospensione

dell'esecuzione della pena devono essere sottoposte a uno scrutinio «particolarmente stretto» (sentenza n. 41 del 2018).

Nel caso di specie, le norme censurate, vietando *ex lege* l'accesso alle misure alternative per l'intero primo anno di detenzione, non solo spezzano il tendenziale parallelismo di cui si è detto, ma impediscono altresì, per un lungo periodo di tempo, la valutazione individualizzata da parte del giudice di sorveglianza: valutazione che è funzionale a garantire le finalità rieducative della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.

Per la Corte tali norme sono, innanzitutto, intrinsecamente irragionevoli poiché l'art. 609-*quater* sanziona comportamenti tra loro assai differenziati, che possono compromettere il bene giuridico tutelato in maniera profondamente differente. Proprio al fine di graduare la pena al disvalore di condotte tanto diverse, seppur tutte riconducibili al medesimo delitto, è prevista la circostanza attenuante ad effetto speciale che comporta la diminuzione della pena fino a due terzi. La medesima circostanza attenuante è contemplata all'art. 609-*bis* per il delitto di violenza sessuale, tuttavia, in quest'ultimo caso, l'art. 4-*bis*, comma 1-*quater*, secondo periodo, o.p. espressamente esclude l'applicabilità della previsione dell'osservazione scientifica della personalità per almeno un anno prima di poter ottenere i benefici penitenziari.

Gli artt. 609-*bis* e 609-*quater* c.p. – evidenzia la Corte - «proteggono analoghi beni giuridici costituzionalmente rilevanti» ed in sé la tutela del minore non è idonea a «compensare un trattamento significativamente differenziato, quanto alle modalità di esecuzione della pena, rispetto all'ipotesi di violenza sessuale, in cui la volontà del soggetto passivo del reato è coartata con violenza fisica o psicologica».

Il legislatore – continua la Corte - può pur sempre ritenere che la finalità di rieducazione della pena debba essere diversamente bilanciata, tanto più quando intenda dare particolare protezione a beni giuridici di cui sia titolare il minore, ma quando la scelta legislativa sia manifestamente irragionevole essa determina «un sacrificio del tutto inutile – anche nell'ottica di un'efficace tutela della collettività».

Appare infatti del tutto «irragionevole presumere che il condannato sia sempre e comunque pericoloso a tal punto che sia necessario avviarlo alla pena detentiva in carcere, ma anche rendergli impossibile l'accesso a misure alternative prima di un anno, con una portata limitativa della libertà personale particolarmente e irragionevolmente afflittiva» (sentenza n. 32 del 2020), che potrebbe essere percepita dal condannato come assolutamente sproporzionata rispetto ad un fatto riconosciuto di minore gravità.

A ciò si aggiunga il generale orientamento della Corte ad escludere rigidi automatismi in materia di benefici penitenziari (da ultimo, sentenza n. 24 del 2025).

Alla luce di quanto esposto, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale del solo art. 4-*bis*, comma 1-*quater*, o.p. nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all'art. 609-*quater* del codice penale cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al sesto comma del medesimo articolo.

Spetterà al tribunale di sorveglianza, pertanto, compiere la valutazione individualizzata in ordine alla possibilità, per il condannato per il reato di atti sessuali con minorenne cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità, di ottenere l'accesso alle misure alternative alla detenzione.

3.2 La sentenza n. 71 del 2026 in materia di stabilizzazione dei magistrati onorari

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 71 del 2026 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 29, comma 5, del D.lgs. n. 116 del 2017, in materia di stabilizzazione dei magistrati onorari, per contrasto con gli artt. 24, 111 e 117, primo comma Cost., quest'ultimo in relazione con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (CDFUE), nonché con l'art. 6, par. 1 della CEDU, nella misura in cui fa conseguire al superamento delle procedure valutative funzionali alla loro conferma in servizio la rinuncia ai diritti conferiti dall'Unione europea, quanto alle ferie retribuite, alla previdenza e all'assistenza, riferiti al rapporto onorario pregresso.

Inoltre, la Corte rivolge un monito al legislatore concernente l'individuazione dei criteri per la quantificazione del contenuto economico dei diritti dei magistrati onorari, riconosciuti a livello unionale, per il periodo precedente alla stabilizzazione, con particolare riferimento a quello anteriore alla riforma operata con il D.lgs. n. 116 del 2017. Inoltre, si precisa che, nelle more dell'intervento legislativo, la quantificazione economica dei predetti diritti spetterà al giudice comune.

La questione

Con ordinanza n. 204 del 2025 il Consiglio di Stato sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 5, del D.lgs. n. 116 del 2017, come sostituito dall'art. 1, comma 629, *lett. a*), della L. n. 234 del 2021, relativo alle procedure valutative di conferma dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del predetto D.lgs. n. 116 del 2017. Nello specifico, veniva censurata la previsione per cui la domanda di partecipazione alle suddette procedure valutative comporta, per i magistrati onorari, la rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso.

Il giudice rimettente ha rilevato profili di incostituzionalità con riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 47 della CDFUE e all'art. 6, par. 1 della CEDU.

Secondo il rimettente, l'art. 29, comma 5 del D.lgs. n. 116 del 2017 violerebbe, alla luce dei parametri costituzionali evocati, il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il principio del giusto processo (art. 111 Cost.). In particolare, la violazione di tali principi discenderebbe dal fatto che la norma censurata:

- subordina l'accesso alla procedura di conferma alla rinuncia preventiva e generalizzata a far valere in giudizio diritti e pretese maturati nel corso del rapporto pregresso, comprimendo in maniera eccessiva e sproporzionata il diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. In questo modo,

viene esclusa la possibilità di ottenere tutela giurisdizionale qualora si partecipi ad una procedura valutativa;

- impone, *ex lege*, al privato la scelta tra il perseguire giudizialmente le proprie pretese pregresse ovvero partecipare alla procedura di conferma in servizio, con conseguente tacitazione di ogni rivendicazione passata, anche se oggetto di giudizio pendente;
- altera la parità tra le parti processuali, concedendo un vantaggio ingiustificato alla parte pubblica, ossia al Ministero della giustizia;
- confligge con il diritto dei cittadini, nella fattispecie dei lavoratori, ad un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice, con conseguente pregiudizio delle pretese giuridiche azionate.

Inoltre, l'art. 29, comma 5 del D.lgs. n. 116 del 2017 si porrebbe in contrasto anche con l'art. 117, primo comma Cost., in quanto i parametri sovranazionali interposti, sopra richiamati, garantiscono il diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale ha, in primo luogo, ricostruito i rapporti tra la giurisprudenza costituzionale e quella comunitaria, nonché i rimedi attivabili nelle ipotesi in cui una norma violi, allo stesso tempo, sia la normativa costituzionale che quella unionale. Infatti, inizialmente era stata adottata una visione rigidamente dualistica dei rapporti tra l'ordinamento eurounitario e l'ordinamento nazionale, la quale corrispondeva a una fase in cui il diritto dell'Unione aveva un campo di azione circoscritto alla realizzazione del mercato comune (cfr. sentenze nn. 170 del 1984 e 183 del 1973). Tale visione imponeva ai giudici comuni di verificare, negli ambiti di competenza dell'Unione, la compatibilità della normativa nazionale con il diritto comunitario, previo eventuale rinvio pregiudiziale alla CGUE, e il potere di non applicarla in caso di incompatibilità con disposizioni del diritto unionale con effetti diretti. La Corte costituzionale, invece, assumeva il ruolo di "difensore dell'identità costituzionale" attraverso lo strumento dei "controlimiti". Tuttavia, il progressivo ampliamento dell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, che ha ricompreso anche una parte considerevole della materia costituzionale, ha inevitabilmente modificato la relazione tra i due ordinamenti. A tal proposito, la stessa Corte costituzionale ha progressivamente riconosciuto la propria competenza a conoscere anche dei contrasti tra la norma interna e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, "in ragione del suo contenuto di impronta tipicamente costituzionale" (cfr. sentenza n. 269 del 2017). Mediante tale riconoscimento e grazie al mutato contesto normativo, viene attribuita al giudice comune la scelta se disapplicare la norma interna, previo eventuale rinvio pregiudiziale

alla Corte di giustizia, ovvero sollevare una questione di legittimità costituzionale, quando ricorre un duplice conflitto con la CDFUE e con la Costituzione. L'attuale assetto delle relazioni tra i sistemi, pertanto, è improntato a un concorso di rimedi, destinato ad assicurare la piena effettività del diritto dell'Unione e a escludere ogni preclusione. Pertanto, spetterà al giudice comune scegliere il rimedio più appropriato per il singolo caso concreto. La Corte, inoltre, ha precisato che il rinvio pregiudiziale potrà essere proposto anche dagli stessi giudici costituzionali, investiti della questione di legittimità costituzionale, allorché esistano dei dubbi sull'interpretazione del diritto dell'Unione (cfr. sentenza n. 210 del 2024). In conclusione, in presenza di sistemi giuridici che non sono più rigidamente separati, ma sono integrati e interdipendenti, per assicurarne il corretto funzionamento occorre dare la più ampia applicazione al principio di leale collaborazione, riconosciuto sia dal diritto dell'Unione sia dal nostro diritto costituzionale.

Ciò premesso, i giudici costituzionali hanno, poi, compiuto un'attenta analisi circa la ricostruzione della figura del magistrato onorario alla stregua sia del quadro normativo costituzionale nazionale, e sia dei principi sovranazionali, elaborati dalla giurisprudenza europea.

Per quanto concerne il quadro costituzionale, i giudici hanno richiamato quanto prescritto dall'art. 106 Cost., che delinea il modello di riferimento per l'esercizio delle funzioni giudiziarie ordinarie. Nello specifico, si prevede che le funzioni giudiziarie affidate alla magistratura ordinaria sono, di regola, esercitate dai magistrati togati, assunti quali lavoratori dipendenti mediante pubblico concorso, che svolgono la propria attività professionale in via esclusiva e senza "aprioristiche" limitazioni di materia. Allo stesso tempo, l'ordinamento prevede la figura dei magistrati onorari, non assunti tramite pubblico concorso, ai quali può essere affidata solo la giustizia "minore" (in termini di livello di complessità), e che svolgono l'attività magistratuale in via occasionale e concorrente.

Dalle considerazioni appena svolte, emerge come il quadro normativo costituzionale escluda l'equiparazione tra le due figure magistratuali, le quali non godono del medesimo *status* giuridico ed economico, pena la lesione dei principi fondamentali di eguaglianza e di accesso tramite concorso pubblico alla carriera da magistrato, che, a sua volta, integra il fondamentale principio dell'indipendenza della magistratura (cfr. sentenza n. 41 del 2021).

Con riferimento, invece, al contesto unionale, la Corte ha riportato l'orientamento espresso dalla CGUE in diverse pronunce (cfr. sent. CGUE "UX", "PG", "Peigli", "M.M.", "Pelavi") circa la riconducibilità dei magistrati onorari all'interno della nozione di lavoratore subordinato secondo il diritto UE.

Nello specifico, sono stati evidenziati i seguenti profili: a) ai fini della riconducibilità alla nozione europea di "lavoratore" non rileva la qualifica

della magistratura come “onoraria”, ma occorre verificare se il magistrato onorario abbia di fatto svolto prestazioni “reali ed effettive, che non sono né puramente marginali né accessorie, e per le quali percepisce indennità aventi carattere remunerativo”; b) l’assoggettamento a tabelle che regolano l’organizzazione del lavoro, l’obbligo di reperibilità e la responsabilità disciplinare sono indici sintomatici dell’esistenza di un rapporto di lavoro; c) in presenza di un rapporto di lavoro come individuato ai punti che precedono (*sub a*) e b)) il magistrato onorario ha diritto alle ferie retribuite, nonché a un trattamento previdenziale e assistenziale; d) le condizioni di impiego dei magistrati onorari che siano lavoratori nel senso sopra precisato non deve essere il medesimo dei magistrati professionali, che sono assunti come categoria “comparabile” ai soli fini del principio di non discriminazione; e) è legittima la differenziazione di trattamento e di regime giuridico tra i magistrati professionali e i magistrati onorari, in ragione del fatto che i primi svolgono mansioni di maggiore complessità e sono assunti mediante concorso pubblico; f) la stabilizzazione dei magistrati onorari non rappresenta una misura obbligatoria per sanzionare, in maniera efficace e dissuasiva, la reiterazione abusiva dei contratti a termine. Inoltre, la stabilizzazione non può essere subordinata alla rinuncia generalizzata dei diritti pregressi.

Ciò premesso, la Corte ha rilevato come per far fronte alla sempre crescente mole di lavoro gravante sulla funzione giurisdizionale e all’esigenza di garantire una giustizia celere ed efficace, da un lato, i compiti e le funzioni dei magistrati onorari sono stati ampliati, e, dall’altro lato, sono stati più volte prorogati i contratti dei magistrati onorari e gli stessi sono stati impiegati in maniera tutt’altro che occasionale.

Per risolvere questa situazione di incertezza a partire dalla riforma del 2017 e, poi, con ulteriori interventi di modifica, il legislatore ha proceduto a stabilizzare la figura del magistrato onorario. Tuttavia, la Corte ha evidenziato come l’art. 29, comma 5 del D.lgs. n. 116 del 2017, nel disporre la rinuncia generalizzata alle pretese nascenti dal rapporto pregresso quale contropartita *ex lege* della stabilizzazione dei magistrati onorari, introdotta per porre rimedio all’illecito unionale della reiterazione dei loro incarichi, abbia violato il diritto dell’Unione. L’intervento del legislatore, infatti, si è tradotto nella lesione del diritto dei magistrati onorari di agire in giudizio ovvero di proseguire le azioni già intraprese a tutela dei propri diritti.

Pertanto, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma censurata per contrasto con gli artt. 24 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 47 CDFUE, con assorbimento delle restanti censure.

Infine, la pronuncia in esame rivolge al legislatore il monito di intervenire per dettare i criteri idonei per la quantificazione del contenuto economico dei diritti dei magistrati onorari di derivazione unionale per il periodo precedente

alla stabilizzazione, commisurandoli all'attività qualitativa e quantitativa svolta, tenendo conto del fatto che tale attività, di regola, non ha carattere di esclusività. Peraltro, nelle more dell'intervento del legislatore, spetterà al giudice comune definire il contenuto economico dei ricordati diritti unionali alle ferie, all'assistenza e alla previdenza, nel rispetto del quadro costituzionale e di quello europeo.

3.3 La sentenza n. 74 del 2026 in materia di istanza di esdebitazione

La Corte costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 74 del 2026, ha affermato che non è incostituzionale l'art. 281, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, adottato in attuazione della legge di delega 19 ottobre 2017, n. 155), nella parte in cui stabilisce che il tribunale debba pronunciarsi sull'istanza di esdebitazione «contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura», in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Tale espressione, infatti, secondo la Corte, in linea con il prioritario principio del *favor debitoris* e con quello di matrice eurounitaria di “unicità della procedura di liquidazione”, deve essere interpretata nel senso che il rapporto di contestualità fra l'esdebitazione e la chiusura della procedura di liquidazione ricorre non solo quando il tribunale, avendo ricevuto l'istanza del debitore prima della conclusione della procedura, provvede all'esdebitazione direttamente con il decreto di chiusura della stessa (contestualità in senso cronologico), ma anche quando, ove l'istanza sia stata presentata subito dopo la chiusura, il tribunale pronunci l'esdebitazione con un successivo decreto, all'esito di un sub-procedimento svolto pur sempre nell'ambito della liquidazione giudiziale (contestualità in senso logico).

La questione

Alcuni brevi cenni preliminari possono risultare utili ai fini della migliore comprensione della pronuncia.

L'art. 281 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, adottato in attuazione della legge di delega 19 ottobre 2017, n. 155) disciplina il procedimento per ottenere l'esdebitazione del debitore assoggettato ad una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.

L'esdebitazione si risolve in un significativo beneficio per il debitore, liberato da tutti i debiti pregressi e rimasti insoluti all'esito della procedura di liquidazione. Tale istituto, perciò, comportando l'inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, mira a ricollocare utilmente il debitore all'interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni.

Perciò, come già precisato dalla Corte nella precedente sentenza n. 6 del 2024, tale meccanismo, ponendosi nel solco del diritto dell'Unione europea, «sacrifica le residue ragioni creditorie – comportando una responsabilità patrimoniale limitata nel tempo – onde consentire a debitori non immeritevoli una “ripartenza” (il cosiddetto *fresh start*)».

Le condizioni richieste per accedere all'esdebitazione, disciplinate dall'art. 280, sono le seguenti:

- a) il debitore non deve essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- b) non deve aver distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari ovvero fatto ricorso abusivo al credito;
- c) non deve aver ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura, fornendo agli organi preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
- d) non deve aver beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
- e) non deve aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Ai sensi dell'art. 279, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione ovvero, se antecedente, al momento della chiusura della procedura.

Infine, secondo il censurato art. 281, il tribunale, su istanza del debitore, «contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura», sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni necessarie, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.

Così ricostruito il quadro normativo rilevante, secondo il giudice rimettente, dal combinato disposto delle norme illustrate deriverebbe che:

- qualora la procedura di liquidazione giudiziale duri più di tre anni, alla scadenza del triennio il debitore può accedere all'esdebitazione;
- se invece la procedura duri meno di tre anni, l'esdebitazione può essere pronunciata solamente al momento della chiusura della procedura, ossia contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della stessa.

Dunque, il Tribunale di Arezzo, con ordinanza del 26 giugno 2025, solleva una questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 281, ritenendo

che tale articolo, nella parte in cui stabilisce quale termine massimo per la presentazione della domanda di esdebitazione quello della chiusura della procedura di liquidazione giudiziale, confligga con il principio e il criterio direttivo di delega indicato alla lettera a) del comma 1 dell'art. 8 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 – con conseguente violazione dell'art. 76 della Costituzione – che invece prevede per il debitore la possibilità di presentare domanda di esdebitazione anche «subito dopo la chiusura della procedura».

La decisione della Corte

Preliminarmente, la Corte si esprime sull'eccezione di inammissibilità presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri, fondata sul rilievo che non sarebbe possibile addivenire ad una risoluzione della questione costituzionalmente obbligata, poiché è in gioco una scelta – quella dell'individuazione del termine per la presentazione dell'istanza di esdebitazione – riservata alla discrezionalità del legislatore delegato, sicché il sindacato della Corte dovrebbe ritenersi precluso.

Tale eccezione è respinta dalla Corte, sul rilievo che, secondo l'ormai costante giurisprudenza costituzionale, per superare il vaglio di ammissibilità di una questione di legittimità costituzionale la cui risoluzione involga l'esercizio di discrezionalità legislativa, è sufficiente la presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni “costituzionalmente adeguate”, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore e che pertanto siano idonee ad orientare l'operato della Corte; risulta così definitivamente superato il previgente orientamento della Corte secondo cui, invece, in tali casi, a pena di inammissibilità della questione, doveva dimostrarsi il carattere “costituzionalmente obbligato” della soluzione prospettata.

Nel merito, la questione, con una sentenza interpretativa di rigetto, è dichiarata dalla Corte non fondata.

Nello scrutinare le censure sollevate, la Corte ricorda anzitutto che la verifica di conformità della norma delegata rispetto a quella delegante richiede un'indagine sistematica e teleologica per verificare se l'attività del legislatore delegato, nell'esercizio del margine di discrezionalità che gli compete nell'attuazione della delega, si sia inserita in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la *ratio* della norma delegante e mantenendosi comunque nell'alveo delle scelte di fondo operate dalla stessa, senza contrastare con gli indirizzi generali desumibili da questa.

Sul punto, è utile ricordare la formulazione della menzionata lett. a) dell'art. 8 della legge di delega, che attribuisce al legislatore delegato il compito di «prevedere per il debitore la possibilità di presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura e, in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura, al di fuori dei casi di frode o di malafede e purché abbia collaborato con gli organi della procedura».

Il possibile scostamento dalla legge di delega risiedeva, dunque, nel fatto che l'art. 281, ove interpretato in senso strettamente cronologico, avrebbe imposto al debitore di presentare l'istanza prima della chiusura della procedura, eliminando lo spazio temporale successivo alla stessa espressamente previsto dal legislatore delegante. Si sarebbe trattato, pertanto, della previsione di un termine massimo diverso da quello indicato dalla delega. Come si vedrà, la Corte ha tuttavia escluso tale contrasto, interpretando la contestualità richiesta dall'art. 281 in senso logico e non necessariamente cronologico.

In proposito, la Corte chiarisce che la previsione di cui all'art. 281, secondo cui il tribunale dichiara l'esdebitazione, su istanza di parte, «contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura», deve essere interpretata – diversamente da quanto sostenuto dal giudice rimettente – nel senso di non precludere al debitore la possibilità di presentare domanda di esdebitazione «subito dopo la chiusura della procedura», come prescritto dall'art. 8, comma 1, lettera a), della legge delega n. 155 del 2017.

Ne consegue che il rapporto di contestualità fra l'esdebitazione e la chiusura della procedura di liquidazione ricorre non solo quando il tribunale, avendo ricevuto l'istanza del debitore prima della conclusione della procedura, provvede all'esdebitazione direttamente con il decreto di chiusura della stessa (contestualità in senso cronologico), ma anche quando, ove l'istanza sia stata presentata subito dopo la chiusura, il tribunale pronunci l'esdebitazione con un successivo decreto, all'esito di un sub-procedimento svolto pur sempre nell'ambito della liquidazione giudiziale (contestualità in senso logico).

Tale interpretazione, infatti, consente di assicurare, in linea con il principio del *favor debitoris*, sia la maggiore tempestività dell'esdebitazione (essendo nell'interesse del debitore presentare la relativa istanza al più presto), sia un'adequata tutela dei creditori, che in tal modo non rimangono esposti ad una situazione di incertezza.

Peraltro, chiarisce la Corte, la soluzione prospettata è pienamente rispettosa del principio di matrice eurolunitaria di unicità della procedura di

liquidazione: tale principio, infatti, può ritenersi osservato non solo quando l'istanza di esdebitazione sia presentata prima che il decreto di chiusura acquisti efficacia, ma anche tutte le volte in cui la presentazione della medesima abbia luogo nel periodo di ultrattività degli organi della procedura concorsuale.

Nell'ultima parte della pronuncia, infine, la Corte rivolge un monito al legislatore ordinario, invitandolo a meglio temperare, sempre mantenendosi nell'ottica prioritaria del *favor debitoris*, da una parte, il pieno esplicarsi del diritto del debitore a presentare l'istanza di esdebitazione e, dall'altra, la necessità di individuare un lasso temporale più definito nell'ambito del quale il menzionato sub-procedimento potrebbe svolgersi.

3.4 La sentenza n. 84 del 2026 in materia di durata delle misure interdittive e dell'incandidabilità degli amministratori locali responsabili del dissesto finanziario dell'ente

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 84 del 2026, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 248, comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL). Le questioni sono state sollevate, in riferimento agli articoli 3, 51, 54 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, in quanto tali disposizioni prevedono, in misura fissa e non graduabile, la durata decennale delle misure interdittive e dell'incandidabilità a carico degli amministratori, dei sindaci e dei presidenti di provincia riconosciuti responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al dissesto finanziario dell'ente locale. Pur riscontrando evidenti criticità nella disciplina censurata, la Corte costituzionale ha ritenuto che la *reductio ad legitimitatem* invocata dai giudici rimettenti spetti al legislatore, data la pluralità di soluzioni idonee allo scopo, implicanti diversificate scelte di sistema.

La questione

La Corte dei conti, con due ordinanze di analogo tenore, adottate nell'ambito di giudizi di responsabilità sanzionatoria relativi al dissesto dei Comuni di Castrovillari e di Cosenza, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 248, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL).

Tale norma dispone, nei primi tre periodi, che gli amministratori riconosciuti responsabili dalla Corte dei conti di aver contribuito, con condotte dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni e organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili delle medesime condotte non sono, inoltre, candidabili per dieci anni alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali e provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo, e non possono ricoprire, per lo stesso periodo, la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Il comma 5, al quarto periodo, prevede, invece, una sanzione pecuniaria modulabile, da un minimo di cinque a un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al soggetto responsabile al momento della

violazione, mentre il successivo comma 5-*bis* stabilisce per i componenti del collegio dei revisori dei conti una misura interdittiva di durata graduabile, fino a dieci anni. Da ultimo, l'articolo 8, comma 7, del decreto-legge n. 25 del 2025 ha aggiunto un ultimo periodo al comma 5, che esclude l'applicazione delle misure interdittive e dell'incandidabilità nei confronti degli amministratori i quali, nei soli casi di responsabilità per colpa grave, abbiano adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei conti entro due anni dall'insediamento del primo mandato.

Ciò posto, la Corte dei conti ha sollevato questioni di legittimità costituzionale della già citata disposizione in riferimento agli articoli 3, 51, 54 e 97 della Costituzione, lamentando, in estrema sintesi, l'impossibilità di modulare la durata delle misure interdittive e dell'incandidabilità. In particolare:

- la previsione di un termine fisso decennale, automatico e non graduabile, violerebbe i principi di ragionevolezza, proporzionalità e uguaglianza sostanziale (articolo 3 della Costituzione), ponendosi in tensione con il diritto di elettorato passivo (articolo 51), con il principio dello svolgimento delle funzioni pubbliche con disciplina e onore (articolo 54) e con quello di buon andamento e imparzialità (articolo 97), poiché assimila situazioni profondamente diverse, equiparando condotte dolose, gravi e protratte nel tempo, a condotte colpose marginali o episodiche, magari risalenti a consiliazioni lontane o prive di diretto impatto causale;
- il raffronto con altri modelli sanzionatori evidenzerebbe un'irragionevole assimilazione di fattispecie diverse: nello specifico, con l'articolo 143, comma 11, del TUEL che prevede, per le infiltrazioni mafiose, l'incandidabilità per due soli turni elettorali e previa dichiarazione con provvedimento definitivo, nonché con gli articoli 10 e 15, comma 3, del decreto legislativo n. 235 del 2012 che prevedono rispettivamente l'incandidabilità a fronte di condanne penali e il riacquisto del diritto mediante riabilitazione;
- la disposizione sarebbe, infine, priva di coerenza interna, poiché, pur vietando agli amministratori di assumere incarichi di assessore, di revisore dei conti o di rappresentante presso altri enti, non preclude loro la candidatura a sindaco, ossia alla funzione più incisiva e determinante nella gestione dell'ente locale.

La decisione della Corte

Nel merito, la Corte, pur dichiarando inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate, ha riconosciuto le evidenti criticità che connotano le disposizioni oggetto di doglianza. Richiamata la propria giurisprudenza in materia di automatismi sanzionatori - secondo cui i principi di ragionevolezza e proporzionalità postulano l'adequatezza della sanzione al

caso concreto, la quale può essere garantita soltanto attraverso la concreta valutazione degli specifici comportamenti (cfr. sentenze n. 112 del 2019, n. 161 del 2018, n. 22 del 2018) -, la Corte ha ribadito che il principio di proporzionalità vige anche per le sanzioni amministrative, trovando in tale ambito il proprio fondamento nel combinato disposto dell'articolo 3 della Costituzione e delle norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione: correttamente, dunque, - ad avviso della Corte - i giudici rimettenti lo hanno individuato nel combinato disposto degli articoli 3 e 51 della Costituzione, incidendo la misura interdittiva sul diritto di elettorato passivo.

La fissità del trattamento sanzionatorio, osserva la Corte, non consente di assumere in concreto la differente gravità dei singoli illeciti, che discende non solo dal grado della responsabilità sul piano soggettivo (dolo o colpa grave) e dal tipo di violazione commessa, ma anche dalla durata dell'incarico o del mandato e dall'effettivo contributo causale al dissesto. La sproporzione si evince, tra l'altro, dal raffronto con l'articolo 248, comma 5, quarto periodo, del TUEL, nel quale si prevede una sanzione pecuniaria graduata in relazione alla concreta gravità della condotta.

Nondimeno, la Corte ha precisato di non poter procedere essa stessa, nel caso di specie, a una *reductio ad legitimitatem*, spettando al legislatore la scelta tra le molteplici soluzioni astrattamente idonee allo scopo, tutte espressive di diverse opzioni di sistema. È proprio la Corte, infatti, ad aver ammesso il proprio intervento correttivo alla sola condizione “che il trattamento sanzionatorio [...] possa essere sostituito sulla base di “precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo”, intesi quali “soluzioni [sanzionatorie] già esistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta irragionevolezza lamentata” (sentenze n. 222 del 2018 e n. 236 del 2016)”. Per contro, nella fattispecie *de qua*, non è possibile rinvenire un solo punto di riferimento che possa ritenersi costituzionalmente adeguato, ancorché non obbligato. Tale, infatti, non è il comma 5-bis del medesimo articolo 248 del TUEL, relativo ai revisori dei conti, la cui assunzione a *tertium comparationis* implicherebbe un trattamento identico per soggetti dai ruoli diversi; né lo è l'articolo 265 del TUEL, che individua in cinque anni il tempo minimo necessario per il risanamento dell'ente e potrebbe, in ipotesi, offrire il limite minimo di una durata variabile tra cinque e dieci anni. In entrambi i casi, dunque, la Corte non dovrebbe soltanto rimuovere la fissità della misura interdittiva, ma anche attribuire al giudice contabile un potere di graduazione, oggi circoscritto alla sola sanzione pecuniaria, così invadendo la sfera di discrezionalità riservata al legislatore.

Per tali ragioni, la Corte ha dichiarato, allo stato, l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, atteso che la pluralità delle soluzioni astrattamente idonee, espressive di diverse scelte di sistema, impone che il rimedio al *vulnus* riscontrato passi, almeno in prima istanza, per “un

intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo rimesse alla discrezionalità del legislatore” (cfr. sentenza n. 183 del 2025). La Corte, al tempo stesso, ha specificato che la concreta graduazione della misura interdittiva deve essere conforme criterio di proporzionalità.

3.5 La sentenza n. 96 del 2026 in materia di procedibilità d'ufficio per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 96/2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 570-bis c.p. inerenti al regime di procedibilità. La decisione ribadisce che la procedibilità d'ufficio non è manifestamente irragionevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore volta a garantire la tutela di soggetti in stato di vulnerabilità all'interno di dinamiche familiari conflittuali, dove il rischio di pressioni per la remissione della querela è strutturale. Sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, la Consulta ha escluso la violazione dell'art. 3 Cost., evidenziando l'eterogeneità tra la violazione degli obblighi assistenziali e i reati contro il patrimonio (artt. 624-625 c.p.) o l'inosservanza di provvedimenti giudiziali (art. 388 c.p.), stante la diversa natura dei beni giuridici tutelati. Infine, è stato chiarito che la finalità rieducativa della pena (art. 27, comma 3, Cost.) non è subordinata alla sussistenza di una "volontà punitiva" della persona offesa, poiché la sanzione mantiene la sua funzione indipendentemente dal venir meno dell'interesse privato alla punizione. Al tempo stesso, la Corte ha rivolto un monito al legislatore volto al superamento della natura frammentaria e disarmonica del sistema delle incriminazioni relative ai rapporti familiari.

La questione

Il Tribunale ordinario di Varese, con l'ordinanza del 23 settembre 2025, ha sollevato un'articolata questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 570-bis del codice penale, focalizzando la propria censura sulla mancata previsione della procedibilità a querela della persona offesa per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in ambito di separazione o scioglimento del matrimonio. Tale questione è sorta nel corso di un procedimento penale relativo all'omessa corresponsione di un assegno di mantenimento di 1.000 euro mensili in favore del coniuge separato, fattispecie nella quale la persona offesa aveva formalizzato la remissione della querela, atto che tuttavia risultava improduttivo di effetti estintivi a causa del vigente regime di procedibilità d'ufficio.

Il giudice rimettente ha prospettato una violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della manifesta irrazionalità e della disparità di trattamento, evidenziando come altre fattispecie criminose di analoga matrice patrimoniale siano assoggettate a un regime di perseguibilità più mite. In particolare, l'ordinanza ha posto l'accento sulla comparazione con i reati di furto e furto pluriaggravato commessi in danno del coniuge legalmente separato i quali, nonostante siano sanzionati con pene edittali sensibilmente

più elevate, sono punibili solo a querela di parte ai sensi dell'art. 649 c.p.. Secondo tale tesi, la coincidenza dell'oggetto materiale (beni patrimoniali) e della qualità soggettiva delle parti coinvolte renderebbe ingiustificato il mantenimento della procedibilità d'ufficio per l'art. 570-bis c.p., che si limita a sanzionare l'inottemperanza a obblighi di natura economica.

L'argomentazione del Tribunale di Varese ha inoltre contestato che la natura pubblicistica del credito o la violazione di un provvedimento giudiziale possano giustificare la perseguibilità automatica. A sostegno di ciò, è stato richiamato l'art. 388 c.p., il quale prevede la procedibilità a querela per l'inosservanza dolosa di provvedimenti del giudice, dimostrando che l'ordinamento già ammette la disponibilità della tutela penale anche a fronte della lesione dell'autorità giudiziaria. Parallelamente, è stato osservato che l'assegno di mantenimento tra coniugi separati non assolve a una funzione meramente assistenziale legata ai bisogni primari, ma è volto a preservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, assumendo quindi una connotazione squisitamente privatistica.

Un ulteriore profilo di doglianza ha riguardato l'asserita inidoneità del regime d'ufficio a fungere da efficace stimolo all'adempimento, sostenendo invece che la procedibilità a querela costituirebbe un incentivo più concreto per la composizione stragiudiziale del conflitto. Il rimettente ha argomentato che la possibilità per la vittima di condizionare la punibilità del reo attraverso la querela o la sua successiva remissione favorirebbe l'attivazione di condotte riparatorie ai sensi dell'art. 162-ter c.p., garantendo al creditore un ristoro economico più rapido ed effettivo rispetto alla prospettiva di una condanna penale ineluttabile.

Infine, la questione è stata estesa alla violazione del principio della finalità rieducativa della pena sancito dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione. Il giudice rimettente ha evidenziato come l'irrogazione di una sanzione penale in assenza di una volontà punitiva da parte della vittima, o addirittura in presenza di un intervenuto ristoro del danno accettato dalla stessa, possa essere percepita dal reo e dalla collettività come una sanzione ingiusta e priva di senso, compromettendo così il percorso di risocializzazione del condannato e l'equilibrio delle relazioni familiari residue.

La decisione della Corte

Il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 96 del 2026, ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'art. 570-bis c.p., confermando la piena legittimità del regime di procedibilità d'ufficio per le violazioni degli obblighi di assistenza familiare. I giudici hanno anzitutto ribadito il principio consolidato secondo cui la determinazione del regime di perseguibilità dei reati rientra nell'ampia discrezionalità del legislatore, la quale può essere oggetto di censura costituzionale esclusivamente laddove le

scelte sanzionatorie risultino inficiate da una manifesta irragionevolezza. In tal senso, la Consulta ha chiarito che l'opzione per la procedibilità d'ufficio non deve essere necessariamente vincolata alla gravità edittale della pena, potendo invece riflettere la peculiare natura del bene giuridico tutelato e le specifiche modalità con cui la condotta criminosa offende l'interesse protetto.

Uno dei pilastri della decisione risiede nella constatazione dell'eterogeneità delle fattispecie poste a confronto dal giudice rimettente, negando che i delitti contro il patrimonio o l'inosservanza di provvedimenti giudiziali ex art. 388 c.p. possano costituire validi *tertia comparationis*. La Corte ha evidenziato come l'art. 570-bis c.p. sia volto a presidiare la solidarietà familiare e i mezzi di sussistenza in contesti di disgregazione del nucleo, ambiti in cui la vittima versa spesso in una condizione di vulnerabilità strutturale. Proprio tale fragilità giustifica la sottrazione della punibilità alla disponibilità della persona offesa, prevenendo il rischio che quest'ultima possa subire pressioni esterne o condizionamenti volti a indurla a non sporgere denuncia o a rimettere una querela già presentata.

Sotto il profilo dell'efficacia del precetto penale, la sentenza ha ribaltato la tesi del rimettente, sostenendo che la perseguibilità automatica funga da incentivo all'adempimento tempestivo degli obblighi economici, poiché la certezza dell'attivazione dell'azione penale prescinde dalla volontà o dal timore della vittima. Infine, con riferimento al parametro dell'art. 27, terzo comma, Cost., la Consulta ha precisato che la finalità rieducativa della pena è del tutto autonoma rispetto alla sussistenza di una "volontà punitiva" della persona offesa. La sanzione penale mantiene infatti la sua funzione pubblicistica di reintegrazione dell'ordine giuridico violato anche qualora l'interesse privato alla punizione sia venuto meno, restando il superamento delle residue asimmetrie del sistema delle incriminazioni familiari un compito affidato esclusivamente alla politica legislativa

4. ALTRE PRONUNCE DI INTERESSE

4.1. La sentenza n. 47 del 2026 in materia di intercettazioni ambientali e guarentigie parlamentari ex art. 68 Cost.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 47 del 2026, ha dichiarato non fondato il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, affermando che spettava alla Procura e al GIP del medesimo Tribunale richiedere, disporre ed effettuare le intercettazioni ambientali autorizzate con i decreti del 12 aprile 2019 e del 1° agosto 2019, nell'ambito di un procedimento penale a carico di un deputato regionale, nei locali in uso a quest'ultimo e che ospitavano anche la sede della segreteria politica di una senatrice della XVIII legislatura.

La pronuncia affronta il tema della guarentigia di cui all'art. 68, terzo comma, Cost. rispetto alle intercettazioni tra presenti disposte in un luogo protetto dall'art. 614 c.p. e chiarisce la distinzione tra intercettazioni «dirette», «indirette» e «occasional» del parlamentare.

Le disposizioni oggetto della sentenza

Quanto alle disposizioni che rivestono interesse in relazione alla sentenza in commento, vengono in rilievo l'art. 68, secondo e terzo comma, della Costituzione, nonché le relative disposizioni di attuazione contenute nella legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato).

L'art. 68, secondo comma, Cost. stabilisce che, senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. L'art. 68, terzo comma, Cost. prevede che analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

A livello di legislazione ordinaria, l'art. 4, comma 1, della legge n. 140 del 2003 prevede che, quando occorra eseguire intercettazioni nei confronti di un membro del Parlamento, l'autorità competente debba richiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza. L'art. 6 disciplina, invece, il

diverso regime delle intercettazioni «occasional» o «casuali», prevedendo un'autorizzazione successiva per la loro utilizzazione nei procedimenti a carico del parlamentare.

Si ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha elaborato una tripartizione delle intercettazioni in relazione al parlamentare (sentenze n. 390 del 2007, n. 38 del 2019, n. 157 e n. 227 del 2023, n. 117 del 2024). Le intercettazioni «dirette» sono quelle disposte su utenze o in luoghi riconducibili al parlamentare, per le quali è sempre necessaria l'autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza. Le intercettazioni «indirette» sono quelle disposte su utenze o in luoghi di terzi ma mirate ad acquisire informazioni rilevanti ai fini di un'imputazione penale a carico del parlamentare, parimenti soggette ad autorizzazione preventiva. Le intercettazioni «occasional» sono quelle nelle quali la captazione delle comunicazioni del parlamentare avviene in modo fortuito, soggette al regime dell'autorizzazione successiva di cui all'art. 6 della legge n. 140 del 2003.

I motivi del ricorso

Il conflitto trae origine da un procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania nei confronti di un deputato all'Assemblea regionale siciliana, indagato per fatti di corruzione. L'indagato era convivente di una senatrice della Repubblica, componente del Senato durante la XVIII legislatura.

Entrambi utilizzavano, sulla base di distinti contratti di comodato, i locali di un'ampia unità immobiliare sita in Catania quale sede delle rispettive segreterie politiche. Il contratto di comodato dell'indagato risaliva al 2013 e non risultava mai essere stato risolto; quello della senatrice era stato stipulato nell'ottobre 2018.

Nell'ambito delle indagini, la Procura ha chiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale di Catania, con decreto del 12 aprile 2019, l'autorizzazione ad effettuare intercettazioni tra presenti all'interno della stanza-ufficio in uso all'indagato. Nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019, la polizia giudiziaria ha effettuato l'accesso nell'immobile per installare le microspie, individuando, sulla base di indici esteriori (documentazione cartacea, oggetti personali, fotografie), tre locali in uso esclusivo all'indagato. Gli operanti hanno altresì individuato l'ufficio in uso alla senatrice, che non è stato interessato da alcuna operazione. Con un secondo decreto del 1° agosto 2019, il GIP ha autorizzato l'estensione delle intercettazioni anche agli ulteriori due locali individuati come pertinenti all'indagato.

Nell'arco di oltre quindici mesi di attività di intercettazione, la voce della senatrice è stata registrata soltanto in otto occasioni, a fronte di un numero elevatissimo di conversazioni dell'indagato. Nessuno dei dialoghi intercettati che coinvolgevano la parlamentare è stato utilizzato nel procedimento.

Il Senato della Repubblica, con deliberazione del 4 dicembre 2024, su proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, lamentando la violazione dell'art. 68, secondo e terzo comma, Cost., e articolando la propria doglianza su tre profili.

In primo luogo, il Senato ha sostenuto che le intercettazioni avrebbero dovuto qualificarsi come «dirette» nei confronti della senatrice, in quanto disposte in un immobile adibito a sua segreteria politica e a lei riconducibile in virtù del contratto di comodato. Secondo il ricorrente, le intercettazioni di luoghi frequentati da un parlamentare devono considerarsi dirette anche nei suoi confronti e necessitano pertanto della previa autorizzazione della Camera di appartenenza.

In subordine, il Senato ha argomentato che le intercettazioni fossero quantomeno «indirette», posto che il rapporto di convivenza tra la senatrice e l'indagato, nonché la loro compresenza abituale nei medesimi locali, rendevano la captazione delle conversazioni della parlamentare non solo prevedibile, ma altamente probabile.

Infine, il Senato ha lamentato la violazione dell'art. 68, secondo comma, Cost., sostenendo che l'accesso della polizia giudiziaria nell'immobile per l'installazione delle microspie avrebbe integrato una perquisizione domiciliare a danno della senatrice, traducendosi in un'intrusione nel suo domicilio con attività di ispezione e documentazione dei luoghi.

Si è costituita la Procura della Repubblica di Catania, chiedendo dichiararsi la non fondatezza del ricorso. È inoltre intervenuta la Camera dei deputati a sostegno delle ragioni del Senato.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte ha dichiarato non fondato il ricorso del Senato, affrontando analiticamente i tre profili di doglianza.

In via preliminare, la sentenza ha ribadito la costante giurisprudenza (sentenze n. 390 del 2007, n. 38 del 2019, n. 170 del 2023, n. 117 del 2024; ordinanza n. 129 del 2020) secondo cui la garanzia di cui all'art. 68 Cost. è volta a salvaguardare le funzioni parlamentari, impedendo che l'ascolto di colloqui riservati da parte dell'autorità giudiziaria possa incidere indebitamente sullo svolgimento del mandato elettivo, e non già a tutelare la riservatezza delle comunicazioni del parlamentare in quanto tale, protetta al pari di ogni altro cittadino dall'art. 15 Cost. Da ciò consegue la necessità di evitare improprie letture estensive delle garanzie parlamentari, che comporterebbero una deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione.

Quanto al primo profilo di doglianza, la Corte ha escluso la natura «diretta» delle intercettazioni nei confronti della senatrice. La sentenza ha

rilevato una differenza fondamentale tra le intercettazioni telefoniche e quelle tra presenti. Mentre il telefono cellulare è ordinariamente utilizzato da una sola persona, un'unità immobiliare è frequentemente sfruttata da più soggetti, il che pone il problema dell'individuazione di ragionevoli limiti all'estensione della garanzia.

Al riguardo, la Corte ha precisato, in particolare, che quando il parlamentare utilizzi una parte soltanto di un'unità immobiliare che ospiti anche altre persone per lo svolgimento di attività estranee all'esercizio della funzione parlamentare, l'intercettazione tra presenti deve ritenersi vietata, in assenza di autorizzazione preventiva, nei locali utilizzati in via esclusiva o quantomeno anche dal parlamentare; non incontra, invece, ostacoli costituzionali rispetto ai locali utilizzati in via esclusiva da altri soggetti. Spetta all'autorità giudiziaria procedente adottare ogni necessaria cautela per individuare con precisione tali locali.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le intercettazioni non fossero qualificabili come dirette nei confronti della senatrice, in quanto richieste e disposte nei soli locali utilizzati dall'indagato quale propria segreteria politica, sulla base di un autonomo titolo di godimento. L'adequatezza delle cautele adottate dalla polizia giudiziaria è stata confermata dalle risultanze delle intercettazioni, che hanno registrato la voce della senatrice in sole otto occasioni nell'arco di oltre quindici mesi.

Quanto al secondo profilo di doglianza, la Corte ha escluso la natura «indiretta» delle intercettazioni. Facendo applicazione delle precisazioni introdotte dalle sentenze n. 227 e n. 157 del 2023, la Corte ha chiarito che il carattere abituale delle conversazioni tra il soggetto indagato e il parlamentare non è di per sé sufficiente a rendere quest'ultimo destinatario di una specifica attività di indagine. La mera prevedibilità dell'interlocuzione non basta, poiché rileva esclusivamente la sussistenza di una strategia investigativa oggettivamente volta ad acquisire elementi di reità a carico del parlamentare. In caso contrario, le intercettazioni sono da qualificarsi come «occasional», soggette al diverso regime dell'autorizzazione successiva di cui all'art. 6 della legge n. 140 del 2003.

La Corte ha osservato che la soluzione opposta, la quale avrebbe imposto l'autorizzazione preventiva in tutti i casi in cui l'intercettazione del parlamentare fosse anche solo prevedibile, finirebbe per sacrificare in modo irragionevole l'interesse dell'ordinamento all'accertamento di reati commessi da soggetti privi delle garanzie parlamentari, allorché questi intrattengano contatti frequenti o di convivenza con un parlamentare, in violazione del principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge penale.

La Corte ha precisato, peraltro, che la tutela del parlamentare resta comunque assicurata sotto un duplice profilo: in prima battuta, dall'obbligo di distruzione dei verbali e delle trascrizioni irrilevanti e, in seconda battuta,

dal meccanismo dell'autorizzazione successiva della Camera di appartenenza per l'eventuale utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti a carico del parlamentare. Resta ferma, inoltre, la possibilità che un'attività di intercettazione legittimamente avviata nei confronti di terzi possa evidenziare, a partire da un certo momento, un mutamento di obiettivi dell'indagine, nel qual caso le captazioni successive devono qualificarsi come «indirette», con conseguente nullità e radicale inutilizzabilità in assenza di autorizzazione preventiva.

Quanto al terzo profilo di doglianza, la Corte ha escluso che l'accesso della polizia giudiziaria per l'installazione delle microspie abbia integrato una perquisizione domiciliare ai sensi dell'art. 68, secondo comma, Cost. La sentenza ha confermato che la segreteria politica rientra nella nozione di «domicilio» ai fini della garanzia parlamentare (sentenza n. 58 del 2004), ma ha rilevato che il concetto di «perquisizione», anche ai sensi della norma costituzionale, evoca un'attività di ricerca di persone o cose correlate alla commissione di un reato, e non qualsiasi accesso non autorizzato in un luogo.

Nel caso di specie, l'ingresso della polizia giudiziaria era stato finalizzato esclusivamente alla collocazione di microspie nel locale individuato come in uso esclusivo all'indagato e non alla ricerca di persone, cose o tracce pertinenti al reato. L'accesso è stato qualificato dalla Corte come attività prodromica strettamente funzionale all'attivazione del mezzo di ricerca della prova debitamente autorizzato dal GIP (in coerenza con Cass., sez. IV pen., n. 47331 del 2005). Ciò segna la differenza essenziale rispetto al precedente della sentenza n. 58 del 2004, nella quale la Procura aveva disposto la perquisizione vera e propria dei locali adibiti a segreteria politica di un parlamentare.

La Corte ha precisato che la legittimità di tale accesso deve essere vagliata sulla scorta della disciplina speciale dell'art. 68, terzo comma, Cost. Rispetto ai luoghi in cui l'intercettazione è in linea di principio consentita, ossia nei locali utilizzati in via esclusiva da persone diverse dal parlamentare, deve riconoscersi anche la legittimità dell'ingresso per installare le microspie in esecuzione di un provvedimento legittimo del GIP. La conclusione vale anche quando, per raggiungere tali locali, sia necessario transitare attraverso spazi usati anche dal parlamentare, purché gli operanti non eccedano rispetto alla finalità dell'accesso.

A ragionare diversamente, come ha osservato la Corte, l'esecuzione di un provvedimento legittimo verrebbe vanificata da un mero ostacolo fattuale, realizzando un'impropria estensione delle garanzie a soggetti non investiti delle funzioni parlamentari.

4.2. La sentenza n. 50 del 2026 in materia di efficacia del giudicato penale assolutorio nel processo tributario

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 50 del 2026, ha confermato la legittimità dell'art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000, sancendo che l'assoluzione penale irrevocabile con formula piena ha efficacia di giudicato nel processo tributario. Attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata, ha però escluso tale vincolo in presenza di presunzioni legali tipiche o quando l'assoluzione derivi da prove inutilizzabili solo nel rito penale. La decisione mira a prevenire giudicati contrastanti e a tutelare il contribuente, preservando l'autonomia del giudice tributario e il dovere di solidarietà economica.

Le disposizioni oggetto della sentenza

Il vaglio di legittimità costituzionale ha interessato l'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera *m*), del d.lgs. n. 87 del 2024, norma che ha sancito l'efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento con formula piena (perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso). La disposizione prevede che tale accertamento faccia stato nel processo tributario quanto ai medesimi fatti materiali oggetto di valutazione, estendendo l'effetto vincolante anche a soggetti terzi, quali enti e società, nell'interesse dei quali ha operato l'autore del reato

I motivi del ricorso

Le Corti di giustizia tributaria di Torino e Roma hanno sollevato questioni di legittimità in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 97, 102 e 111 della Costituzione. In primo luogo i giudici rimettenti lamentavano la lesione del diritto di difesa dell'Agenzia delle entrate (art. 24 Cost.), in quanto l'ente subirebbe gli effetti di un giudicato penale al quale è rimasto estraneo, non potendo intervenire nel processo penale per tutelare il credito fiscale ma solo per il risarcimento del danno.

Secondo i giudici rimettenti, in secondo luogo, la norma introdurrebbe una irragionevole disparità di trattamento (art. 3 Cost.) rispetto all'art. 652 c.p.p., il quale condiziona l'efficacia del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi alla partecipazione del danneggiato al processo penale.

I giudici *a quo* ravvisavano una violazione della parità delle parti (art. 111 Cost.), lamentando che l'automatismo processuale operi esclusivamente in favore del contribuente (assoluzione) e non anche a favore del Fisco in caso di condanna penale.

Da ultimo, la norma lederebbe i principi di capacità contributiva e la funzione giurisdizionale del giudice tributario, inibendogli il potere di valutare autonomamente i fatti materiali in presenza di vizi procedurali penali o diverse regole probatorie

La decisione della Corte costituzionale

La Corte costituzionale, attraverso la sentenza n. 50 del 2026, ha confermato la legittimità costituzionale dell'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, respingendo le censure mosse dalle Corti di giustizia tributaria in merito all'efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario. La decisione si fonda sul riconoscimento di un'ampia discrezionalità del legislatore in materia processuale, finalizzata a perseguire obiettivi di semplificazione, certezza del diritto e coordinamento tra i diversi sistemi giurisdizionali, al fine di evitare che una medesima realtà fenomenica possa essere valutata in modo diametralmente opposto da giudici diversi. Tale scelta legislativa viene letta dalla Consulta come il riflesso di un'evoluzione dei rapporti tra fisco e cittadino, ispirata al passaggio da una visione autoritaria del prelievo a una basata sulla collaborazione e sulla tutela dei diritti fondamentali della persona, tra cui il principio del *ne bis in idem*, volto a evitare il costo e la sofferenza di un secondo giudizio su fatti già accertati in sede dibattimentale.

In merito alla presunta violazione del diritto di difesa dell'Amministrazione finanziaria, la Corte ha chiarito che il credito fiscale riceve un'adeguata tutela nel processo penale tramite l'azione istituzionale del pubblico ministero, il quale si avvale della polizia giudiziaria e della Guardia di finanza per presidiare il dovere inderogabile di solidarietà economica. La decisione evidenzia come l'ordinamento abbia recentemente rafforzato i raccordi informativi tra le Procure e l'Agenzia delle entrate, strutturando il processo penale in modo da incentivare il recupero del tributo attraverso istituti quali la confisca e la non punibilità condizionata all'estinzione del debito tributario. Sotto il profilo dell'uguaglianza, è stata esclusa la comparazione con il regime di cui all'art. 652 c.p.p., osservando che nel settore tributario non viene in gioco la tutela di un diritto individuale al risarcimento, bensì l'interesse generale all'assolvimento degli oneri fiscali, ambito in cui lo Stato non può essere considerato alla stregua di un comune danneggiato privato.

Tuttavia, per garantire la tenuta costituzionale del sistema rispetto ai principi di capacità contributiva e autonomia della giurisdizione tributaria, la Corte ha operato una fondamentale interpretazione costituzionalmente orientata. È stato infatti precisato che l'efficacia vincolante dell'assoluzione non può essere assoluta ma deve cedere in presenza di presunzioni legali tipiche del diritto tributario, qualora il giudice penale non abbia potuto

applicarle a causa del più rigoroso standard probatorio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio". Analogamente, il vincolo del giudicato penale viene meno qualora l'assoluzione sia stata pronunciata esclusivamente a causa dell'inutilizzabilità di elementi probatori che risultino invece pienamente acquisibili e valutabili secondo le specifiche regole del rito tributario. In questo modo, la sentenza assicura un equilibrio che preserva sia la finalità garantista della norma sia la necessità di accertare l'effettiva base imponibile nel rispetto del dovere di concorrere alle spese pubbliche.

4.3. La sentenza n. 58 del 2026 in materia di udienza predibattimentale

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 58 del 2026 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 554-ter c.p.p., introdotto dalla cd. riforma Cartabia (D.lgs. n. 150 del 2022), riguardante i provvedimenti che il giudice può adottare nel corso dell'udienza predibattimentale nei procedimenti in cui l'azione penale è esercitata mediante citazione diretta a giudizio (cfr. art. 550 e ss. c.p.p.). Nello specifico, la predetta disposizione veniva censurata nella parte in cui non prevede che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti l'attività di integrazione probatoria da parte del giudice in sede di udienza preliminare ex art. 422 c.p.p. ovvero, in via subordinata, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove dalle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

Le disposizioni oggetto della sentenza

La disposizione oggetto di censura è costituita dall'art. 554-ter c.p.p., introdotto dall'art. 32, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia). Gli artt. da 554-bis a 554-quinquies, disciplinano l'istituto dell'udienza di comparizione predibattimentale all'interno dei procedimenti in cui l'azione penale viene esercitata dal pubblico ministero mediante citazione diretta a giudizio. In particolare, attraverso l'udienza predibattimentale viene affidato al tribunale il compito di svolgere, in camera di consiglio, una serie di attività preliminari al dibattimento, tra le quali figurano: la possibilità per l'imputato, su sua richiesta, di accedere ad un rito alternativo per la definizione del procedimento; la verifica circa la sussistenza di una causa di proscioglimento che imponga l'immediata definizione del processo; la possibilità per il giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere qualora dagli elementi probatori acquisiti non sia rinvenibile una ragionevole previsione di condanna.

Quest'ultima attività preliminare viene svolta ai sensi dell'art. 554-ter, comma 1 c.p.p., a norma del quale se è presente una causa di estinzione del reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, oppure se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

Ciò premesso, secondo il Tribunale rimettente, il giudice dell'udienza predibattimentale al fine di valutare la presenza di una causa dalla quale possa

derivare una pronuncia di non luogo a procedere, dovrebbe anche poter acquisire d'ufficio le prove che gli appaiano decisive ai fini della predetta pronuncia, così come può fare il giudice dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 422 c.p.p.

I motivi del ricorso

Il giudice *a quo* ha censurato l'art. 544-ter c.p.p. con riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, 111, secondo comma, 112 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, primo paragrafo della CEDU. Nello specifico, sono state prospettate le seguenti violazioni:

- a) contrasto con il principio di uguaglianza formale di cui all'art. 3, primo comma Cost. in ragione dell'evidente irragionevolezza che discenderebbe dalla disparità di trattamento sussistente tra lo svolgimento dell'udienza di comparizione predibattimentale e l'udienza preliminare, in quanto solo quest'ultima consente il potere di integrazione probatoria in capo al giudice *ex art.* 422 c.p.p.;
- b) violazione del principio di uguaglianza sostanziale ai sensi dell'art. 3, secondo comma Cost. in virtù del fatto che il mancato riconoscimento del potere di integrazione probatoria in capo al giudice predibattimentale non permetterebbe a quest'ultimo di ripristinare la doverosa parità delle armi tra le parti, a fronte di eventuali carenze istruttorie del pubblico ministero;
- c) lesione dell'art. 112 Cost. sull'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, perché il giudice non potrebbe disporre l'integrazione delle indagini compiute dal PM, pregiudicando, in tal modo, il diritto dell'imputato a essere giudicato con rito abbreviato e, al tempo stesso, non potrebbe evitare l'esercizio di azioni penali fondate su indagini superficiali, lacunose o monche, con conseguente aggravio del carico dibattimentale;
- d) violazione del principio di ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111, secondo comma Cost. e dell'art. 117, primo comma Cost., in relazione dell'art. 6, primo paragrafo CEDU, perché dal mancato riconoscimento di un potere analogo a quello *ex art.* 422 c.p.p. potrebbe scaturire una dilatazione dei tempi processuali priva di qualsiasi legittima *ratio* giustificativa.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale inerente all'art. 554-ter c.p.p. con riferimento a tutti i parametri costituzionali evocati dal rimettente.

In primo luogo, i giudici costituzionali hanno considerato non manifestamente irragionevole, *ex art.* 3, primo comma Cost., la scelta del

legislatore di non prevedere la possibilità per il giudice, nel corso dell'udienza predibattimentale, di disporre un'integrazione probatoria *ex officio* ai fini della sentenza di non luogo a procedere. Tale assunto si fonda sul fatto che, nonostante l'udienza predibattimentale e quella preliminare presentino talune analogie, in quanto entrambe assolvono ad una funzione di "filtro", il legislatore, tuttavia, non ha inteso configurare l'udienza predibattimentale come mero duplicato dell'udienza preliminare. A tal proposito, bisogna osservare che l'udienza predibattimentale si colloca a valle della *vocatio in iudicium*, e non prima di essa come, al contrario, accade nei procedimenti in cui è presente l'udienza preliminare. Da ciò discende che mentre l'udienza preliminare costituisce una fase processuale a sé stante, il filtro introdotto nel 2022 rappresenta un mero segmento della macro-fase del dibattimento, che, a sua volta, rappresenta il luogo fisiologico di formazione della prova nel contraddittorio tra le parti secondo le regole ordinarie. Pertanto, l'assunzione delle prove secondo le specifiche regole fissate per l'udienza preliminare (cfr. art. 422 c.p.p.) nel corso dell'udienza predibattimentale appare distonico rispetto alle regole ordinarie previste per il dibattimento. Inoltre, si deve evidenziare che la *ratio* sottesa all'istituto di cui agli artt. 554-*bis* e ss. c.p.p. è rappresentata dalla possibilità per l'imputato di uscire più rapidamente dal circuito penale allorquando, dagli elementi raccolti dalla pubblica accusa durante le indagini preliminari, non sia possibile configurare una ragionevole previsione di condanna nei suoi confronti, senza che venga intaccato il suo diritto di "difendersi provando", che rimane concentrato nella fase dibattimentale. Bisogna, altresì, sottolineare che l'eventuale sentenza di assoluzione derivante dall'accertamento probatorio svoltosi in dibattimento, anziché nell'udienza predibattimentale, condurrebbe ad un effetto più favorevole per l'imputato, in quanto la predetta pronuncia di assoluzione è idonea a passare in giudicato, al contrario della sentenza di non luogo a procedere che è revocabile in ogni tempo.

La Corte ha, poi, ritenuto che la norma censurata non confligge con il principio di uguaglianza sostanziale *ex art. 3*, secondo comma Cost., poiché il potere del giudice di ovviare d'ufficio a eventuali lacune o insufficienze della difesa tecnica dell'imputato, che lo pongano in una situazione di obiettiva inferiorità rispetto al PM, è comunque presente in dibattimento. Infatti, il giudice può sempre assumere nuovi mezzi di prova *ex officio* ai sensi dell'art. 507 c.p.p., ove ciò risulti assolutamente necessario. Un simile potere è consentito anche dall'art. 441, comma 5 c.p.p. nell'ambito del giudizio abbreviato.

Con riguardo alla censura concernente l'art. 112 Cost., la Corte ha rilevato come secondo l'accezione attuale il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale deve essere inteso come il dovere per il PM di svolgere indagini accurate e tendenzialmente complete nei singoli casi concreti, tali da valutare

se l'originaria *notitia criminis* sia effettivamente sorretta, quantomeno allo stato degli atti, da evidenze di tale consistenza e coerenza da rendere ragionevolmente prevedibile la condanna in giudizio dell'imputato, secondo lo standard probatorio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Ciò premesso, non può ritenersi, secondo la Corte, che nel caso di lacunosità delle indagini si debba necessariamente porre rimedio in sede di udienza predibattimentale. Infatti, nei processi a citazione diretta a una simile patologia si può porre tempestivo rimedio durante il dibattimento, il quale viene tendenzialmente definito nell'arco di poche udienze. Nel corso di queste ultime, pertanto, la difesa avrà il diritto di chiedere l'assunzione delle prove sulle circostanze che il pubblico ministero abbia omissso di approfondire.

Infine, in punto di ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma Cost. e art. 117, primo comma Cost., in relazione dell'art. 6, primo paragrafo CEDU) la Corte ha evidenziato come l'assunzione di una prova decisiva all'interno dell'udienza predibattimentale non si traduce necessariamente in una riduzione dei tempi processuali. Infatti, l'assunzione di un mezzo istruttorio nell'udienza predibattimentale, di regola comporterebbe il rinvio ad altra udienza, con conseguente allungamento dei tempi di definizione del processo. Durata del processo che risulterà ulteriormente dilatata nelle ipotesi in cui la prova dovrà essere riassunta in dibattimento.

4.4. La sentenza n. 60 del 2026 in materia di trattamento economico minimo in favore dei lavoratori nei contratti pubblici

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 60 del 2026, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Toscana n. 30/2025.

Le disposizioni oggetto della sentenza

Risulta nello specifico oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale l'articolo 1 della richiamata legge della Regione Toscana, che introduce, relativamente ai bandi di gara delle procedure ad evidenza pubblica in cui la Regione Toscana, i suoi enti e organismi strumentali, incluse le aziende sanitarie locali e le società "in house", sono stazioni appaltanti o enti concedenti, con particolare riguardo agli affidamenti ad alta intensità di manodopera basati sul criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il criterio qualitativo premiale consistente nell'applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a 9 euro lordi.

I motivi del ricorso

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della citata legge regionale, ritenendo che l'intervento legislativo regionale ledesse l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riconosce allo Stato competenza legislativa esclusiva, tra l'altro, in tema di tutela della concorrenza, sotto molteplici profili:

- sotto un primo profilo, la norma regionale impugnata costituirebbe di per sé una barriera distorsiva della concorrenza, risultando precluso, in tema di contratti pubblici, ogni intervento regionale, eventualmente anche pro-concorrenziale, che incida sulla materia dei contratti pubblici, rientrando nella competenza esclusiva dello Stato;
- sotto un secondo profilo, la norma regionale, qualificata dallo stesso dettato come cedevole, non sarebbe legittima in quanto l'intervento a titolo di cedevolezza sarebbe consentito solo nelle materie di competenza legislativa concorrente e, in ogni caso la disciplina nazionale della materia sarebbe già compiuta (articoli 11 e 119, comma 12, oltre all'allegato I.01, d.lgs. 36/2023);
- sotto un terzo profilo, la norma regionale impugnata, cristallizzando il criterio premiale, lederebbe la discrezionalità delle stazioni appaltanti circa la scelta di tali criteri sulla base di un giudizio in concreto, alla luce

dell'oggetto, della tipologia del contratto e della natura dell'affidamento, come previsto dalla norma nazionale (articolo 108, comma 7, d.lgs. 36/2023);

- sotto un quarto profilo, il criterio premiale pregiudicherebbe il principio di separazione tra l'offerta tecnica e l'offerta economica, per cui è precluso l'inserimento di elementi economico-quantitativi nella documentazione dell'offerta tecnica-qualitativa, dato che la mera possibilità di conoscere l'entità dell'offerta economica prima di quella tecnica potrebbe compromettere l'imparzialità della valutazione.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte ha ritenuto fondati i motivi del ricorso basati sulla violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Toscana n. 30/2025.

Nel percorso logico seguito dalla Corte il punto di partenza è la conferma della qualificazione della nozione di "concorrenza" come materia trasversale (sentenze n. 14/2004, n. 401/2007) comprensiva sia delle misure legislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati, sia delle misure legislative di promozione, volte a eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza "nel mercato"), ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza "per il mercato") (v. sentenze n. 137/2018, n. 4/2022, n. 44/2023), riflettendo la nozione operante in ambito europeo (v. sentenze n. 45/2010, n. 200 e 291/2012, n. 83/2018). In particolare, nell'ambito dei contratti pubblici, la Corte ha costantemente affermato la riconducibilità alla materia della tutela della concorrenza della disciplina delle procedure di gara, della regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, che mirano a garantire che tali gare si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi unionali della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento (sentenza n. 4/2022; per la necessità di uniformità delle normative regionali, v. sentenze n. 283/2009, n. 23/2022, n. 174/2022, n. 80/2025).

Spetta quindi, secondo la Corte, al legislatore statale, nell'esercizio della sua competenza ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., definire il punto di equilibrio tra la tutela della concorrenza e la tutela di altri interessi pubblici con essa interferenti, «come quelli sottesi al raggiungimento di

obiettivi di politica sociale [...], di tutela dei lavoratori, di sostegno al reddito e alle imprese» (v. sentenze n. 4/2022, n. 80/2025).

Venendo alle censure rivolte alla disposizione impugnata, la Corte rileva come il criterio qualitativo premiale, incidendo sulla valutazione delle offerte ed essendo di conseguenza idoneo a produrre effetti diretti sull'esito delle gare (e, indirettamente, sulla scelta degli operatori economici di partecipare o meno alle stesse), incide sulla concorrenza nel mercato, potendo portare ad una restrizione dello stesso in ambiti territorialmente identificati, e violando la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. La Corte concorda anche sull'assenza di alcuna lacuna in merito nella legislazione statale, con esplicito riferimento all'articolo 41, commi 13-14 (sulla determinazione del costo della manodopera), all'articolo 108, comma 9 (sugli obblighi dichiarativi circa il costo della manodopera), all'articolo 110, commi 1 e 4, lettera a) (sulla valutazione del costo della manodopera nell'ambito della valutazione dell'offerta anomala) e all'articolo 11 (sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento alla manodopera impiegata nell'ambito degli affidamenti), del d.lgs. 36/2023, che insieme costituiscono una disciplina completa preposta alla tutela dei lavoratori impiegati negli affidamenti pubblici. L'istituzione di quello che costituisce un criterio distinto e ulteriore, da parte del legislatore regionale, al di fuori dei margini di scelta rimessi all'autonomia delle stazioni appaltanti dal legislatore statale, violerebbe l'esigenza di uniformità nello specifico ambito della contrattualistica pubblica, per ciò ricondotto alla tutela della concorrenza (v. sentenze n. 23/2022, n. 174/2024, n. 80/2025).

Per i citati motivi la Corte dichiara l'illegittimità della norma regionale censurata.

4.5. La sentenza n. 61 del 2026 in materia di mutamenti di destinazione d'uso e oneri di urbanizzazione

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 61 del 2026, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 3, commi 1-2, e 36, della legge della Regione Toscana n. 51/2025:

- quanto all'articolo 3, comma 1, limitatamente alle parole «dall'articolo 252 *septies*»;
- quanto all'articolo 3, comma 2, limitatamente alle parole «Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII, capo I di cui alla presente legge.» e alle parole «e limitazioni»;
- quanto all'articolo 36, integralmente.

Le disposizioni oggetto della sentenza

Risultano nello specifico oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale porzioni dell'articolo 3, commi 1-2, e l'intero articolo 36 della richiamata legge della Regione Toscana, e nello specifico:

- l'articolo 3, comma 2, che disciplina i mutamenti di destinazione d'uso “orizzontali” (cioè interni alla stessa categoria funzionale) e “verticali” (tra categorie funzionali diverse”, mantenendo ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I, della legge della Regione Toscana n. 65/2014 (Norme per il governo del territorio) e, dunque, l'obbligo per il richiedente il mutamento di destinazione d'uso “verticale” di pagare sia gli oneri di urbanizzazione primaria sia quelli di urbanizzazione secondaria;
- l'articolo 3, comma 2, che conferisce la possibilità ai comuni di apportare oltre a specifiche condizioni, anche limitazioni in relazione ai mutamenti di destinazione d'uso;
- gli articoli 3, comma 1, e 36, che prevedono, al fine di garantire la sostenibilità dei mutamenti di destinazione d'uso in rapporto alle specificità territoriali, l'applicazione della nuova disciplina solo a seguito dell'approvazione, da parte dei comuni, di apposita variante di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione urbanistica, da approvarsi entro il termine di 2 anni dalla data di entrata in vigore della impugnata legge reg. Toscana n. 51/2025.

I motivi del ricorso

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi 1-2, e 36, della citata legge

regionale, ritenendo che l'intervento legislativo regionale ledesse le seguenti disposizioni costituzionali:

- art. 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, che riconosce allo Stato competenza legislativa esclusiva in tema di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
- art. 117, terzo comma, della Costituzione, che affida allo Stato la definizione (fra l'altro) dei principi fondamentali della materia "governo del territorio", in relazione alla norma interposta di cui all'art. 23-ter del d.P.R. 380/2001, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", c.d. T.U. edilizia, come modificato dal D.L. 69/2024, c.d. decreto "salva casa";

Le norme citate sono sospettate di incostituzionalità in quanto, mentre l'art. 23-ter del T.U. edilizia ha introdotto misure di semplificazione sia di ordine procedurale, sia di ordine economico, nelle procedure di mutamento di destinazione d'uso degli immobili, le norme regionali impugnate avrebbero disatteso la *ratio* della disciplina statale e, ledendo quanto disposto dal citato articolo 23-ter, determinato la violazione dei limiti della competenza regionale, invadendo quella statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché i principi fondamentali relativi al governo del territorio.

Nello specifico:

- l'articolo 3, comma 2, nel disciplinare i mutamenti di destinazione d'uso "orizzontali" (cioè interni alla stessa categoria funzionale) e "verticali" (tra categorie funzionali diverse), avrebbe mantenuto ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I, della legge della Regione Toscana n. 65/2014 (Norme per il governo del territorio) e, dunque, l'obbligo per il richiedente il mutamento di destinazione d'uso "verticale" di pagare sia gli oneri di urbanizzazione primaria sia quelli di urbanizzazione secondaria, contrariamente al dettato dell'articolo 23-ter T.U. Edilizia, che prevede il pagamento dei soli oneri di urbanizzazione secondaria, precludendo invece la debenza degli oneri di urbanizzazione primaria;
- il medesimo articolo 3, comma 2, nel conferire la possibilità ai comuni di apportare oltre a specifiche condizioni, anche limitazioni in relazione ai mutamenti di destinazione d'uso, violerebbe il citato articolo 23-bis T.U. edilizia, che intende circoscrivere il potere dei comuni, in ordine ai mutamenti di destinazione d'uso, alla apposizione nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione urbanistica di mere condizioni, cioè misure di contingentamento delle relative richieste, finalizzate a preservare l'assetto, lo sviluppo armonico del territorio e una distribuzione equilibrata dei carichi insediativi, senza mai poter tradursi in limitazioni discriminatorie;

- gli articoli 3, comma 1, e 36, prevedendo, da un lato, che al fine di garantire la sostenibilità dei mutamenti di destinazione d'uso in rapporto alle specificità territoriali la nuova disciplina trovi applicazione solo a seguito dell'approvazione, da parte dei comuni, di apposita variante di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione urbanistica e, dall'altro, che detta variante sia approvata entro due anni dalla data di entrata in vigore della impugnata legge reg. Toscana n. 51/2025 (ribadendolo anche, con specifico riferimento al mutamento di destinazione d'uso "verticale", all'articolo 3, comma 1 della medesima legge), contrasterebbe con la citata norma statale, che invece dispone espressamente l'applicazione diretta del regime di semplificazione, fatta salva la possibilità per le regioni di prevedere ulteriori livelli di semplificazione.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte ha ritenuto fondati i motivi del ricorso basati sulla violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dichiarando assorbite le censure relative alla violazione dell'articolo 117, comma secondo, lettera *m*), della Costituzione, e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, commi 1-2 (limitatamente ad alcune porzioni), e 36, della Regione Toscana n. 51 del 2025.

Nel percorso logico seguito dalla Corte, dopo avere ribadito che la disciplina relativa ai titoli edilizi, e di conseguenza quella degli oneri di urbanizzazione connessi al loro rilascio o formazione, rientra tra i principi fondamentali della materia "governo del territorio" (vedi anche le sentenze n. 24/2022 e n. 90/2023), si afferma come la previsione nella legge regionale toscana della possibilità, per i comuni, di imporre oneri di urbanizzazione primaria nei casi di mutamento di destinazione d'uso "verticale" viola la competenza statale, ponendosi in contrasto con quanto previsto dall'articolo 23-ter T.U. edilizia, la cui interpretazione volta ad escludere la debenza degli oneri di urbanizzazione primaria è avallata dalla Corte stessa.

Allo stesso modo, anche la possibilità, prevista dalla norma impugnata, di imporre limitazioni, oltre che condizioni, ai mutamenti di destinazione d'uso "verticale" negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, si pone in violazione della normativa statale, che consente l'imposizione di sole "condizioni". La Corte qualifica infatti le limitazioni quale concetto tendenzialmente più ampio e invasivo, che incide maggiormente sul diritto di proprietà. Infine, anche la disciplina transitoria, che differisce e condiziona l'applicazione dell'art. 23-ter T.U. edilizia all'approvazione, da effettuarsi entro due anni da parte dei comuni, di un'apposita variante di adeguamento dei loro strumenti di pianificazione urbanistica, o di una specifica disciplina che stabilisca le specifiche condizioni e limitazioni al potere di disporre il

mutamento di destinazione d'uso di immobili, si pone in contrasto con l'applicazione diretta espressamente posta dalla norma nazionale che ha rango di principio fondamentale.

4.6. La sentenza n. 63 del 2026 in materia di cittadinanza *iure sanguinis*

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 63 del 2026, ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni riguardanti l'articolo 3-bis – introdotto dal decreto-legge n. 36 del 2025 – della legge n. 91 del 1992, che modifica i requisiti per l'acquisto della cittadinanza italiana *iure sanguinis* per le persone nate all'estero e titolari di un'altra cittadinanza. Secondo la Corte, la norma non configura una revoca della cittadinanza, ma introduce una preclusione originaria per chi non abbia ancora ottenuto il riconoscimento dello *status*, bilanciando l'affidamento degli interessati con l'esigenza di un legame effettivo con la Repubblica.

La questione

La questione è stata sollevata dal Tribunale di Torino nel giudizio promosso da otto cittadini venezuelani, che chiedevano l'accertamento della cittadinanza italiana quali discendenti di un cittadino nato a Torino nel 1837 ed emigrato in Venezuela. Il ricorso era stato depositato il 28 marzo 2025, un giorno dopo il termine fissato dalla nuova disciplina.

L'articolo 3-bis, introdotto, come anticipato, dal decreto-legge n. 36 del 2025, considera non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi sia nato all'estero, anche prima dell'entrata in vigore della disposizione, e possieda un'altra cittadinanza. Restano salvi i riconoscimenti già ottenuti e le domande amministrative o giudiziali presentate entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025 (o il caso in cui l'appuntamento per la presentazione delle domande in sede amministrativa sia stato comunicato prima della medesima data). La preclusione non opera, inoltre, quando un genitore o un nonno possieda o abbia posseduto esclusivamente la cittadinanza italiana, oppure quando un genitore o adottante abbia risieduto in Italia per almeno due anni prima della nascita o dell'adozione del figlio.

Il Tribunale ha censurato la disposizione in riferimento agli articoli 2⁸ e 3⁹ della Costituzione, deducendo la violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e tutela del legittimo affidamento. Ad avviso del giudice *a*

⁸ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

⁹ Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

quo, la norma avrebbe prodotto una revoca implicita e retroattiva della cittadinanza acquistata alla nascita e avrebbe distinto arbitrariamente tra chi aveva presentato la domanda entro il 27 marzo 2025 e chi si era attivato in un momento successivo. La scelta legislativa avrebbe inoltre inciso su uno *status* permanente e imprescrittibile, consolidato da una lunga tradizione normativa e da una giurisprudenza favorevole alla trasmissione senza limiti generazionali.

Il rimettente ha poi denunciato la violazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione¹⁰, in relazione all'articolo 9 del Trattato sull'Unione europea¹¹ e all'articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea¹², osservando che la perdita della cittadinanza italiana avrebbe comportato anche la perdita della cittadinanza dell'Unione. Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia, il Tribunale ha sostenuto che gli interessati avrebbero dovuto disporre di un termine ragionevole per chiedere il mantenimento o il riconoscimento della cittadinanza e per ottenere una valutazione proporzionata delle conseguenze della nuova disciplina.

Ulteriori censure sono state formulate in relazione all'articolo 15, paragrafo 2, della Dichiarazione universale dei diritti umani¹³ e all'articolo 3, paragrafo 2, del Protocollo n. 4 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo¹⁴. Secondo il giudice *a quo*, la disposizione avrebbe infatti privato arbitrariamente gli interessati della cittadinanza e, indirettamente, del diritto di entrare nel territorio italiano, senza prevedere una disciplina transitoria che consentisse alle persone già nate di attivarsi entro un termine congruo.

L'Avvocatura dello Stato ha invece richiamato la crescita delle domande in materia di cittadinanza, l'elevato numero dei potenziali aventi diritto e l'assenza, per molti discendenti, di un rapporto concreto con l'Italia. A suo avviso, la norma non avrebbe soppresso diritti consolidati, ma si sarebbe limitata a circoscrivere il riconoscimento di una cittadinanza rimasta potenziale, salvaguardando le situazioni già formalizzate o già sottoposte alle autorità competenti.

¹⁰ La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

¹¹ L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

¹² È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

¹³ Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

¹⁴ Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino.

La decisione della Corte

Prima di esaminare le censure, la Corte ricostruisce l'evoluzione della disciplina della cittadinanza italiana. Lo *ius sanguinis*, accolto dal codice civile del 1865 e confermato dalle leggi del 1912 e del 1992, consentiva la trasmissione della cittadinanza senza limiti generazionali. L'acquisto *iure soli* della cittadinanza del Paese di emigrazione non interrompeva la catena, poiché la perdita di quella italiana richiedeva una scelta volontaria in tal senso secondo la normativa introdotta nel 1912. Le successive pronunce costituzionali e di legittimità hanno poi eliminato le discriminazioni di genere e, inoltre, riconosciuto la trasmissione per linea materna anche per i nati prima del 1948.

L'emigrazione di massa, l'assenza di limiti generazionali e l'estensione della trasmissione per linea materna hanno così creato una platea vastissima di discendenti, spesso privi di rapporti concreti con l'Italia, in possesso di una cittadinanza "virtuale" non accertata, ma attivabile. Secondo la Corte, questo assetto, formatosi in un'epoca di suffragio ristretto, è divenuto progressivamente disarmonico rispetto al modello democratico della Costituzione repubblicana.

La Costituzione attribuisce la sovranità al popolo e collega la cittadinanza ai diritti di partecipazione politica, ai doveri di solidarietà, all'impegno per il progresso della società e alla fedeltà alla Repubblica. Il popolo è quindi una comunità di destini politici, fondata sulla reciprocità di diritti e doveri, sulla condivisione dei principi costituzionali e su un rapporto effettivo con la comunità nazionale. Ne emerge un modello generale che, pur lasciando al legislatore ampia discrezionalità, valorizza il nesso tra popolo, sovranità e territorio.

La medesima esigenza è coerente con il diritto dell'Unione. Poiché la cittadinanza nazionale determina l'acquisto di quella europea, gli Stati membri devono disciplinarla nel rispetto del rapporto di solidarietà e lealtà che fonda lo *status* dell'Unione. Il legame effettivo con la comunità nazionale non contrasta dunque con la cittadinanza europea, ma contribuisce a preservarne la natura.

Su queste premesse, la Corte precisa che l'articolo 3-*bis* è una norma retroattiva in senso proprio, perché attribuisce a fatti anteriori conseguenze giuridiche diverse da quelle loro proprie nel quadro temporale di riferimento. Non configura però una revoca. Quest'ultima opera normalmente per il futuro e colpisce uno *status* già ufficialmente acquisito da una persona determinata; la disposizione censurata, invece, preclude *ex tunc* l'acquisto a una pluralità di persone il cui *status* non era giuridicamente certo. La formula secondo cui l'interessato è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza esprime quindi una preclusione originaria e non una perdita successiva.

Per le persone nate all'estero, infatti, lo *status* derivante dalla filiazione richiede un accertamento amministrativo o giudiziale prima che possano essere esercitati i diritti e adempiuti i doveri del cittadino. I destinatari dell'articolo 3-*bis* non avevano ottenuto tale accertamento e non disponevano quindi di una posizione giuridicamente certa né del concreto godimento dei diritti italiani ed europei.

Analizzando il merito delle questioni, la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la censura relativa alla disparità di trattamento tra chi aveva presentato la domanda entro il 27 marzo 2025 e chi si era attivato dopo. In occasione di un mutamento normativo, precisa la Consulta, il legislatore può mantenere ragionevolmente le regole previgenti per i procedimenti già avviati. La domanda o l'appuntamento ricevuto entro il termine rendono infatti più intenso l'affidamento nell'applicazione della disciplina precedente. È rimasta estranea al giudizio la posizione di chi aveva iniziato la procedura senza ottenere l'appuntamento entro quella data.

Bilanciando il peso dell'interesse pubblico perseguito con la consistenza dell'affidamento sacrificato, la Corte ha ritenuto non fondata anche la censura relativa ai diritti quesiti e al legittimo affidamento. La riforma mira, infatti, a rendere effettiva la cittadinanza e a ristabilire il nesso tra popolo, sovranità e territorio, evitando, tra l'altro, che concorrano alle decisioni politiche persone prive di rapporti concreti con la comunità. Si tratta di una finalità costituzionalmente rilevante, riconosciuta anche dalla giurisprudenza europea e comparata.

Era inoltre necessario, secondo il ragionamento della Corte costituzionale, che le nuove condizioni operassero anche rispetto al passato. Una riforma applicabile soltanto ai nati dopo il 2025 avrebbe infatti lasciato immutata, per una platea vastissima, la possibilità di ottenere il riconoscimento senza alcun legame effettivo con l'Italia. La retroattività è stata quindi considerata funzionale alla realizzazione dell'obiettivo legislativo.

L'affidamento degli interessati è stato, per contro, ritenuto meno intenso di quello di chi avesse già ottenuto il riconoscimento o avviato la procedura. Essi disponevano soltanto della possibilità di chiedere in futuro l'accertamento di uno *status* non certo e mai concretamente esercitato, avendo la riforma, inoltre, un carattere correttivo rispetto a un regime eccezionalmente favorevole e isolato nel panorama comparato. L'introduzione di limiti in tal senso non era, peraltro, del tutto imprevedibile, anche alla luce di altre iniziative legislative già avviate.

La Corte considera, in quest'ottica, anche le misure compensative del decreto-legge: sono state preservate le cittadinanze già riconosciute e le procedure avviate; sono state introdotte modalità agevolate per i figli minorenni di cittadini per nascita; è stato favorito l'ingresso per lavoro dei discendenti di italiani ed è stato ridotto il periodo di residenza necessario per la naturalizzazione degli oriundi. Chi intenda ricostruire un rapporto effettivo

con il Paese, precisa la Corte, può quindi ottenere la cittadinanza attraverso percorsi collegati alla presenza e all'integrazione.

La questione relativa agli articoli 9 TUE e 20 TFUE è stata dichiarata non fondata. I precedenti della Corte di giustizia richiamati dal Tribunale riguardano persone già riconosciute come cittadine di uno Stato membro, private dello *status* e di diritti europei concretamente esercitabili, con la conseguenza che, in quei casi, si rendeva necessaria una valutazione individuale della proporzionalità della misura. I destinatari dell'articolo 3-bis, invece, non avevano uno *status* italiano ed europeo accertato né avevano esercitato i relativi diritti.

Sono state infine dichiarate inammissibili le questioni fondate sulla Dichiarazione universale dei diritti umani e sul Protocollo n. 4 alla CEDU. La Dichiarazione non è, in quanto tale, un atto vincolante idoneo a integrare l'articolo 117, primo comma, della Costituzione e il rimettente non aveva dedotto una corrispondente norma consuetudinaria. Il Protocollo, invece, tutela il diritto del cittadino a entrare nel territorio del proprio Stato, ma non un autonomo diritto ad acquistare o conservare una cittadinanza; inoltre, nel caso di specie, non si discute di un diritto di ingresso fondato su uno *status* riconosciuto.

La Corte ha pertanto dichiarato non fondate le questioni riferite agli articoli 2 e 3 della Costituzione e all'articolo 117, primo comma, in relazione agli articoli 9 TUE e 20 TFUE, e inammissibili le ulteriori questioni.

4.7. La sentenza n. 78 del 2026 in materia di “diritto al silenzio” nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero

La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale fondata sulla mancata previsione, a favore del cittadino straniero che ha avanzato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale ed è trattenuto presso un centro di permanenza per il rimpatrio, del diritto a non rendere dichiarazioni nell'udienza di convalida del trattenimento per pretestuosità della domanda di protezione internazionale.

Le disposizioni oggetto della sentenza

Le censure riguardano gli articoli 6, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e in materia di riconoscimento e revoca dello *status* di protezione internazionale, e 14, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

I motivi del ricorso

La Corte d'appello di Torino reputa il «combinato disposto» delle sopra citate disposizioni lesivo degli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non garantisce allo straniero richiedente protezione internazionale, sottoposto a trattenimento presso un CPR, il cosiddetto diritto al silenzio, nell'ambito dell'udienza di convalida della misura.

Il giudice *a quo* stigmatizza l'omessa previsione normativa circa la facoltà del trattenuto di non rendere dichiarazioni in tale udienza e il correlativo obbligo di avvisare il trattenuto di potersene avvalere, richiamando il principio, di matrice penalistica, in base al quale nessuno può essere tenuto ad accusarsi: le dichiarazioni rese nell'udienza di convalida, essendo potenzialmente idonee a dimostrare la fondatezza delle ragioni del trattenimento, sono dalla corte rimettente equiparate alle dichiarazioni rilasciate *contra se* nell'ambito di un procedimento penale in quanto parimenti in grado di incidere sulla libertà personale del dichiarante.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte preliminarmente ricorda che il diritto al silenzio si configura, nell'accezione accolta sin dal 1966 nel Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP) dell'ONU, quale garanzia tipicamente penalistica, specificamente riferita alla «*criminal charge*», così come gli avvisi

funzionali al suo consapevole esercizio elaborati dalla celebre decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti (i c.d. “*Miranda warnings*”, quasi letteralmente ripresi dal vigente codice italiano di procedura penale, come evidenziato nella sentenza n. 111 del 2023).

È tuttavia possibile che tale principio si espanda in ambiti non strettamente penali: la Corte individua il discrimine «nel carattere punitivo della sanzione cui è esposto il dichiarante e, quindi, nella sua natura – sostanzialmente, se non anche formalmente – penale». A tale proposito, la Corte richiama il dialogo avviato con la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sottoposizione di questioni pregiudiziali riguardanti l’estensione del diritto al silenzio alle sanzioni amministrative per abusi di mercato. La successiva pronuncia della Corte di giustizia (sentenza del 2 febbraio 2021, causa C-481/19, D. B.) statuì che il diritto al silenzio «è destinato ad applicarsi nel contesto di procedure suscettibili di sfociare nell’inflizione di sanzioni amministrative presentanti “carattere penale”»; carattere che può emergere da tre diversi criteri: dalla qualificazione giuridica dell’illecito nell’ordinamento interno, dalla natura stessa dell’illecito o dal grado di severità della sanzione che l’interessato rischia di subire.

In linea con i criteri indicati dalla CGUE, la Corte costituzionale riconobbe, nel caso sopra richiamato, l’applicabilità del diritto al silenzio alle risposte che possono fare emergere una responsabilità individuale «per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato» (sentenza n. 84 del 2021), mentre la negò con riguardo alle sanzioni amministrative (quali ad es. la sospensione della patente di guida o del passaporto) a carico dell’acquirente di sostanze stupefacenti per uso personale, rimarcando che «l’elevata carica di afflittività di queste misure rispetto ai diritti fondamentali sui quali esse incidono non esclude, di per sé stessa, la loro finalità preventiva, né depone univocamente nel senso di una loro natura “punitiva”» (sentenza n. 148 del 2022).

Venendo quindi alla questione di cui al ricorso, ovvero alla convalida di un trattenimento per pretestuosità, che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015, può essere disposto dal questore quando vi siano fondati motivi per ritenere che la domanda sia stata presentata da un soggetto già trattenuto in un CPR al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento o dell’espulsione, la Corte non ritiene che la stessa abbia natura penale, qualificandola come «una misura cautelare, priva di qualunque connotazione sanzionatoria, avendo essa una funzione esclusivamente preventiva, ovvero quella di evitare che la domanda di asilo sia strumentalizzata contro un provvedimento legittimo della pubblica autorità».

Si tratta certamente di una misura che, incidendo sulla libertà personale, «non può essere adottata al di fuori delle garanzie dell’art. 13 della Costituzione», ma la rilevanza *de libertate* non vale a mutare «la natura giuridica del trattenimento, che non è una sanzione, tantomeno penale, né

può essere applicato come tale». A supporto, la Corte richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ascrive il trattenimento dello straniero a una privazione della libertà personale di natura extrapenale.

Non è dunque possibile alcun parallelismo tra la posizione dell'imputato e quella dello straniero trattenuto: «[l]'imputato ha un'esigenza difensiva peculiare e specifica, giacché l'autorità procedente gli ascrive la commissione di un atto antiggiuridico legalmente tipico», «[v]iceversa, lo straniero trattenuto in attesa di rimpatrio non è accusato di un illecito, non è chiamato a difendersi da un'accusa, né rischia l'irrogazione di una sanzione; piuttosto, qualora si determini alla richiesta di protezione internazionale, è interessato a ottenere la giusta considerazione della sua vicenda umana, e ha pertanto l'onere di esporre tutte le ragioni utili a definirla.»

La disciplina dell'udienza di convalida del trattenimento – sottolinea la Corte - «non disconosce le garanzie difensive, anzi prevede [...] che lo straniero trattenuto possa parteciparvi, senza tuttavia averne l'obbligo, e che, in ogni caso, all'udienza stessa partecipi il difensore, in sua rappresentanza oppure al suo fianco; interessato e difensore sono tempestivamente informati dell'udienza medesima, così da poter preparare l'interlocuzione con il giudice, onde evitare il rilascio di dichiarazioni incaute». La Corte rileva inoltre che il colloquio personale che il richiedente asilo sostiene è «nel suo stesso interesse» e che «le dichiarazioni rese dall'interessato devono essere valutate dal giudice in base al criterio ordinario del prudente apprezzamento, senza automatismi di prova legale, non configurabili in materia di diritti indisponibili».

In conclusione, la Corte ribadisce quanto affermato in una recente sentenza in ordine alla funzione dell'istituto del trattenimento per pretestuosità («scoraggiare possibili abusi del procedimento di asilo», sentenza n. 40 del 2026) e dichiara non fondata la questione.

4.8. La sentenza n. 83 del 2026 in materia di esercizio delle funzioni comunali e nomina del segretario generale del Comune di Aosta

Le disposizioni oggetto della sentenza

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 83 del 2026, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16 della legge della Regione Valle d'Aosta 26 maggio 2025, n. 15¹⁵ (Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1), nella parte in cui inserisce l'articolo 20-*sexies* nella legge della Regione Valle d'Aosta 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni e degli altri enti locali, nonché disposizioni relative all'ufficio di segretario di ente locale).

I motivi del ricorso

Con ricorso notificato il 6 agosto 2025 e depositato il 7 agosto 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, 10, 13, comma 1, 15 e 16 della citata legge della Regione Valle d'Aosta n. 15 del 2025, in riferimento agli articoli 3, 5, 114 e 97 della Costituzione e all'articolo 2, primo comma, alinea e lettera b), dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

L'atto di promovimento del giudizio risultava articolato su quattro motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso sono stati impugnati gli articolo 3, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, 13, comma 1, 15 e 16 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 15 del 2025, tutti inerenti all'esercizio ritenuto obbligatoriamente associativo delle funzioni comunali. Al riguardo il ricorso rilevava che l'imposizione di una forma associativa obbligatoria sarebbe stata in contrasto con i principi di diritto affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 33 del 2019, determinando una scelta normativa sproporzionata e non coerente con la cosiddetta "*geografia funzionale*" e incidendo eccessivamente sull'autonomia dei comuni, senza che tale sacrificio risultasse giustificato dall'obiettivo perseguito dal legislatore regionale, in

¹⁵ Il testo della citata legge n. 25 del 2015 è consultabile al seguente indirizzo: https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=11501.

violazione degli articoli 3, 5, 114, 97 della Costituzione e 2, primo comma, alinea e lettera b), dello statuto di autonomia.

Con il secondo motivo di ricorso è stato impugnato l'articolo 16 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 15 del 2025, nella parte in cui ha inserito l'articolo 20-*quater* nella legge della Regione Valle d'Aosta n. 6 del 2014, con specifico riferimento al comma 2 di quest'ultimo, il quale dispone che tutti gli incarichi di segretario cessano automaticamente, quale che sia la durata originariamente prevista, alla data delle elezioni generali comunali e che i segretari in servizio continuano a esercitare le loro funzioni fino al termine del mese in cui è conferito l'ultimo incarico di segretario secondo la procedura di cui al medesimo articolo 20-*quater*. Secondo il ricorso la nuova disciplina regionale avrebbe ridotto sensibilmente l'ambito di applicazione della *prorogatio* delle funzioni del segretario comunale, limitandola al solo mese delle elezioni generali, in luogo dei centoventi giorni dall'insediamento previsti dal Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Essa, inoltre, non avrebbe contemplato la conferma automatica dell'incarico, che la normativa statale, invece, prevede allo spirare del medesimo termine quadrimestrale, così ponendosi in violazione degli articoli 3, 5, 114 e 97 della Costituzione, e 2, primo comma, alinea e lettera b), dello statuto di autonomia (in relazione all'articolo 99, comma 2, del citato Testo unico degli enti locali).

Con il terzo motivo di ricorso è stato impugnato l'articolo 16 della legge n. 15 del 2025 nella parte in cui ha inserito l'articolo 20-*sexies* nella legge della Regione Valle d'Aosta n. 6 del 2014, con specifico riferimento alla disciplina del conferimento dell'incarico di segretario del Comune di Aosta, in quanto tale previsione sarebbe risultata incompatibile con i principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e agli articoli. 98 e 99 Testo unico degli enti locali, quali norme interposte rispetto ai parametri di cui agli articoli 3, 5 e 97 della Costituzione e all'articolo 2, primo comma, alinea e lettera b), dello statuto di autonomia, consentendo di conferire l'incarico di segretario comunale anche a soggetti professionalmente diversi da quelli contemplati dalle norme di principio.

Con il quarto e ultimo motivo di ricorso è stato impugnato l'articolo 10 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 15 del 2025, nella parte in cui ha sostituito l'articolo 12 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 6 del 2014, con particolare riferimento al comma 1 di quest'ultimo, che, in caso di assenza, impedimento temporaneo o incompatibilità, disciplina la sostituzione del sindaco quale componente della Giunta delle *Unités des Communes valdôtaines*, sostenendo che la previsione in questione avrebbe violato gli articoli 32 e 53 del Testo unico degli enti locali, quale normativa interposta per rapporto ai parametri di cui agli articoli 3, 5 e 97 della Costituzione e all'articolo 2, primo comma, alinea e lettera b), dello statuto speciale. Infatti le ipotesi di sostituzione del sindaco e di delega dei suoi

poteri previste dalla disposizione impugnata si sarebbero collocate al di fuori degli ambiti di competenza legislativa regionale introducendo delle ipotesi di ridislocazione, per quanto temporanea, delle potestà sindacali ulteriori rispetto a quelle rigorosamente fissate dall'articolo 53 del citato Testo unico degli enti locali.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte, dopo aver rilevato preliminarmente l'inammissibilità del primo, del secondo e del quarto motivo di ricorso per carenza di motivazione, ha ritenuto invece fondata la questione di legittimità dell'articolo 16 della citata legge della Regione Valle d'Aosta 26 maggio 2025, n. 15, nella parte in cui ha inserito l'articolo 20-*sexies* nella legge della Regione Valle d'Aosta 5 agosto 2014, n. 6.

Al riguardo la Corte ha evidenziato che lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta¹⁶ assegna alla Regione la competenza legislativa primaria in materia di "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni" (art. 2, primo comma, lettera b), competenza capace di estendersi, come già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 132 del 2006), alla disciplina del relativo personale. In proposito la Corte ha più specificamente richiamato le sue sentenze n. 60 del 2023, n. 167 e n. 95 del 2021, che hanno ricondotto le norme delle regioni ad autonomia speciale che regolano l'accesso all'albo dei segretari comunali (e quelle relative all'attribuzione delle relative funzioni vicarie) alla competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

Lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta stabilisce peraltro che tale competenza legislativa primaria deve essere esercitata entro i consueti limiti dell'"armonia con la Costituzione e i principî dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica" (art. 2, primo comma, alinea), sia che si vogliano disciplinare le modalità di instaurazione dei rapporti di lavoro sia che si intendano dettare norme in tema di *status* del personale dipendente (così la Corte già nella sentenza n. 100 del 2023).

Il ricordato limite statutario comporta, quindi, l'obbligo di rispettare i principi desumibili dall'articolo 97 della Costituzione, con particolare riferimento a quelli di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, nonché a quello dell'accesso mediante concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (sentenza n. 95 del 2021).

Nel caso in esame, il legislatore regionale, con l'articolo 20-*sexies* della legge della Regione Valle d'Aosta n. 6 del 2014 (introdotto dall'art. 16 della

¹⁶ Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4

impugnata legge n. 15 del 2025), ha disciplinato il conferimento dell'incarico di segretario del Comune di Aosta stabilendo, al comma 1, che “[l]’incarico di segretario del Comune di Aosta può essere attribuito ai sensi dell’articolo 20-quater della presente legge oppure, ai fini del contenimento della spesa pubblica e in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta), essere conferito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, a un proprio dipendente, assunto a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica unica dirigenziale che abbia maturato un’anzianità di servizio di almeno tre anni nella predetta qualifica e che abbia svolto le funzioni di segretario per almeno un triennio negli ultimi dieci anni”.

Ad avviso della Corte l’analisi della disciplina richiamata delinea una figura di segretario comunale (del Comune di Aosta) che non si conforma ai principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, né a quello dell’accesso mediante concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

La disposizione impugnata, infatti, consente l’attribuzione dell’incarico di segretario comunale a soggetti professionalmente diversi da quelli individuati dalla stessa normativa regionale, ispirata ai principi dell’ordinamento giuridico generale.

In proposito la Corte ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge della Regione Valle d’Aosta 19 agosto 1998, n. 46¹⁷ (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta), “[i] segretari degli enti locali sono dirigenti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale, iscritti all’Albo regionale dei segretari, istituito e gestito dall’Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d’Aosta, di seguito denominata Agenzia. L’Agenzia, da cui dipendono i segretari che accedono al predetto Albo con le modalità di cui al comma 5, è ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza della Presidenza della Regione”, mentre il richiamato comma 5 prevede che “[a]ll’Albo regionale dei segretari si accede mediante concorso-corso, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 14 novembre 2023, n. 22 (Nuove disposizioni in materia di reclutamento dei segretari degli enti locali della Valle d’Aosta)”.

La Corte ha ritenuto che la norma oggetto del ricorso, prescindendo dall’espletamento dello specifico concorso-corso previsto dalla predetta legge della Regione Valle d’Aosta n. 46 del 1998, risultasse in contrasto con

¹⁷ La citata legge n. 46 del 1998 è consultabile al seguente indirizzo: https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?tipo=L&numero_legge=46%2F98&versione=V.

i parametri costituzionali indicati dal Governo ricorrente – e, in particolare, con l’articolo 97 della Costituzione – in quanto la specifica procedura concorsuale sopra richiamata costituisce lo strumento necessario a garantire l’imparzialità, il buon andamento della pubblica amministrazione (sentenze n. 227 e n. 195 del 2021, n. 199 e n. 36 del 2020, e n. 225 del 2010) e l’accesso mediante concorso ai pubblici uffici (sentenze n. 250 e n. 227 del 2021, e n. 293 del 2009)¹⁸. La norma impugnata – secondo la Corte – alterava la fisionomia del segretario comunale del Comune di Aosta, attraverso l’innesto di elementi normativi che finivano per minare quell’indispensabile equilibrio tra le ragioni dell’autonomia degli enti locali e le esigenze di un controllo indipendente sulla loro attività (sentenza n. 23 del 2019) che si configura proprio nella disciplina generale della figura del segretario comunale (sentenza n. 95 del 2021).

Alla luce di quanto precede il terzo motivo di ricorso è stato pertanto ritenuto fondato dalla Corte ed è stata conseguentemente dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16 della legge della Regione Valle d’Aosta n. 15 del 2025, nella parte in cui ha inserito nella legge della Regione Valle d’Aosta n. 6 del 2014 il citato articolo 20-sexies.

¹⁸ In proposito la Corte ha specificamente sottolineato di aver già ritenuto insufficiente il semplice superamento di una qualsiasi selezione, ancorché pubblica, quando essa – come appunto accade nel caso oggetto della decisione in esame – non garantisce che la scelta abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che si è chiamati a svolgere (sentenze n. 95 del 2021, n. 277 del 2013, n. 127 del 2011 e n. 225 del 2010). La Corte ha altresì fatto presente che, a fronte di altre previsioni regionali dirette a consentire l’iscrizione all’Albo dei segretari comunali e, quindi, l’esercizio delle relative funzioni, a soggetti diversi dai vincitori dell’apposita procedura concorsuale e del relativo corso di formazione professionale, la Corte medesima, con la sentenza n. 100 del 2023, ha ritenuto necessario indirizzare al legislatore regionale un apposito monito, sollecitandolo a un intervento riformatore coerente con i principi predetti. In particolare, nella pronuncia n. 100 del 2023, si è affermato che «[d]a ultimo – non riguardando il presente giudizio quelle disposizioni della legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998 che consentono l’iscrizione all’albo regionale dei segretari degli enti locali a soggetti che non hanno superato il pertinente pubblico concorso – questa Corte non può esimersi dal sollecitare il legislatore regionale a un intervento riformatore coerente con i principi qui affermati, anche alla luce dell’annunciata revisione organica della disciplina regionale vigente in materia”.

4.9. La sentenza n. 87 del 2026 sull'applicabilità delle pene sostitutive in sede esecutiva dopo la riduzione di pena per mancata impugnazione della condanna pronunciata a seguito di rito abbreviato

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 87 del 2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate in merito agli artt. 442 e 676 c.p.p., stabilendo che il giudice dell'esecuzione ha il potere di applicare la detenzione domiciliare sostitutiva qualora la riduzione di un sesto della pena, derivante dalla mancata impugnazione della sentenza di condanna pronunciata a seguito di rito abbreviato, porti la sanzione entro i limiti edittali previsti per tale beneficio.

Secondo i giudici, non è necessaria una dichiarazione di illegittimità poiché è doverosa un'interpretazione costituzionalmente orientata che riconosca al giudice dell'esecuzione la titolarità di tutti i poteri impliciti necessari all'esercizio della propria funzione; ne consegue che, rideterminata la pena, egli può e deve valutare d'ufficio o su istanza la sussistenza dei presupposti per la sostituzione della sanzione detentiva, garantendo il principio di individualizzazione e la finalità rieducativa della pena attraverso un apposito contraddittorio in camera di consiglio.

Le disposizioni oggetto della sentenza

Lo scrutinio di legittimità costituzionale esperito nella sentenza n. 87 del 2026 ha avuto ad oggetto il combinato disposto degli articoli 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Nello specifico, l'articolo 442, comma 2-bis, introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2022, statuisce che la pena inflitta in esito a giudizio abbreviato sia ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione qualora né l'imputato né il suo difensore abbiano proposto impugnazione avverso la sentenza di condanna. Parallelamente, l'articolo 676, comma 3-bis, inserito dal decreto legislativo n. 31 del 2024, attribuisce esplicitamente al giudice dell'esecuzione la competenza funzionale a decidere in ordine all'applicazione di tale riduzione sanzionatoria.

La censura di incostituzionalità si è appuntata sulla mancata previsione del potere, in capo al medesimo giudice dell'esecuzione, di disporre l'applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva nelle ipotesi in cui la rideterminazione automatica della pena la renda compatibile con i limiti edittali previsti dalla legge n. 689 del 1981 (fissati a quattro anni), presupposto che nel precedente grado di cognizione non era stato possibile riscontrare a causa dell'originaria entità del trattamento sanzionatorio irrogato

I motivi del ricorso

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nola, agendo in qualità di giudice dell'esecuzione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ravvisando una lacuna normativa laddove non viene espressamente previsto il potere del medesimo giudice di applicare la detenzione domiciliare sostitutiva. Tale dubbio di legittimità sorge nel momento in cui la riduzione automatica di un sesto della pena, derivante dalla mancata impugnazione della sentenza emessa in sede di giudizio abbreviato, determini il raggiungimento di un *quantum* sanzionatorio contenuto entro i limiti di legge per l'accesso alle pene sostitutive, presupposto che nel giudizio di cognizione non era stato possibile riscontrare a causa della misura della pena originariamente inflitta.

Sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione, l'ordinanza di rimessione evidenzia come l'impossibilità di operare tale sostituzione produca effetti distonici rispetto alla finalità rieducativa della pena, precludendo l'accesso a strumenti volti a contrastare gli effetti desocializzanti e criminogeni delle detenzioni brevi. Il rimettente argomenta che tale carenza normativa si traduca in un'irragionevole disparità di trattamento e in una violazione del principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio, privando il giudice dello strumento necessario per calibrare la risposta penale alle peculiarità del reato e alle specifiche caratteristiche soggettive del reo, come la valutazione del rischio di recidiva o la necessità di favorire percorsi di reinserimento sociale.

Un ulteriore nucleo argomentativo riguarda la violazione dei principi di ragionevole durata del processo e di efficienza del sistema giudiziario ex artt. 111 e 117 della Costituzione, in relazione all'art. 6 CEDU. Il giudice *a quo* rileva che l'attuale assetto normativo finisce per incentivare la proposizione di impugnazioni meramente strumentali, volte unicamente a ottenere in appello una riduzione sanzionatoria che consenta l'accesso alla sostituzione della pena, frustrando così la funzione deflattiva perseguita dalla riforma del 2022 e inflazionando inutilmente il carico del tribunale di sorveglianza.

Infine, il rimettente ha motivato l'impossibilità di esperire un'interpretazione costituzionalmente orientata a causa di un orientamento di legittimità che parrebbe configurare un rapporto di ineludibile alternativa tra il beneficio della riduzione di un sesto e la proposizione dell'appello finalizzato alla sostituzione della sanzione. Egli ha sostenuto che, in assenza di un esplicito appiglio legislativo o di una clausola che autorizzi l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla rideterminazione della pena, l'attribuzione di tale potere al giudice dell'esecuzione si risolverebbe in un'indebita costruzione pretoria contrastante con il principio di tendenziale immodificabilità del giudicato.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 87 del 2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 442, comma 2-*bis*, e 676, comma 3-*bis*, c.p.p., escludendo la necessità di una pronuncia additiva in virtù della doverosità di un'interpretazione costituzionalmente orientata del plesso normativo censurato. La Consulta ha statuito che, nel quadro di un sistema penale orientato al principio di individualizzazione e alla finalità rieducativa della pena ex art. 27, terzo comma, Cost., il giudice dell'esecuzione sia titolare del potere-dovere di applicare la detenzione domiciliare sostitutiva qualora la riduzione automatica di un sesto della sanzione — conseguente alla scelta deflattiva della mancata impugnazione della sentenza emessa in sede di rito abbreviato — determini il raggiungimento di un *quantum* sanzionatorio compatibile con i limiti previsti dalla legge n. 689 del 1981.

Tale attribuzione funzionale discende dall'applicazione della teoria dei poteri impliciti, secondo la quale il conferimento legislativo di una funzione giurisdizionale comporta l'attribuzione di tutte le facoltà necessarie al suo effettivo esercizio; ne deriva che il potere di rideterminare la pena detentiva include logicamente quello di adottare i provvedimenti conseguenti sulla natura della sanzione, evitando irragionevoli disparità di trattamento rispetto ai soggetti che abbiano ottenuto la sostituzione già nella fase di cognizione. La Corte ha ulteriormente precisato che l'applicazione della pena sostitutiva in fase esecutiva non opera *de plano*, ma richiede l'instaurazione di un contraddittorio in camera di consiglio ai sensi dell'art. 666 c.p.p., configurando una sorta di udienza di *sentencing* volta a verificare la sussistenza di una prognosi favorevole circa l'astensione dalla commissione di ulteriori reati e l'adeguatezza del trattamento rispetto alle esigenze di reinserimento sociale del reo. Infine, è stato evidenziato come tale approccio ermeneutico sia sinergico rispetto all'obiettivo della ragionevole durata del processo, in quanto disincentiva la proposizione di impugnazioni meramente strumentali finalizzate alla sola revisione del trattamento sanzionatorio.

4.10. La sentenza n. 88 del 2026 sull'autorizzazione alla costruzione di impianti da fonti energetiche rinnovabili in Sardegna.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 2026, si è espressa su due conflitti di attribuzione tra enti, promossi dalla Regione autonoma della Sardegna nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE). I conflitti sono sorti in seguito al ricorso della Sardegna contro alcuni decreti del MASE emanati tra il marzo e l'aprile 2025 con cui venivano adottate valutazioni di impatto ambientale (VIA) atte a consentire l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, disapplicando la legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20.

La Corte costituzionale ha dichiarato che non spettava allo Stato e, per esso, al MASE, adottare i suddetti decreti di VIA disapplicando la legge regionale, e ha per l'effetto annullato i decreti impugnati. Il principio affermato dalla Corte è che nessuna pubblica amministrazione, compresa quella statale, può sindacare la legittimità costituzionale di una legge regionale vigente al fine di disapplicarla con propri provvedimenti amministrativi, essendo tale potere riservato in via esclusiva alla stessa Corte costituzionale.

Gli atti oggetto del conflitto

Oggetto del conflitto sono sei decreti di VIA adottati dalla Direzione generale valutazioni ambientali del MASE (14 febbraio 2025, protocollo n. 68; 13 marzo 2025, protocolli n. 125 e n. 128; 2 aprile 2025, protocollo n. 177; 11 aprile 2025, protocollo n. 192; 14 aprile 2025, protocollo n. 203), relativi a tre progetti di impianti agrivoltaici ricadenti nella Provincia di Oristano e ad altrettanti progetti ricadenti nella Provincia di Sassari, nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso.

I motivi del ricorso

Secondo la ricorrente, con tali provvedimenti il MASE, nel dichiarare la compatibilità ambientale dei suddetti impianti, avrebbe escluso a priori l'applicazione della legge regionale n. 20 del 2024 – con la quale la Regione ha inteso individuare le aree idonee e non idonee all'installazione di impianti da fonti di energia rinnovabile (FER) – senza verificare se i progetti insistessero in area idonea o non idonea ai sensi di essa. In tal modo l'amministrazione statale si sarebbe arrogata un potere di cui non dispone, avendo di fatto affermato l'illegittimità di qualsivoglia disposizione regionale che incida in senso restrittivo sul *minimum* di aree idonee

individuato dal legislatore statale: l'accertamento dell'illegittimità costituzionale di una legge regionale è, però, riservato in via esclusiva alla Corte costituzionale, con conseguente violazione degli articoli 127, 134 e 136 della Costituzione.

La denunciata disapplicazione sarebbe intervenuta facendo leva su un'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, che aveva sospeso l'articolo 7, comma 2, lettera c), del decreto interministeriale 21 giugno 2024 (cd. decreto aree idonee), nella parte in cui lasciava alle regioni la facoltà di restringere il novero delle aree definite idonee, con conseguente riespansione dell'efficacia dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199/2021, che fissa il livello minimo di aree idonee non derogabile *in peius* dalle regioni.

In via subordinata, la regione ha lamentato la lesione della propria potestà legislativa primaria in materia di urbanistica, edilizia, agricoltura e foreste (articolo 3, lettere d) e f), dello statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), di tutela e pianificazione paesaggistica (articolo 6 del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480), nonché della competenza legislativa concorrente in materia di produzione e distribuzione dell'energia elettrica (articolo 4, lettera e), dello statuto speciale), anche in relazione agli articoli 116 e 117, terzo comma, della Costituzione e all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte ha condiviso le argomentazioni della regione ricorrente. Quanto alla circostanza, asserita dall'Avvocatura dello Stato, che non vi fosse lesione di una sfera attribuita costituzionalmente alla regione negli atti impugnati asserita dallo Stato, la Corte ha rammentato che il conflitto intersoggettivo può avere a oggetto atti o comportamenti dotati di efficacia e di rilevanza esterna che esprimano in modo chiaro e inequivoco la pretesa di esercitare una competenza lesiva della sfera di attribuzione costituzionale del ricorrente (sentenza n. 163 del 2025): nel caso di specie i decreti di VIA esprimono chiaramente la pretesa di non tenere conto della legge regionale n. 20 del 2024, in quanto ritenuta illegittima, e sono quindi idonei a ledere la potestà legislativa regionale.

Quanto al tono costituzionale, la Corte – richiamando la sentenza n. 26 del 2022 – ha rilevato che la ricorrente prospetta la negazione della propria prerogativa costituzionale di ente titolare del potere di adottare leggi che, ancorché in ipotesi illegittime, producono necessariamente i propri effetti fintanto che non ne sia dichiarata l'illegittimità costituzionale. È stato inoltre disatteso il rilievo relativo al carattere meramente interpretativo del conflitto, poiché la regione afferma che, anche ove dalla menzionata ordinanza del Consiglio di Stato discendesse l'illegittimità della legge regionale, la sua

disapplicazione da parte del Ministero resterebbe comunque affetta da carenza di potere.

La Corte ha altresì respinto l'eccezione di cessazione della materia del contendere, fondata sulla sopravvenuta sentenza n. 184 del 2025 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale soltanto parziale della legge regionale n. 20 del 2024): la pretesa lesione della sfera regionale manifestata con i decreti resta intatta, la cessazione richiederebbe che l'atto lesivo fosse dichiarato nullo con efficacia *ex tunc*, i decreti sono tuttora efficaci e la legge regionale non è stata eliminata in toto, restando peraltro l'oggetto del conflitto l'accertamento della competenza in astratto.

Nel merito, la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione degli articoli 127, 134 e 136 della Costituzione. Muovendo dal precedente costituito dalla sentenza n. 26 del 2022 – relativa alla disapplicazione di una legge sarda da parte di organi statali – la Corte ha verificato, in primo luogo, se la condotta del MASE integrasse una disapplicazione della legge regionale n. 20 del 2024 e, in secondo luogo, se l'amministrazione statale fosse legittimata a operarla.

Sotto il primo profilo, dal tenore complessivo dei decreti – e in particolare da due passaggi motivazionali identici in tutti e sei gli atti – emerge con sufficiente chiarezza che il MASE riconosce la vigenza della legge regionale n. 20 del 2024 e, ciò nondimeno, la disapplica, ritenendola costituzionalmente illegittima.

Sotto il secondo profilo, la Corte ha ribadito che, dopo le modifiche dell'articolo 127 della Costituzione operate dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, l'impugnativa delle leggi regionali si fonda su un modello di controllo successivo, che non ne esclude l'efficacia e quindi l'applicazione anche quando esse siano contestate, e fintanto che la Corte non ne abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale: solo tale declaratoria comporta la cessazione dell'efficacia della norma, ai sensi dell'articolo 136 della Costituzione e dell'articolo 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Ne consegue che l'accertamento dell'illegittimità costituzionale di una legge regionale è riservato in via esclusiva alla Corte e non può essere compiuto in via incidentale dall'amministrazione al fine di disapplicare la legge.

Per tali ragioni la Corte ha accolto i ricorsi in riferimento agli articoli 127, 134 e 136 della Costituzione, dichiarando che non spettava al MASE disapplicare la normativa regionale e annullando conseguentemente i sei decreti di VIA impugnati. L'accoglimento in riferimento ai predetti parametri ha determinato l'assorbimento delle ulteriori censure, prospettate in riferimento agli articoli 116 e 117, terzo comma, della Costituzione – quest'ultimo in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 – nonché agli articoli 3, lettere *d)* e *f)*, e 4, lettera *e)*, dello statuto speciale e all'articolo 6 del d.P.R. n. 480 del 1975.

4.11. La sentenza n. 90 del 2026 sulla tutela della concorrenza e obbligo di filiera corta per la lavorazione del marmo di Carrara

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 90 del 2026, ha dichiarato l'incostituzionalità di alcuni articoli della legge della Regione Toscana 21 agosto 2025, n. 52, che vincolavano a lavorare nel sistema produttivo locale almeno il cinquanta per cento dei materiali ornamentali estratti nell'area apuo-versiliese (marmo di Carrara). Secondo la Corte tali disposizioni interferivano con l'assetto concorrenziale del mercato alterandone le dinamiche, violando così la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia "tutela della concorrenza".

Le disposizioni oggetto della sentenza

Le disposizioni della legge regionale impugnate, pur nei tratti distintivi che le caratterizzano, erano accomunate dalla previsione di un vincolo di lavorazione nel sistema produttivo locale di almeno il cinquanta per cento del materiale lapideo ornamentale estratto nell'area apuo-versiliese (marmo di Carrara), modulato anche sotto il profilo temporale. In particolare:

a) l'articolo 4, comma 2, subordinava il rilascio della concessione per l'attività estrattiva dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale alla stipula di una convenzione che assicurasse l'impegno alla lavorazione di almeno il 50% del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, da dimostrarsi mediante un sistema di tracciabilità del prodotto;

b) l'articolo 5, commi 1 e 2, estendeva l'obbligo, rispettivamente, ai siti estrattivi in cui l'estensione del bene del patrimonio indisponibile comunale non è prevalente e a quelli in cui essa è prevalente, precisando che la percentuale è calcolata sul sito estrattivo unitario;

c) l'articolo 6 dettava analoga prescrizione per i siti estrattivi in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune;

d) l'articolo 9 riferiva il medesimo vincolo alle autorizzazioni e alle concessioni esistenti, con esclusione delle convenzioni sottoscritte prima dell'entrata in vigore della legge;

e) l'articolo 14 differiva al 1° gennaio 2035 l'entrata in vigore di parte delle previsioni e dei relativi meccanismi sanzionatori.

I motivi del ricorso

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale sulle citate disposizioni della legge della Regione Toscana 21 agosto 2025, n. 52 (disposizioni in materia di cave e di servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 35/2015 e alla l.r. 69/2011). Il ricorrente ravvisava la violazione:

- 1) dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva nella materia «tutela della concorrenza»;
- 2) dell'articolo 120, primo comma, della Costituzione nella parte in cui impedisce alle regioni di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni.
- 3) dell'articolo 41 della Costituzione in materia di libertà dell'iniziativa economica privata;

La decisione della Corte costituzionale

La Corte ha ritenuto fondati i motivi del ricorso e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 2, e 5, commi 1 e 2, e degli articoli 6, 9 e 14 della legge regionale n. 52/2025.

La Corte ha condiviso le considerazioni avanzate dall'Avvocatura dello Stato in relazione a tutti i profili di incostituzionalità sollevati dal ricorrente.

Nello specifico:

- 1) In riferimento alla violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva nella materia «tutela della concorrenza», la Corte, dopo aver ribadito come tale nozione rifletta quella operante in ambito europeo, ha osservato che la Costituzione demanda allo Stato, in via esclusiva, il compito di regolare la concorrenza in modo uniforme sul territorio nazionale e tale uniformità «rappresenta un valore in sé» che per definizione esclude discipline regionali difformi, che diano adito a dislivelli di regolazione o a barriere territoriali.

Proprio perché tocca «la disciplina dei mercati di riferimento di attività economiche molteplici e diverse» e ha natura «trasversale» la tutela della concorrenza non può non influire «anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle regioni» e funge da limite anche alla disciplina che gli enti regionali possono dettare riguardo alle cave e alle torbiere, attribuite alla competenza legislativa residuale in base all'art. 117, quarto comma, della Costituzione.

Per la Corte tale limite è stato superato dalla Regione Toscana con l'adozione delle norme impugnate. Infatti, le limitazioni imposte dal legislatore regionale non sono circoscritte ad aspetti marginali e di dettaglio: riguardano il 50% del materiale ornamentale estratto; hanno una portata tendenzialmente generale, che prescinde dal regime giuridico dei siti estrattivi e si affiancano a rigorosi meccanismi sanzionatori per l'eventuale inosservanza delle norme.

Tale disciplina trascende dunque la dimensione esclusivamente locale e si proietta nel più ampio contesto dell'equilibrio generale del mercato di riferimento, equilibrio che afferisce per sua natura alla «tutela della concorrenza». In tale ambito, è compito dello Stato quello di adottare il bilanciamento tra l'interesse alla concorrenza e altri interessi pubblici nell'ambito di una disciplina uniforme per l'intero territorio nazionale.

Peraltro, sempre secondo la Corte, le limitazioni alla concorrenza adottate dalla regione non trovano una giustificazione immediata e plausibile nella necessità di tutelare motivi imperativi di interesse generale. In particolare, l'unicità paesaggistica e culturale del distretto delle Alpi Apuane e della Versilia, non giustifica l'introduzione di obblighi di lavorazione del materiale estratto in tali territori. Questi obblighi non sono nemmeno connessi ad esigenze di tutela ambientale. Per la Corte è l'attività estrattiva e non quella di lavorazione del marmo a causare alterazioni all'ambiente. Inoltre, le norme censurate non possono rappresentare misure compensative che per loro natura, devono indirizzarsi all'intera collettività e, nella specie, alla comunità che subisce le conseguenze pregiudizievoli dell'attività estrattiva e devono essere strutturate in modo da controbilanciare il sacrificio imposto e rafforzare la tutela del medesimo interesse generale che il depauperamento della risorsa naturale ha compromesso.

Per la Corte la normativa impugnata appare nella sua essenza, una misura di sostegno all'industria locale a discapito degli altri operatori economici.

- 2) Le medesime considerazioni inducono la Corte a ravvisare anche la dedotta violazione dell'art. 120, primo comma, della Costituzione. In particolare, non vengono ravvisate esigenze di tutela di interessi, la cui cura è affidata alle regioni, tali da giustificare una disciplina normativa basata su differenziazioni fondate su criteri di localizzazione territoriale, i quali, in ogni caso, devono «assicurare la parità di tutti i cittadini in materia di lavoro e di iniziativa economica». Al contrario, per la Corte il criterio selettivo tipizzato dalle previsioni impugate e incentrato sul mero «collegamento con il territorio regionale» si rivela tanto più lesivo della libertà di circolazione in quanto riguarda un mercato che già si connota per la limitatezza delle risorse disponibili e per l'elevata specializzazione richiesta.
- 3) Le stesse ragioni inducono la Corte a ritenere le questioni di legittimità fondate anche in riferimento all'articolo 41 della Costituzione. La Corte ritiene non soddisfatte le condizioni che consentirebbero al legislatore di apporre restrizioni di carattere generale alla libertà di iniziativa economica privata. In particolare, i limiti prescritti dal legislatore regionale attengono a un aspetto qualificante della libertà tutelata dall'art. 41 Cost., che si estrinseca nella facoltà per l'imprenditore di adottare le scelte

organizzative ritenute più appropriate per il funzionamento della propria impresa. Le previsioni regionali impugnate sacrificano tale autonomia configurando un'ingerenza irragionevole nella libertà di prescegliere il modello organizzativo più adeguato. Inoltre, esse impongono un raccordo costante e organico con la filiera locale a prescindere da ogni valutazione sull'idoneità di tali scelte di salvaguardare le finalità (ambientali e di tutela del paesaggio) della legge regionale.

4.12 La sentenza n. 97 del 2026, relativa all'iscrizione gratuita e obbligatoria al Servizio sanitario nazionale degli stranieri, con riferimento a una fattispecie di titolarità di permesso di soggiorno per residenza elettiva

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 97 del 14 aprile-5 giugno 2026, ha dichiarato non fondate le questioni di illegittimità costituzionale della disciplina sull'iscrizione al Servizio sanitario nazionale degli stranieri titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva, derivante dalla conversione, in forza del sopravvenuto conseguimento del diritto alla pensione di inabilità civile, del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, o per motivi di famiglia; la sentenza, avente natura di sentenza interpretativa di rigetto, ha sostenuto che la disciplina oggetto delle questioni deve essere interpretata nel senso che i soggetti summenzionati rientrano nell'ambito di applicazione dell'iscrizione gratuita e obbligatoria al Servizio sanitario nazionale.

Le disposizioni oggetto della sentenza e i motivi del ricorso

Le questioni di legittimità costituzionale in oggetto sono state sollevate dal Tribunale ordinario di Milano (in funzione di giudice del lavoro) con ordinanza dell'8 settembre 2025. Quest'ultima ha sollevato, in via principale, questione di legittimità dell'articolo 34, comma 1, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286¹⁹, con riferimento al mancato inserimento della suddetta categoria di stranieri nell'ambito dei soggetti rientranti nell'iscrizione gratuita e obbligatoria al Servizio sanitario nazionale – ambito in cui invece, per testuale previsione dello stesso comma 1, rientrano (tra gli altri) gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per i summenzionati motivi di lavoro, subordinato o autonomo, o di famiglia –. In via subordinata, l'ordinanza ha sollevato questione di legittimità del comma 3 del medesimo articolo 34, nella parte in cui – facendo un riferimento generale agli stranieri regolarmente soggiornanti non beneficiari della suddetta iscrizione gratuita – includerebbe i titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva tra gli stranieri la cui iscrizione – su base volontaria – al Servizio sanitario nazionale è soggetta ad un contributo economico annuo non inferiore a 2.000 euro, mentre per altre categorie specifiche di stranieri il successivo comma 4 prevede un importo minimo inferiore.

La suddetta ordinanza è stata emessa a seguito di ricorso proposto da due stranieri nei confronti della regione Lombardia, la quale ha escluso per i

¹⁹ Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

medesimi, titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva in virtù della summenzionata conversione per sopravvenuto conseguimento del diritto alla pensione di inabilità civile, l'iscrizione gratuita e ha ritenuto applicabile il contributo nel suddetto importo minimo più elevato.

L'ordinanza ha prospettato che tale assetto violerebbe: il principio di eguaglianza formale e di ragionevolezza, di cui all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, e il principio di eguaglianza sostanziale, di cui al medesimo articolo 3, secondo comma (quest'ultimo in ragione della penalizzazione di stranieri meno abbienti di altri stranieri); il diritto della persona alla tutela della salute e la garanzia di cure gratuite agli indigenti (di cui all'articolo 32 della Costituzione); l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione ad alcuni principi della Carta sociale europea del Consiglio d'Europa e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

La decisione della Corte costituzionale

La sentenza rileva in via preliminare che le questioni sono ammissibili, sulla base della costante giurisprudenza della stessa Corte, secondo la quale, al fine dell'ammissibilità di una questione di legittimità, è sufficiente che l'ordinanza di rimessione dia conto delle ragioni per le quali non si ritenga praticabile un'interpretazione delle norme conforme alla Costituzione; nel caso in oggetto, il giudice rimettente ha ritenuto che la formulazione del citato articolo 34, comma 1, del testo unico, non attribuendo alcun rilievo «alla situazione precedente a quella per cui lo straniero è attualmente titolare di permesso di soggiorno», non consente un'interpretazione adeguatrice.

La Corte osserva poi che, nel caso in cui l'unica interpretazione possibile del medesimo articolo 34, comma 1, fosse quella seguita dal giudice rimettente, risulterebbe una chiara violazione dei suddetti principi richiamati dall'ordinanza; «la perdita del diritto all'iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale – rileva la sentenza – avverrebbe proprio nel momento in cui la persona, a causa della sopraggiunta condizione di disabilità, è divenuta più vulnerabile e, trattandosi di patologie fortemente invalidanti, versa in una situazione in cui si manifesta in modo più pressante l'esigenza di accedere alle prestazioni sanitarie»; per tale incongruenza non è ravvisabile, prosegue la Corte, alcuna ragione giustificatrice, in quanto la conversione del permesso di soggiorno non rende il radicamento sul territorio nazionale degli stranieri con disabilità in esame meno stabile di quanto lo fosse in precedenza.

La sentenza, tuttavia, ritiene possibile – e al contempo doverosa – una interpretazione diversa da quella letterale seguita dal giudice rimettente; tale soluzione si basa – in un contesto di principi costituzionali, nonché internazionali e dell'Unione europea, intesi al sostegno delle persone con

disabilità – sulla circostanza che il testo di cui al citato articolo 34, comma 1, è stato adottato in un periodo temporale precedente a quello in cui – in virtù di novelle (di rango regolamentare) inserite nel 2004 nel regolamento di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394²⁰ – è stato istituito il permesso di soggiorno per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia ed è stata prevista la possibilità di conversione in tale permesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, o per motivi di famiglia.

Sulla base di tale considerazione, la sentenza ritiene doverosa una interpretazione conforme ai principi di tutela dei diritti delle persone più fragili e vulnerabili, interpretazione che include nell’ambito dell’iscrizione gratuita e obbligatoria al Servizio sanitario nazionale gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva derivante dalla conversione, in forza del sopravvenuto conseguimento del diritto alla pensione di inabilità civile, del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, o per motivi di famiglia.

²⁰ Regolamento “recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.

4.13. La sentenza n. 100 del 2026 in materia di pianificazione urbanistica delle acque costiere, salvaguardia delle zone umide, vincolo idrogeologico e autorizzazione paesaggistica nella legislazione della Regione Sardegna

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 100 del 2026, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28 della legge della Regione Sardegna n. 18/2025, che consente l'accertamento postumo della compatibilità idrogeologica di interventi realizzati in zone sottoposte a vincolo idrogeologico in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità da essa, nonché dell'articolo 29, comma 1, lettera c), della medesima legge, nella parte in cui esclude l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 167, comma 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004) alle opere pubbliche realizzate in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica. Le ulteriori questioni, aventi ad oggetto l'articolo 27, comma 1, lettera a), e l'articolo 29, comma 1, lettera d), della medesima legge regionale, sono state dichiarate inammissibili o non fondate.

Le disposizioni oggetto della sentenza

Risultano oggetto della pronuncia diverse disposizioni della legge della Regione Sardegna n. 18/2025, recante il riordino e il coordinamento della normativa edilizia e urbanistica regionale con le disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia poste dal decreto-legge n. 69/2024, c.d. "salva casa". Nello specifico:

- l'articolo 27, comma 1, lettera a), il quale prevede che il piano urbanistico comunale debba considerare, oltre all'intero territorio comunale, anche le acque costiere immediatamente prospicienti la linea di battigia marina, alle quali, in mancanza di specifica normativa, si estende la disciplina delle aree a terra;
- l'articolo 27, comma 2, che reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 3, delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale, in base alla quale sono beni paesaggistici le zone umide come individuate e rappresentate nella cartografia del piano, con estensione del vincolo paesaggistico alla fascia dei 300 metri dalla linea di battigia degli specchi acquei interni alla zona umida, trattamento di tali aree interne quali oggetto di conservazione e tutela dei rispettivi caratteri naturalistici, ambientali, morfologici e paesaggistici, e con esclusione dal vincolo di talune zone omogenee individuate negli strumenti urbanistici vigenti e nei relativi piani attuativi con convenzione vigente o attuata, anche parzialmente, alla data di adozione del piano paesaggistico regionale, anche se successivamente scaduta nonché nei piani attuativi

pubblici vigenti alla data di adozione del piano paesaggistico regionale anche se decaduti o attuati parzialmente;

- l'articolo 28, il quale consente che gli interventi e le trasformazioni realizzati nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto-legge n. 3267/1923, in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità da essa, ottengano l'accertamento della compatibilità idrogeologica successivamente alla realizzazione delle opere, ove queste risultino conformi alla normativa di riferimento e non arrechino pregiudizio all'assetto idrogeologico, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale e agli strumenti di pianificazione;
- l'articolo 29, comma 1, lettera c), il quale, oltre a definire le modalità per la determinazione delle sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004) per opere eseguite in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica (comma 1 della disposizione impugnata), esclude l'applicazione di tali sanzioni alle opere pubbliche realizzate in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica e alle opere realizzate prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico (commi 4 e 5 della disposizione impugnata);
- l'articolo 29, comma 1, lettera d), che sottopone gli strumenti urbanistici attuativi, tra cui i piani particolareggiati, all'approvazione da parte del solo Servizio tutela del paesaggio regionale competente per territorio (dopo la deliberazione del Consiglio comunale).

I motivi del ricorso

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso in via principale questioni di legittimità costituzionale delle citate disposizioni, ritenendole non rispettose di alcune competenze legislative esclusive statali, stante anche il limite all'esercizio delle competenze legislative attribuite alla Regione autonoma Sardegna dall'articolo 3 dello statuto speciale (legge costituzionale n. 3/1948), il quale ne subordina l'esercizio al rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

Quanto all'articolo 27, comma 1, lettera a), il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere a), l), m) e s), della Costituzione, per invasione delle competenze legislative statali esclusive nelle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», «ordinamento civile» e «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», ed eccedendo dai limiti della competenza legislativa regionale nella materia «esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche», di cui all'art. 3, lettera l), dello statuto speciale. In particolare, il contrasto sussisterebbe con diverse disposizioni statali, costituenti norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, nel rispetto

delle quali devono essere esercitate le potestà legislative attribuite alla Regione autonoma Sardegna dallo statuto speciale:

- l'articolo 54, comma 1, lettera *i*) del d.lgs. 152/2006 (T.U. ambiente), che definisce le acque costiere, in quanto la norma impugnata estenderebbe il piano urbanistico comunale al mare territoriale;
- gli articoli 1, 2 e 5 del d.lgs. 201/2016, che recano norme riguardanti la pianificazione degli spazi marittimi e delle concessioni demaniali marittime di valore strategico, rientranti nella competenza legislativa statale esclusiva, dal momento che la norma impugnata includerebbe nella sua sfera di applicazione anche tali ambiti riservati, oltre che con le residue competenze statali in materia di concessioni demaniali di cui all'articolo 5, comma 3-*bis*, della legge n. 84/1994;
- gli articoli 32, 33, 34 e 35 del R.D. 327/1942, Codice della navigazione, che disciplinano rispettivamente la delimitazione, l'ampliamento e la sdemanializzazione del demanio marittimo, in quanto la prevista possibilità che gli strumenti urbanistici comunali si estendano a porzioni di mare adiacenti la battigia inciderebbe sul regime giuridico dei beni appartenenti al demanio marittimo, rientrante nella materia ordinamento civile.

Quanto all'articolo 27, comma 2, il ricorrente deduce la violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali posta dall'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, in relazione agli articoli 135, comma 1, terzo periodo, 142, comma 1, lettera *i*), e comma 2, e 143, comma 1, lettera *d*) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in quanto la norma di interpretazione autentica, incidendo unilateralmente sulla disciplina delle zone umide recata dal piano paesaggistico regionale, contrasterebbe con il principio di copianificazione dei piani paesaggistici regionali tra Stato e regioni, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale secondo cui la legislazione regionale deve rispettare gli standard minimi di tutela previsti dalla normativa statale, potendo al limite introdurre un surplus di tutela e non un regime peggiorativo. La norma citata violerebbe poi il principio di leale collaborazione di cui all'articolo 5 della Costituzione.

Quanto all'articolo 28, la censura del ricorrente, che eccepisce la violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali posta dall'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, si fonda sul contrasto con l'articolo 7 del regio decreto-legge n. 3267/1923 (recante il riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), il quale, per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, prevede la sola autorizzazione

preventiva alla realizzazione degli interventi e non contempla pareri o nulla osta in sanatoria, previsti invece dalla norma impugnata.

Quanto all'articolo 29, comma 1, lettera c), il ricorrente ha lamentato la violazione delle competenze legislative esclusive statali in materia di ordinamento civile e di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, poste dall'articolo 117, secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione, nonché dell'articolo 9 della stessa, poiché l'articolo 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio non contempla la possibilità di escludere l'applicazione della sanzione per le opere pubbliche eseguite in assenza o in difformità dell'autorizzazione paesaggistica, né per le opere eseguite prima dell'apposizione del vincolo.

Quanto, infine, all'articolo 29, comma 1, lettera d), l'asserita violazione degli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione deriverebbe dal contrasto con gli articoli 16, terzo comma, e 28 della legge n. 1150/1942, costituenti norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, che assoggettano i piani particolareggiati e le lottizzazioni al parere della competente soprintendenza: il legislatore regionale avrebbe infatti configurato un procedimento del tutto autonomo, condotto esclusivamente dagli uffici regionali, privo di ogni partecipazione degli organi ministeriali.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile, per difetto di motivazione, la questione promossa sull'articolo 27, comma 1, lettera a), in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che attribuisce la competenza legislativa esclusiva statale per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, in quanto tale parametro è solo menzionato nel ricorso, senza alcuna argomentazione a sostegno. Allo stesso modo la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni promosse sull'articolo 29, comma 1, lettera c), in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (che attribuisce la competenza legislativa esclusiva statale, tra l'altro, in materia di ordinamento civile).

Nel merito, le questioni concernenti l'articolo 27, comma 1, lettera a), sono state ritenute non fondate. Riguardo il contrasto con la competenza legislativa esclusiva in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato, la Corte, richiamando la propria consolidata giurisprudenza in tema di efficacia delle leggi regionali sulle acque del mare territoriale (sentenze n. 23 del 1957, n. 49 del 1958, n. 102 del 2008, e, da ultimo, n. 16 del 2024, relativa alla legge della Regione Puglia sulla tutela del riccio di mare), ha osservato che gli effetti spaziali di un intervento legislativo

regionale, che ha riverberi sullo spazio marino, non sono altro che una proiezione funzionale della competenza legislativa regionale esercitata e della natura degli interessi coinvolti e non consentono di evocare una supposta delimitazione del mare territoriale, inteso come elemento costitutivo della sovranità dello Stato. Con riguardo alla supposta lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia ambientale, la Corte, pur riconoscendo alle disposizioni del decreto legislativo n. 201/2016 sulla pianificazione dello spazio marittimo la natura di norme fondamentali di riforma economico-sociale (analogia qualità viene riconosciuta al citato articolo 5, comma 3-*bis* della legge 84/1994), ha ritenuto la questione non fondata in quanto la norma impugnata può essere oggetto di interpretazione conforme a Costituzione, nel senso che il piano urbanistico comunale non può contenere previsioni in deroga o comunque incoerenti rispetto al piano di gestione dello spazio marittimo, ad esso sovraordinato, né rispetto ai piani regolatori portuali approvati dalle Autorità di sistema portuale. Non fondata è stata giudicata anche la censura riferita all'ordinamento civile, poiché la disposizione non prevede delimitazioni, ampliamenti o sdemanializzazioni del demanio marittimo. Analoga conclusione viene raggiunta riguardo all'invasione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, in quanto la disposizione regionale impugnata, nello stabilire l'ambito spaziale di applicazione dei piani urbanistici comunali, non devolve ai comuni compresi nel territorio regionale attribuzioni spettanti allo Stato in quanto proprietario del demanio marittimo.

Parimenti non fondate sono state dichiarate le questioni relative all'articolo 27, comma 2, per violazione del principio di copianificazione. La Corte ha richiamato, quale precedente, la sentenza n. 308 del 2013, con la quale era stata scrutinata una norma regionale di interpretazione autentica del medesimo articolo 17, comma 3, lettera g), delle norme tecniche di attuazione, sempre con riferimento alle zone umide. Le zone umide individuate dal piano paesaggistico regionale del 2006 non rientrano infatti tra i beni paesaggistici soggetti all'obbligo di pianificazione congiunta, introdotto solo dal decreto legislativo n. 63/2008 e limitato ai beni di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del codice, tra i quali non figurano zone umide diverse da quelle incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. n. 448/1976, adottato in esecuzione della Convenzione di Ramsar. La Regione poteva pertanto intervenire sulla relativa regolamentazione paesaggistica, anche mediante una norma di interpretazione autentica, senza essere tenuta a coinvolgere gli organi statali.

La questione concernente il contrasto del censurato articolo 28 con la citata competenza esclusiva in materia ambientale, invece, è stata ritenuta fondata. La Corte, ripercorsa l'evoluzione storica della disciplina del vincolo idrogeologico, ha ribadito che le attività relative alla difesa del suolo, e in particolare alla salvaguardia dai rischi di dissesto idrogeologico, sono

riconducibili alla materia della tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva statale, nel cui ambito le regioni possono discostarsi dalla disciplina statale soltanto per incrementare gli standard di tutela. La disposizione regionale, aprendo alla possibilità di un'autorizzazione postuma degli interventi sui beni vincolati, riduce il livello di tutela ambientale: la mancata previsione, nell'articolo 7 del regio decreto-legge n. 3267/1923, di un'autorizzazione successiva esprime infatti un inderogabile divieto di nulla osta in sanatoria, anche in caso di violazione solo formale, in ragione della preminenza dell'interesse pubblico a valutare *ex ante*, senza eccezioni, la compatibilità delle opere con la difesa del suolo. Né rileva in senso contrario l'articolo 61, comma 5, del T.U. ambiente, richiamato dalla Regione a propria difesa, che attribuisce alle regioni l'esercizio delle funzioni relative al vincolo idrogeologico, non spettando comunque ad esse il potere di alterare la natura necessariamente preventiva dell'autorizzazione.

Le questioni relative al contrasto con la competenza legislativa esclusiva in materia ambientale dell'articolo 29, comma 1, lettera c), hanno trovato parziale accoglimento. Con riguardo alla parte in cui stabilisce l'inapplicabilità alle indicate opere pubbliche, delle quali sia accertata *ex post* la compatibilità paesaggistica, della sanzione, la questione è stata accolta: l'articolo 167, comma 5, del codice dei beni culturali e del paesaggio non prevede eccezioni all'applicazione della sanzione pecuniaria irrogata a seguito dell'accertamento postumo di compatibilità paesaggistica e non distingue in base alla natura privata o pubblica delle opere; una simile distinzione, peraltro, mal si concilierebbe con il carattere già di per sé derogatorio dell'accertamento postumo, che costituisce un'eccezione alla regola generale della rimessione in pristino. La Corte ha pertanto dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui prevede che la sanzione non si applichi alle opere pubbliche realizzate in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa. Con riguardo, invece, alla parte in cui esclude l'applicabilità della sanzione alle opere realizzate prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico di cui alla parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la questione è stata ritenuta non fondata: sulla base di plurimi elementi testuali, già valorizzati nella sentenza n. 75 del 2022 e nell'ordinanza n. 13 del 2023, l'articolo 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio deve essere interpretato nel senso che si applica soltanto agli interventi eseguiti su aree già vincolate al momento della realizzazione dell'opera, sicché, nel caso di vincolo sopravvenuto, non sussiste un illecito paesaggistico e la disposizione regionale non deroga alla norma interposta.

Non fondate, infine, sono state dichiarate le questioni concernenti l'articolo 29, comma 1, lettera d). La Corte ha rilevato che l'articolo 6 del d.P.R. n. 480/1975, in attuazione dello statuto speciale, ha trasferito alla Regione le attribuzioni già esercitate dagli organi statali ai sensi della legge

n. 765/1967, tra le quali rientra il parere della soprintendenza sui piani particolareggiati e sulle lottizzazioni previsto dagli articoli 16 e 28 della legge n. 1150/1942. La mancata partecipazione di organi statali al procedimento di approvazione paesaggistica degli strumenti urbanistici attuativi è dunque coerente con tale trasferimento di funzioni. Né potrebbe evocarsi, in luogo delle citate disposizioni, l'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, che prevede il parere della soprintendenza nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica dei singoli interventi edilizi e non dei piani urbanistici.

4.14. L'ordinanza n. 106 del 2026 sull'utilizzazione delle intercettazioni delle conversazioni di un parlamentare da parte di una Commissione d'inchiesta

La Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 106 del 2026, ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione del ricorrente, il conflitto di attribuzione promosso da un senatore contro la Commissione parlamentare antimafia, che aveva messo a disposizione dei propri componenti intercettazioni telefoniche e scambi di messaggi cui il Senatore promotore del conflitto aveva preso parte, senza chiedere l'autorizzazione del Senato.

I motivi del ricorso

Il ricorso trae origine da un'indagine della Procura della Repubblica di Caltanissetta. Il Senatore promotore del conflitto, estraneo alle indagini, era stato intercettato in trentatré occasioni quale interlocutore di un ex magistrato sottoposto a investigazione. Il 5 settembre 2024 la Procura aveva trasmesso le conversazioni e i messaggi alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie. Il Presidente della Commissione aveva acquisito la documentazione, ritenuta pertinente per le attività dell'organo, e ne aveva consentito la consultazione ai componenti. Nel ricorso è precisato che, prima di adire la Corte costituzionale, il senatore si era attivato presso i Presidenti delle Camere e la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, la quale ultima il 18 marzo 2025 aveva respinto la proposta di promuovere un conflitto di attribuzione.

Secondo il ricorrente, la messa a disposizione delle intercettazioni aveva costituito una vera e propria utilizzazione del materiale captato e avrebbe dovuto essere previamente autorizzata dal Senato ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. Il conflitto è stato pertanto promosso nei confronti della Commissione, del suo Presidente e del suo Ufficio di presidenza, nonché della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Quanto alla propria legittimazione, il senatore ha richiamato l'ordinanza n. 17 del 2019 della Corte costituzionale, che ha ammesso, in determinate condizioni, il conflitto promosso dal singolo parlamentare a tutela delle attribuzioni che la Costituzione gli riconosce direttamente. Ad avviso del ricorrente, tra queste rientrerebbe anche la garanzia dell'autorizzazione della Camera di appartenenza per le intercettazioni delle comunicazioni del parlamentare, in combinato disposto col principio del libero mandato previsto dall'articolo 67 della Costituzione. Gli articoli 67 e 68 della Costituzione proteggerebbero, infatti, sia l'autonomia delle Camere da interferenze esterne, sia il libero esercizio delle funzioni del singolo membro,

che non potrebbe dipendere esclusivamente dalle decisioni della maggioranza parlamentare.

Nel merito, il ricorrente – valorizzando l’articolo 82 della Costituzione, secondo cui le commissioni parlamentari d’inchiesta procedono con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria – ha ritenuto che anche la Commissione antimafia avrebbe dovuto applicare l’articolo 6 della legge n. 140 del 2003, relativo all’utilizzazione delle intercettazioni casuali riguardanti membri del Parlamento, e conseguentemente chiedere l’autorizzazione della Camera di appartenenza. In alternativa, il senatore ha sollecitato la Corte a sollevare dinanzi a sé questione di legittimità costituzionale della disposizione, nella parte in cui non ne prevede l’applicazione anche alle commissioni parlamentari d’inchiesta.

La decisione della Corte

La Corte – esaminando il ricorso nella fase preliminare di ammissibilità, nella quale devono essere verificati i requisiti indicati dall’articolo 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953 (il conflitto deve sorgere tra organi competenti a esprimere definitivamente la volontà del potere cui appartengono e deve riguardare attribuzioni fondate su norme costituzionali) – rileva, in via generale, come il singolo parlamentare non esprima la volontà definitiva del potere legislativo. La giurisprudenza inaugurata dall’ordinanza n. 17 del 2019 ne ammette tuttavia la legittimazione quando siano lese attribuzioni costituzionali del singolo parlamentare, la violazione sia grave e il ricorso sia diretto contro altri organi parlamentari, così da evitare che le prerogative individuali siano sottoposte all’arbitrio della maggioranza.

Nei confronti di poteri esterni alle Camere opera invece il principio dell’assorbimento: la tutela delle attribuzioni del singolo parlamentare confluisce in quella spettante alla Camera di appartenenza, alla quale compete promuovere il conflitto. Tale regola vale anche per le garanzie dell’articolo 68 della Costituzione. Esse non proteggono primariamente un diritto individuale del parlamentare, ma l’autonomia e l’indipendenza decisionale dell’istituzione parlamentare; il vantaggio per il singolo è strumentale alla libertà della funzione.

Proseguendo nel ragionamento, la Corte afferma che il singolo parlamentare può agire direttamente quando la lesione provenga dalla stessa Camera di appartenenza, per esempio perché questa, pur essendo competente a tutelarla, abbia omesso di attivarsi. In tal caso il conflitto è rivolto contro l’organo parlamentare responsabile della mancata protezione delle prerogative individuali.

Secondo quanto stabilito dalla Corte, questa eccezione non ricorre nel caso in esame. Il Senatore promotore del conflitto, infatti, non aveva contestato nel ricorso la decisione del Senato di non promuovere il conflitto, ma

direttamente la condotta della Commissione antimafia, per mezzo del suo Presidente e del suo Ufficio di presidenza. La Commissione parlamentare d'inchiesta è tuttavia un potere distinto dalle Camere, titolare di proprie competenze fondate sull'articolo 82 della Costituzione. Poiché la menomazione denunciata proveniva da tale distinto potere, la legittimazione a far valere le prerogative parlamentari spettava esclusivamente al Senato.

Il conflitto è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente.

4. 15. La sentenza n. 109 del 2026 in materia di misure di coercizione indiretta prive di un termine finale o di un limite quantitativo massimo

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 109 del 2026 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile – nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'articolo 3, comma 44, del decreto legislativo n. 149 del 2022 – sollevate dal Tribunale ordinario di Brindisi in riferimento agli articoli 3, 24, 41, 42, secondo comma, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e agli articoli 6 e 13 della medesima Convenzione, dichiarando invece inammissibile la censura riferita all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE).

Con questa pronuncia interpretativa di rigetto, la Corte ha riconosciuto al giudice dell'opposizione all'esecuzione, ex articolo 615 c.p.c., il potere di accertare, anche d'ufficio, che la misura di coercizione indiretta disposta senza termine finale né tetto massimo abbia perduto, per il protrarsi dell'inadempimento oltre un apprezzabile lasso di tempo, la propria efficacia compulsoria, con conseguente delimitazione della somma per la quale il creditore può procedere esecutivamente.

Le disposizioni oggetto della sentenza

Oggetto della pronuncia è l'articolo 614-*bis* c.p.c., nel testo anteriore alla riforma del processo civile (cosiddetta riforma Cartabia), che prevedeva la fissazione, su richiesta di parte e salvo manifesta iniquità, con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, di una somma dovuta dall'obbligato per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione, determinata in base al valore della controversia, alla natura della prestazione, al danno quantificato o prevedibile e a ogni altra circostanza utile. La misura di coercizione indiretta (*astreinte*), introdotta dall'articolo 49, comma 1, della legge n. 69 del 2009 per ovviare all'inidoneità delle condanne ad obblighi infungibili a fondare l'esecuzione forzata diretta, ha funzione anzitutto compulsoria e solo eventualmente sanzionatoria.

Quanto all'evoluzione della disciplina, il decreto-legge n. 83 del 2015 ne ha esteso l'applicazione a ogni condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro; il d.lgs. n. 149 del 2022 ha previsto la possibilità da parte del giudice di determinarne la decorrenza e la facoltà di fissare un termine di durata della misura, attribuendo al giudice

dell'esecuzione la competenza a disporla ove non richiesta in sede di cognizione o a servizio di un titolo stragiudiziale; il d.lgs. n. 164 del 2024 ne ha sancito la perdita di efficacia in caso di estinzione del processo esecutivo.

I motivi del ricorso

Il giudizio *a quo* ha ad oggetto l'opposizione a un precetto di euro 15.917,06, fondato su un'*astreinte* di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, disposta in sede cautelare in via accessoria a un sequestro di documentazione radiografica, nell'ambito di una controversia risarcitoria in materia sanitaria. Rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata nell'ordinanza (Corte di cassazione, sentenza n. 22714 del 2023), in sede di opposizione non è consentita la riduzione della misura, e ritenuta impraticabile l'interpretazione conforme – stante la cesura tra cognizione ed esecuzione, l'inapplicabilità al processo civile delle soluzioni elaborate per l'ottemperanza amministrativa e l'inesistibilità, fuori della materia contrattuale, dei principi sulla riduzione d'ufficio della clausola penale e della caparra confirmatoria –, il rimettente ha chiesto una pronuncia additiva che riconosca al giudice dell'opposizione a precetto il potere, su istanza di parte o d'ufficio, di determinare un tetto quantitativo massimo, o anche solo temporale, ove non fissato *ex ante*. La disposizione censurata, legittimando un vincolo *sine die*, violerebbe:

- l'articolo 3 Cost., per irragionevolezza e sproporzione della misura priva di limiti, nonché per disparità di trattamento rispetto alla clausola penale e alla caparra confirmatoria, riducibili anche d'ufficio;
- gli articoli 41 e 42, secondo comma, Cost., per la compressione della libertà negoziale e del diritto di proprietà derivante da un vincolo perpetuo;
- l'articolo 117, primo comma, Cost., in relazione all'articolo 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, a tutela della proprietà;
- gli articoli 24 e 111 Cost. e l'articolo 117, primo comma, Cost., in relazione agli articoli 6 e 13 CEDU, nonché l'articolo 47 CDFUE, per lesione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio, ha eccepito plurimi profili di inammissibilità e, nel merito, la non fondatezza delle questioni.

La decisione della Corte costituzionale

Respinte le eccezioni preliminari dell'Avvocatura generale dello Stato, la Corte ha in primo luogo rilevato d'ufficio l'inammissibilità della censura riferita all'articolo 47 CDFUE, per difetto di motivazione sulla riconducibilità della disposizione censurata all'ambito di applicazione del

diritto dell'Unione europea, condizione richiesta dall'articolo 51 CDFUE (sono richiamate le sentenze n. 137 del 2025 e n. 85 del 2024).

Nel merito, la Corte ha osservato che la previsione di un termine finale o di un limite quantitativo massimo – fatta eccezione per gli obblighi di astensione privi di determinazione di durata – è connaturata alla stessa tecnica di tutela, salvo che per gli obblighi di astensione privi di determinazione di durata: l'*astreinte* assolve a una funzione essenzialmente sollecitatoria, sicché una penalità destinata ad accrescersi senza limiti, per il mero decorso del tempo, perde ogni correlazione con le esigenze di tutela valutate al momento della sua fissazione. Ciò si verifica, in particolare, quando l'inadempimento si protrae a lungo senza che il creditore si attivi mediante l'esecuzione forzata diretta o la tutela risarcitoria.

La Corte ha tuttavia escluso la necessità della pronuncia additiva invocata dal rimettente, ritenendo che il rimedio possa essere ricavato in via interpretativa dal sistema processuale vigente. Il giudice dell'opposizione all'esecuzione, di cui all'articolo 615 c.p.c., pur non potendo modificare il contenuto del titolo esecutivo, può accertare, anche d'ufficio, che la misura coercitiva, decorso un apprezzabile lasso di tempo – la cui congruità va valutata alla luce della fattispecie concreta –, non è più idonea a esercitare una pressione sulla volontà dell'obbligato. Da tale accertamento discende la sopravvenuta perdita di efficacia del provvedimento coercitivo: le somme maturate oltre quel limite temporale non sono dovute, in quanto il relativo diritto di credito non è più attualmente esistente, e il giudice delimita di conseguenza l'importo per il quale il creditore può procedere esecutivamente.

La soluzione non contrasta con il diritto vivente sull'intangibilità del titolo esecutivo giudiziale in sede di opposizione (sono richiamate, tra le altre, le pronunce della Corte di cassazione n. 3277 del 2015, n. 22714 del 2023 e n. 2785 del 2025), poiché la verifica della perdurante utilità della coercizione indiretta ha ad oggetto un fatto posteriore alla formazione del titolo e ricade nell'accertamento della sua *vis* esecutiva. Così interpretata, la disciplina censurata risulta compatibile con i principi di ragionevolezza, di proporzionalità e di effettività della tutela giurisdizionale, scongiurando il rischio che la misura si trasformi in uno strumento di ingiustificata locupletazione per il creditore e di sacrificio sproporzionato per il debitore; di qui la declaratoria di non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

4.16. La sentenza n. 111 del 2026 in materia di registrazioni occulte di conversazioni riservate del parlamentare

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 111 del 2026, si è pronunciata sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica con riferimento all'ordinanza collegiale del Tribunale ordinario di Modena, sezione penale, che ha disposto l'acquisizione e l'utilizzazione delle videoregistrazioni occultamente effettuate da un privato, aventi a oggetto le conversazioni in presenza intercorse tra quest'ultimo e un senatore, nonché quelle intercorse tra il medesimo parlamentare e soggetti terzi in collegamento telefonico. Nello specifico, la Corte ha dichiarato che il Tribunale di Modena avrebbe dovuto richiedere l'autorizzazione preventiva del Senato della Repubblica di cui agli articoli 68, terzo comma, della Costituzione e 4 della legge n. 140 del 2003.

Il quadro costituzionale e normativo di riferimento

L'articolo 68, terzo comma, della Costituzione subordina all'autorizzazione della Camera di appartenenza la sottoposizione dei membri del Parlamento a "intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni" e a "sequestro di corrispondenza". Tale disciplina, quale risultante dalle modifiche introdotte con la legge costituzionale n. 3 del 1993, ha sostituito l'originaria autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari con un sistema fondato su specifiche autorizzazioni *ad acta* (cfr. sentenza n. 38 del 2019).

In particolare, l'autorizzazione di cui al citato articolo 68, terzo comma, ha il precipuo scopo di evitare che atti di indagine fortemente invasivi, come le intercettazioni e i sequestri di corrispondenza, "possano essere indebitamente finalizzati a incidere sullo svolgimento del mandato elettivo, divenendo fonte di condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione dell'attività parlamentare" (sentenze n. 390 del 2007, n. 74 del 2013, n. 38 del 2019, n. 170 del 2023 e n. 47 del 2026). La Corte ha costantemente ribadito che la prerogativa non tutela, pertanto, un diritto del singolo – quale la riservatezza delle comunicazioni del parlamentare in quanto tale che risulta garantita dall'articolo 15 della Costituzione, parimenti a ogni altro cittadino –, quanto, invece, l'autonomia e l'indipendenza delle Camere da indebite interferenze e invadenze di altri poteri dello Stato, con effetti che si producono solo indirettamente in favore delle persone investite della funzione (sentenze n. 170 e n. 157 del 2023, n. 129 del 2020, n. 38 del 2019 e n. 9 del 1970).

Sul piano normativo primario, la legge n. 140 del 2003, recante la disciplina attuativa della suddetta riforma costituzionale, differenzia il

regime autorizzatorio: alle intercettazioni si applica l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 4, ove l'atto investigativo sia "diretto" - in quanto vengano sottoposte a controllo utenze di cui il parlamentare è titolare o luoghi da lui utilizzati - ovvero "indiretto", nel senso che la direzione dell'atto di indagine mira al parlamentare (sentenze n. 390 del 2007, nn. 113 e 114 del 2010, n. 157 del 2023, n. 38 del 2019 e n. 47 del 2026); opera, invece, l'autorizzazione successiva di cui all'articolo 6²¹ allorché il giudice riscontri occasionalmente la partecipazione di membri del Parlamento a conversazioni o comunicazioni captate nel corso di procedimenti riguardanti terzi e ritenga necessario utilizzarne le risultanze. Per il sequestro di corrispondenza è, invece, in ogni caso richiesta l'autorizzazione preventiva di cui al citato articolo 4.

Nella ricostruzione del perimetro della prerogativa costituzionale di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, la giurisprudenza costituzionale ha già ricondotto, nel relativo campo applicativo, i tabulati telefonici, in quanto documenti idonei ad aprire squarci di conoscenza sui rapporti del parlamentare, specialmente istituzionali, di ampiezza ben maggiore rispetto alle esigenze di una specifica indagine (sentenza n. 38 del 2019), nonché - offrendo una "versione contemporanea" della nozione di corrispondenza - i messaggi di posta elettronica, gli SMS e i messaggi di messaggistica istantanea conservati nella memoria dei dispositivi elettronici, anche se già pervenuti al destinatario, fintantoché il decorso del tempo non li trasformi in meri documenti "storici" (sentenza n. 170 del 2023).

I motivi del ricorso

Il conflitto di attribuzione in esame è stato promosso dal Senato della Repubblica nei confronti del Tribunale ordinario di Modena, sezione penale, in relazione all'ordinanza collegiale del 13 settembre 2024, adottata nel procedimento penale a carico di un senatore. Con tale ordinanza il Tribunale ha disposto l'acquisizione e l'utilizzazione delle videoregistrazioni effettuate occultamente da un privato - indagato nell'originario procedimento comune -, aventi a oggetto le conversazioni in presenza intercorse tra costui e il parlamentare, nonché le comunicazioni telefoniche di quest'ultimo con soggetti terzi. Le videoregistrazioni erano state rinvenute nella memoria di un telefono cellulare oggetto di sequestro appartenente al medesimo privato.

Secondo l'autorità giudiziaria, la videoregistrazione occulta di conversazioni tra presenti costituirebbe una mera prova documentale,

²¹ Sul punto si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza 390 del 2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 2, 5 e 6, nella parte in cui si stabilisce che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate.

acquisibile e utilizzabile a norma dell'articolo 234 del codice di procedura penale, non riconducibile né al paradigma dell'intercettazione - per difetto dei presupposti della terzietà del captante e della segretezza della conversazione - né alla nozione di corrispondenza di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione; l'invito rivolto all'interlocutore nel proprio domicilio implicherebbe, inoltre, una rinuncia alla riservatezza e l'accettazione del rischio della registrazione.

Il Senato della Repubblica lamenta la lesione delle attribuzioni ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, in coordinamento con l'articolo 15 della Costituzione e con gli articoli 4 e 6 della legge n. 140 del 2003, sulla base dei seguenti argomenti:

- la formula “intercettazioni, in qualsiasi forma”, in luogo dell'originario, più circoscritto, riferimento alle intercettazioni telefoniche e ambientali, ricomprende ogni possibile mezzo comunicativo e qualsiasi modalità tecnica di captazione, ivi incluse le videoregistrazioni in presenza;
- opera, inoltre, un argomento *a fortiori*: se la garanzia copre i tabulati telefonici (sentenza n. 38 del 2019), che rivelano i soli dati esteriori delle comunicazioni, a maggior ragione essa deve estendersi alla videoregistrazione occulta, che ne rivela l'intero contenuto;
- la conversazione riservata tra presenti, fissata su supporto elettronico, ricadrebbe comunque nell'ambito concettuale della corrispondenza e, in ogni caso, nel novero delle “altre forme di comunicazione” tutelate dall'articolo 15 della Costituzione, non diversamente dalla messaggistica *WhatsApp* conservata nella memoria di un dispositivo elettronico, qualificata come corrispondenza dalla sentenza n. 170 del 2023;
- al parlamentare deve, infine, riconoscersi una peculiare aspettativa di riservatezza a tutela dell'autonomia della sua funzione, secondo quanto affermato in ordine alla necessità, per tutti gli organi costituzionali, di disporre di una garanzia di riservatezza particolarmente intensa in relazione alle comunicazioni inerenti ad attività informali (sentenza n. 1 del 2013).

La decisione della Corte costituzionale

La Corte ha accolto il conflitto di attribuzione, pronunciandosi, per la prima volta, sulla riconducibilità alla prerogativa di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione delle registrazioni (o videoregistrazioni) di conversazioni o comunicazioni riservate del parlamentare, occultamente effettuate in presenza.

In merito, la Corte enfatizzando la *ratio* (vedi *supra*) della predetta disposizione, ha evidenziato la necessità di evitare l'automatica traslazione sulla norma costituzionale di ogni apporto interpretativo elaborato in ambito processualpenalistico con riferimento alle nozioni di intercettazione e di

sequestro di corrispondenza, poiché sono le norme legislative a dover essere osservate alla luce della Costituzione e non il contrario (sentenza n. 38 del 2019).

Alla luce di tale approccio, la Corte ha rilevato che la fattispecie in esame presenta le medesime caratteristiche già valorizzate per ricondurre alla prerogativa parlamentare tanto i tabulati telefonici quanto la messaggistica conservata nella memoria di un dispositivo elettronico. Le registrazioni occultamente captate da un soggetto che prende parte a un colloquio riservato, infatti, non forniscono meri frammenti cognitivi esterni, ma il contenuto integrale delle conversazioni e delle comunicazioni riservate del parlamentare, garantendo così il pieno accesso ai suoi rapporti, anche istituzionali, e divenendo fonte di potenziali condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione della sua attività parlamentare.

La Corte evidenzia che l'unico elemento distintivo tra la messaggistica conservata nella memoria di un dispositivo elettronico e la fattispecie in esame è rappresentato dal difetto dell'originaria distanza tra i soggetti che comunicano. Tale elemento, tuttavia, assumerebbe rilevanza soltanto ove si valorizzasse la mera fase di trasmissione della comunicazione, prospettiva già respinta dalla sentenza n. 170 del 2023, che ha escluso di poter degradare la comunicazione a mero documento quando non più *in itinere*. Il rischio giuridicamente rilevante, ad avviso della Corte, è, dunque, un altro: quello cioè che una comunicazione riservatamente rivolta dal parlamentare a destinatari determinati possa essere utilizzata, senza autorizzazione, in un procedimento penale, con conseguenti condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione del mandato. Un rischio, sempre secondo la Corte, che sussiste anche con riferimento a una conversazione occultamente registrata in presenza, purché si svolga in un contesto riservato, volto a circoscrivere i destinatari della comunicazione. La Corte ritiene che l'attenuarsi della distinzione tra le due ipotesi dipende, del resto, dall'incidenza dell'evoluzione tecnologica: da un lato, la corrispondenza si realizza ormai attraverso flussi comunicativi istantanei, dall'altro, la captazione avviene mediante dispositivi di uso comune, che rendono la registrazione occulta impercettibile all'esterno, determinando lo stesso effetto di perdita di controllo sulla comunicazione riservata.

La Corte osserva, infatti, come non possa desumersi, dall'ammissione di un terzo a un colloquio riservato, la rinuncia da parte del parlamentare alle istanze di riservatezza strumentali al libero svolgimento dell'attività parlamentare, posto che oggetto di protezione non è la sua personale riservatezza, bensì la libertà e l'indipendenza dell'organo al quale egli appartiene (cfr. sentenza n. 1 del 2013). Né, prosegue la Corte, rileva la circostanza che chi ha partecipato al colloquio possa testimoniare sul suo contenuto: la testimonianza comporta per sua natura la selezione e la ricostruzione del contenuto comunicativo secondo le regole del mezzo di

prova, mentre la registrazione occulta rende conoscibili interi flussi comunicativi, non circoscrivibili alle esigenze dell'accertamento.

Chiarita la riconducibilità della fattispecie in esame alla garanzia di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, la Corte ha individuato la disciplina applicabile alla registrazione occulta di conversazioni riservate del parlamentare - se quella delle intercettazioni o quella del sequestro di corrispondenza - in ragione del momento nel quale si inserisce l'attività investigativa dell'autorità giudiziaria:

- ove sia la stessa autorità giudiziaria ad assumere l'iniziativa della registrazione occulta, incaricando un agente sotto copertura o coinvolgendo un soggetto privato, la fattispecie va ascritta al paradigma delle intercettazioni effettuate “in qualsiasi forma”; in tal caso, non può negarsi la sussistenza della terzietà, essendo l'autorità giudiziaria la destinataria *ab initio* del flusso comunicativo captato, e sarebbe peraltro paradossale differenziare le intercettazioni integralmente effettuate dall'autorità giudiziaria da quelle nelle quali essa si avvale della collaborazione di privati;
- ove, invece, l'iniziativa della registrazione sia stata assunta dal privato e l'autorità giudiziaria rinvenga le conversazioni del parlamentare solo in un momento successivo - per ipotesi, all'atto del sequestro del dispositivo captante -, la fattispecie va ricondotta al sequestro di corrispondenza conservata nella memoria di un dispositivo elettronico, con conseguente necessità dell'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

La Corte ha riconosciuto l'assimilabilità della fattispecie in esame al sequestro di corrispondenza conservata nella memoria di un dispositivo elettronico, alla luce della sussistenza degli stessi presupposti e delle stesse ragioni che hanno indotto la Corte medesima a ricondurre la messaggistica conservata in un dispositivo elettronico al sequestro di corrispondenza (cfr. sentenza n. 170 del 2023). Conseguentemente, l'acquisizione di comunicazioni riservate del parlamentare, registrate nella memoria di un dispositivo elettronico, sia se effettuate originariamente a distanza sia se effettuate in presenza, devono ricadere nell'ombrello dell'articolo 68, terzo comma, fintantoché con il passare del tempo non si tramutino in documenti storici.

A tale assunto la Corte è giunta attraverso il raccordo, nell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, tra il “sequestro di corrispondenza” e le “intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni”, dal quale desume che il legislatore costituzionale non ha inteso differenziare la tutela della corrispondenza del parlamentare da quella di altre forme di comunicazione riservata comunque captate, a maggior ragione che l'articolo

15 della Costituzione equipara la segretezza della corrispondenza a quella di “ogni altra forma di comunicazione”.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto ricorrenti tutti i presupposti che impongono l'applicazione della disciplina prevista per il sequestro di corrispondenza. Da un lato, le videoregistrazioni si sono svolte in un contesto riservato, trattandosi di un colloquio confidenziale tenutosi nel domicilio dell'allora senatore, dovendosi *a fortiori* ritenere riservate le comunicazioni telefoniche del parlamentare con soggetti terzi, parimenti registrate all'insaputa degli interessati. Dall'altro, l'autorità giudiziaria ha avuto contezza dell'attività di videoregistrazione solo a seguito del sequestro del telefono cellulare del privato, indagato nel medesimo procedimento, sicché il suo intervento si colloca a valle dell'avvenuta registrazione delle comunicazioni del parlamentare.

Ne consegue, ad avviso della Corte, che avrebbe dovuto trovare applicazione il procedimento contemplato per la messaggistica conservata nella memoria di un dispositivo elettronico, di cui all'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, ovvero l'autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza – nel caso di specie il Senato della Repubblica - non per sequestrare il dispositivo captante, ma per estrapolare e acquisire agli atti il suo contenuto. Tra l'altro, la Corte, in merito all'esercizio del potere autorizzatorio, ha specificato che esso deve essere conforme alla *ratio* della prerogativa, che assicura il punto di equilibrio tra la tutela della libertà e dell'indipendenza della funzione parlamentare e il principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi all'autorità giudiziaria. L'autorizzazione, o il suo diniego, non può quindi ritenersi espressione di un potere arbitrario, esercitato attraverso decisioni insindacabili: il relativo provvedimento non può prescindere dal fornire elementi idonei a consentire un sindacato sul suo concreto esercizio e, ove l'autorità giudiziaria ravvisi un abuso nel diniego di autorizzazione, ben potrebbe sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (si vedano sentenze n. 74 del 2013 e n. 462 del 1993).

Per tali ragioni, la Corte ha accolto il conflitto di attribuzione, annullando, conseguentemente, l'ordinanza collegiale con cui il Tribunale di Modena ha disposto l'acquisizione e l'utilizzazione delle videoregistrazioni occultamente effettuate in presenza del senatore Giovanardi senza la preventiva autorizzazione del Senato della Repubblica.

5. L'ATTIVITÀ PARLAMENTARE CONNESSA AI MONITI²²

TABELLA DI SINTESI²³

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Ordinanza n. 18/2021 del 14 gennaio – 11 febbraio 2021 V. Rassegna n. 1 del 2021 Sentenza n. 131/2022 del 27 aprile 2022 – 31 maggio 2022 Camera Doc. VII, n. 890 (XVIII legislatura) Senato Doc. VII, n. 155 (XVIII legislatura)	Disciplina dell'attribuzione del cognome dei figli nati fuori dal matrimonio (art. 262, primo comma, c.c.). Possibilità di trasmettere all'atto di nascita, di comune accordo tra i genitori, il solo cognome materno. Attribuzione del cognome ed eguaglianza fra genitori.	Al Senato è stato avviato l'esame del disegno di legge n. 2, recante "Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli", e dei connessi disegni di legge nn. 21 "Modifiche al codice civile in materia di cognome", 131 "Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli" e 918 "Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli". Il d.d.l. n. 2 è stato assegnato alla Commissione 2^a Giustizia in sede redigente il 14 novembre 2022 e nuovamente assegnato alla medesima Commissione in sede referente il 1° aprile 2025. I connessi provvedimenti nn. 21, 131 e 918 sono stati incardinati l'11 gennaio 2024. In data 16 aprile è stato altresì assegnato alla Commissione giustizia l'Atto Senato n. 1438. In linea generale, i disegni di legge intervengono, da un lato, sulla disciplina civilistica relativa al cognome dei figli, permettendo, con diverse soluzioni, l'attribuzione anche del cognome materno e, dall'altro, sulla normativa relativa al cognome dei coniugi, dando la possibilità di scelta di un

²² In questo capitolo si dà conto dell'attività parlamentare connessa ai moniti della Corte costituzionale illustrati nel capitolo 3, nonché nei precedenti numeri della Rassegna.

²³ In colore celeste sono indicati i provvedimenti il cui *iter* si è già concluso con l'approvazione definitiva della legge o con l'emanazione del decreto legislativo.

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
V. Rassegna n. 2 del 2022		cognome comune o prevedendo la conservazione del proprio cognome per ciascun coniuge oppure consentendo l'aggiunta al cognome di un coniuge del cognome dell'altro. I provvedimenti in oggetto sono attualmente in corso di esame in Commissione 2^a Giustizia, presso la quale hanno avuto luogo alcune audizioni. Dopo la seduta in merito del 10 febbraio 2026, in cui è stato abbinato agli A.S. nn. 2, 21, 131 e 918 anche l'A.S. n. 1438 (v. <i>supra</i>), nel corso della seduta del 24 marzo 2026, la presidente, su richiesta della relatrice, ha chiesto ai gruppi di far pervenire indicazioni per la formulazione del testo base. Nel corso dell'ultima seduta che si è tenuta in data 12 maggio 2026, la relatrice ha evidenziato alla Presidenza di aver predisposto un testo base sul quale tuttavia ritiene opportuno un confronto informale con i rappresentanti di tutti i Gruppi prima di procedere alla sua presentazione formale. V. Rassegna n. 1 del 2025
Ordinanza n. 97/2021 del 15 aprile – 11 maggio 2021 V. Rassegna n. 2 del 2021 Ordinanza n. 122/2022 del 10 – 13 maggio 2022	Ergastolo ostativo per reati di mafia	Il decreto-legge 31 ottobre 2022 n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, è intervenuto, tra l'altro, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia. L'articolo 1: esclude dal novero dei reati ostativi i delitti contro la pubblica amministrazione; estende il regime differenziato per l'accesso ai benefici anche ai reati non ostativi, ma che siano caratterizzati da nesso teleologico con tali reati; trasforma da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità ostativa alla

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
V. Rassegna n. 2 del 2022		concessione dei benefici in favore dei detenuti non collaboranti, che vengono ora ammessi alla possibilità di farne istanza, sebbene in presenza di stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo; sostituisce la disciplina della collaborazione impossibile o irrilevante con una nuova regolamentazione dell'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, applicabile a tutti i detenuti ed internati che non collaborano con la giustizia; prevede l'ampliamento delle fonti di conoscenza cui la magistratura di sorveglianza deve ricorrere e la modifica del relativo procedimento, nonché l'onere in capo al detenuto di fornire elementi di prova contraria in caso di indizi, emergenti dall'istruttoria, dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di loro ripristino. L'articolo 2 interviene sulla disciplina in materia di liberazione condizionale con riguardo alle condizioni di accesso all'istituto da parte dei condannati all'ergastolo per i c.d. reati ostativi, prevedendo l'innalzamento della durata del periodo di pena da espiare per l'accesso alla liberazione condizionale del detenuto per reati ostativi non collaborante, nonché l'allungamento della durata della libertà vigilata in caso di condanna all'ergastolo. Sono inoltre apportate modifiche alla disciplina dell'effetto estintivo della liberazione condizionale e delle prescrizioni di libertà vigilata con riguardo ai medesimi soggetti.

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		L'articolo 3 prevede una disciplina transitoria da applicare ai condannati non collaboranti per reati "ostativi" commessi anteriormente all'entrata in vigore della riforma, con riguardo alle specifiche disposizioni che rendono più gravoso il regime di accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale.
Sentenza n. 150/2021 del 22 giugno – 12 luglio 2021 Camera Doc VII, n. 700 (XVIII legislatura) Senato Doc VII, n. 124 (XVIII legislatura) V. Rassegna n 3 del 2021	Diffamazione aggravata commessa a mezzo stampa	Al Senato della Repubblica risulta in corso l'esame del disegno di legge n. 573 recante "Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione", e dei connessi disegni di legge nn. 81, 95, 466 e 616. In particolare, gli Atti Senato si propongono l'intento di riformare la legge sulla stampa, il Codice penale e il codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione. Il disegno di legge è stato incardinato il 23 marzo 2023 (seduta n. 52), successivamente è iniziato un ciclo di audizioni e, allo stato attuale risulta in corso di esame in Commissione: l'ultima seduta in cui è stato discusso è la n. 152 del 14 maggio 2024.
Sentenza n. 240/2021 del 11 novembre – 7 dicembre 2021 Camera Doc VII, n. 775 (XVIII legislatura)	Riforma degli enti di area vasta (legge n. 56/2014): elezione dei sindaci delle città metropolitane e principio di uguaglianza del voto	A partire dalla seduta del 6 dicembre 2022, la Commissione Affari costituzionali del Senato ha avviato l'esame (con successivi abbinamenti) dei disegni di legge S. 57, S. 203, S. 313, S. 367, S. 417, S. 443 e S. 556. In data 6 giugno 2023 è stato adottato il testo base (testo unificato), che prevede l'elezione diretta del presidente della provincia (articolo 6) del consiglio provinciale (articolo 7), del sindaco metropolitano (articolo 8) e del consiglio metropolitano (articolo 9). Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 12 del 3 luglio

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
V. Rassegna n. 4 del 2021		2023. Nel corso dell'esame si sono svolte delle audizioni informali. L'ultima seduta della Commissione in cui sono stati discussi congiuntamente i provvedimenti anzidetti ha avuto luogo in data 20 settembre 2023 .
Sentenza n. 259/2021 del 2 dicembre – 24 dicembre 2021 Camera Doc VII, n. 787 (XVIII legislatura) V. Rassegna n. 4 del 2021	Riforma dei reati contro il patrimonio	Nella seduta del 15 ottobre 2024, l'Assemblea del Senato ha approvato il disegno di legge n. 778 che modifica il terzo comma dell'articolo 624-bis del codice penale (Furto in abitazione e furto con strappo) introducendo pene più severe in presenza di una delle circostanze aggravanti di cui agli articoli 61 (cd. circostanze aggravanti comuni quali l'aver agito per motivi abietti o futili o l'aver commesso il reato per eseguirne o occultarne un altro) e 625 (circostanze aggravanti specifiche per il reato di furto quali: se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione, se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento, se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso) del codice penale, ovvero del concorso tra più circostanze aggravanti, indipendentemente dal fatto che si tratti di circostanze comuni o aggravanti. Viene inoltre introdotta tra le circostanze aggravanti sia comuni sia specifiche per il reato di furto l'aver profittato di pubbliche calamità (cd. sciacallaggio). Il testo è stato trasmesso alla Camera (C. 2096), dove però l'iter non è stato ancora avviato.
Sentenza n. 22/2022 del 16 dicembre 2021 – 27	Applicazione concreta delle norme vigenti in materia di residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza	Al Senato risulta in corso l'esame del disegno di legge n. 1179 "Disposizioni in materia di tutela della salute mentale" – adottato come testo base nella seduta n. 265 del 26 febbraio

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
gennaio 2022 Camera Doc VII, n. 809 (XVIII legislatura) V. Rassegna n 1 del 2022	(REMS) nei confronti degli autori di reato affetti da patologie psichiche.	2025 – e dei congiunti disegni di legge nn. 734 recante “Disposizioni in materia di tutela della salute mentale volte all’attuazione e allo sviluppo dei principi di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180”, 938 “Disposizioni in materia di tutela della salute mentale”, 1171 “Disposizioni per lo sviluppo evolutivo del sistema di prevenzione, protezione e tutela della salute mentale dalla preadolescenza all’età geriatrica”. Inizialmente, in data 19 marzo 2024 è stato proposto un ciclo di audizioni in merito al contenuto dei disegni di legge nn. 734 e 938. Nella seduta n. 222 del 31 luglio 2024 è iniziata la discussione congiunta anche dei disegni di legge nn. 1171 e 1179. Nella seduta n. 286 dell’8 aprile 2025 è stato fissato un termine – 7 maggio 2025 – per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 1179. In data 03 luglio 2026 la Presidenza ha dato atto della presentazione di ulteriori emendamenti da parte del relatore, fissando termine per la presentazione di eventuali subemendamenti. Le nuove proposte emendative e subemendative sono state illustrate nell’ultima seduta dell’08 luglio 2026. La proposta di legge adottata come testo base disciplina, tra l’altro, la definizione di percorsi sanitari di assistenza psichiatrica e dati epidemiologici all’interno degli istituti penitenziari e delle REMS (articolo 6). In particolare, alle persone con disagio psichico o affette da disturbo mentale che si trovino in istituti penitenziari o nelle REMS deve essere garantito un sostegno adeguato, che inizia con la presa in carico, mediante il coordinamento e l’intervento integrato del competente Servizio sanitario regionale, degli uffici di esecuzione penale esterna e dei servizi sociali comunali, e prosegue attraverso

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		l'attività diretta delle équipe multidisciplinari dei Dipartimenti di salute mentale (DSM). La proposta, nel prevedere che le REMS sono strutture afferenti al DSM e che il loro funzionamento è orientato all'integrazione con i servizi forniti dal DSM medesimo, con la finalità della tutela della salute della persona, individua i principi organizzativi e di funzionamento cui le residenze si conformano.
Sentenza n. 28/2022 del 12 gennaio 2022 – 1° febbraio 2022 Camera Doc VII, n. 815 (XVIII legislatura) Senato Doc VII, n. 137 (XVIII legislatura) V. Rassegna n 1 del 2022	Effettività della pena pecuniaria.	Il decreto legislativo n. 150 del 2022 ha dato attuazione alla legge n. 134 del 2021 concernente la riforma del codice penale. Tale decreto ha, tra l'altro, previsto una procedura più snella per l'esecuzione della pena pecuniaria e ha introdotto una serie di vantaggi per i condannati, favorendo la riabilitazione sociale (si vedano in particolare gli articoli 38 e 39).
Sentenza n. 96/2022 del 23 marzo – 14 aprile 2022 Camera Doc VII, n. 866 (XVIII legislatura)	Modalità telematiche per notificazioni e depositi.	Il decreto legislativo n. 150 del 2022 , con il quale è stata data attuazione alla legge n. 134 del 2021 concernente la riforma del codice penale, ha introdotto la facoltà per il difensore e per le parti del processo penale di utilizzare modalità telematiche per l'effettuazione di notificazioni e depositi presso l'autorità giudiziaria; in particolare, la disposizione reca una modifica all'articolo 153 codice di procedura

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
V. Rassegna n 2 del 2022		penale, estendendo l'applicazione delle modalità telematiche di cui all'articolo 148 per le notificazioni anche, specificamente, alle notificazioni al pubblico ministero effettuate direttamente dal difensore o dalle parti (si veda l'articolo 10, comma 1, lettera d)).
Sentenza n. 47/2023 del 7 febbraio – 21 marzo 2023 Camera Doc VII, n. 105 V. Rassegna n 1 del 2023	Contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti posti in essere dall'Agenzia delle entrate	Il decreto legislativo n. 219/2023 (Atto del Governo n. 97), in attuazione della legge di delega fiscale (legge n. 111 del 2023), con la lettera o) del comma 1 dell'articolo 1 ha abrogato l'articolo 12, comma 7, oggetto del monito della Corte, introducendo inoltre l'articolo 6-bis nella legge n.212 del 2000 (statuto dei diritti del contribuente), rubricato "principio del contraddittorio" e precisando che tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario in materia di tributi, compresi quelli regionali, provinciali, comunali, i dazi e i diritti doganali, le sovrimposte, le addizionali, nonché i provvedimenti sanzionatori, sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo escludendo tale diritto solo per gli atti privi di contenuto provvedimentale, per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
Sentenza n. 71/2023 del 23 febbraio – 14 aprile 2023	Meccanismi di perequazione nella disciplina del Fondo di solidarietà comunale	Con la legge di bilancio per il 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213), commi da 494 a 501, le risorse "vincolate" sono state eliminate dal Fondo di solidarietà comunale ed è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo speciale per la rimozione degli squilibri economici e sociali e per

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Camera Doc VII, n. 125 V. Rassegna n 2 del 2023		favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, finalizzato alla rimozione degli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona. La dotazione del nuovo Fondo corrisponde, per ciascuna annualità a decorrere dal 2025, all'ammontare delle predette risorse ed è destinata ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e ai comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna. Tali risorse rientreranno nel perimetro del FSC tra il 2029 e il 2031, secondo gli importi definiti dalla legge di bilancio per il 2024, quando si prevede saranno raggiunti gli obiettivi di servizio alle quali tali risorse sono attualmente dedicate.
Sentenza n. 130/2023 del 19 – 23 giugno 2023 Camera Doc VII, n. 173 V. Rassegna n 2 del 2023	Differimento e rateizzazione del versamento dei trattamenti di fine servizio spettanti ai dipendenti pubblici	Nella legge di bilancio 2026 (L.199/2025), all'articolo 1, comma 198, si prevede che il termine dilatorio per la liquidazione delle indennità di fine servizio comunque denominate nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età (o di servizio) è ridotto da 12 a 9 mesi a decorrere dal 2027. Presso la Commissione XI della Camera dei deputati è ancora in corso l'esame delle proposte di legge C. 1254 e C. 1264, riguardanti materia di analogo tenore. L'ultima seduta del Comitato ristretto, costituito in data 26 marzo 2025, ha avuto luogo in data 21 gennaio 2026.
Sentenza n. 190/2023 del 21 settembre – 17 ottobre 2023	Attuazione della revisione del sistema nazionale della riscossione secondo i principi e criteri contenuti nella delega conferita dalla legge 9 agosto 2023, n. 111	Il Parlamento ha esaminato ed ha espresso il proprio parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione AG. 152. Ad esito di tale procedimento è stato pubblicato il decreto legislativo n. 110 del 2024. Tale decreto contiene varie misure di

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Camera Doc VII, n. 223 V. Rassegna n 1 del 2023 Ordinanza n. 81/2024 del 5 marzo – 9 maggio 2024 V. Rassegna n 2 del 2024		razionalizzazione del sistema di riscossione nazionale prevedendo la pianificazione delle attività di riscossione sia a livello nazionale che locale in particolare: si precisano gli obblighi per gli agenti della riscossione tra i quali sono richiamati il tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel più ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali e degli atti interruttivi della prescrizione con le medesime modalità; viene previsto il discarico automatico delle quote affidate all'Agente della riscossione non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, definendo inoltre i casi nei quali il discarico automatico è escluso; è introdotta una nuova disciplina del riaffidamento dei carichi volta a consentire – oltre al riaffidamento all'Agenzia delle entrate-Riscossione per un tempo limitato – la gestione diretta dell'ente creditore della riscossione coattiva ovvero l'affidamento ad un soggetto gestore selezionato mediante procedura di evidenza pubblica; si prevede una specifica disciplina dei controlli sull'attività dell'agente della riscossione. Non sono invece introdotte, in tale sede, modifiche concernenti la disciplina delle notifiche. In dettaglio la Commissione VI della Camera dei deputati ha espresso il proprio parere il 28 maggio 2024. Il 12 giugno 2024 si è pronunciata la Commissione 6a del Senato. Con specifico riferimento alla disciplina delle notifiche, il decreto legislativo n. 13 del 2024, recante disposizioni in materia di

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		procedimento accertativo, contiene diverse disposizioni in materia di notificazioni (si tratta del decreto legislativo conseguente all'esame dell'Atto del Governo n. 105), in particolare nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione, in materia di termini di notifica con riferimento agli atti di recupero. Infine, attraverso una modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, viene introdotta una nuova disciplina concernente le notificazioni al domicilio digitale, prevedendosi, in particolare che, tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio al domicilio digitale individuato a seconda che il destinatario sia una pubblica amministrazione o un gestore di pubblici servizi, un'impresa individuale o costituita in forma societaria o un professionista, una persona fisica o un altro ente di diritto privato.
Ordinanza n. 30/2024 del 6 – 27 febbraio 2024 V. Rassegna n. 1 del 2024	Confluenza di disposizioni di decreto-legge in altro decreto-legge nell'ambito del procedimento di conversione	La Commissione Affari costituzionali del Senato, a partire dalla seduta del 20 settembre 2023, ha avviato l'esame della proposta di legge costituzionale A.S. 574 di riforma dell'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza, cui sono state successivamente abbinare le proposte di legge A.S. 892, 976, 1137, 1244, 1246, 1392 e 1480. In particolare, la proposta di legge A.S. 1137 introduce nell'articolo 77 della Costituzione la previsione che i decreti-legge non possano assorbire in tutto o in parte il contenuto di

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		decreti in fase di conversione o di disegni di legge di cui sia già iniziato l'esame parlamentare e reiterare il contenuto di decreti non convertiti in legge. Anche nel nuovo testo dell'articolo 77 della Costituzione previsto dalla proposta di legge A.S. 86 1244 è indicato che le disposizioni di un decreto-legge non convertito non possono essere approvate con la legge di conversione di un altro decreto. Nel corso dell'esame si sono svolte delle audizioni informali. Il 2 luglio 2025 è stato costituito un comitato ristretto che si è, da ultimo, riunito in data 20 gennaio 2026 .
Sentenza n. 132/2024 del 6 giugno – 16 luglio 2024 Camera Doc VII, n. 360 V. Rassegna n 3 del 2024	Riforma della disciplina della responsabilità amministrativa, che definisca un nuovo punto di equilibrio nella ripartizione del rischio dell'attività tra l'apparato e l'agente pubblico, alla luce del vigente modello di amministrazione.	Nella XIX legislatura è stata approvata la legge 7 gennaio 2026, n. 1 (pubblicata sulla GU del 7 gennaio 2026, n. 4). La legge interviene modificando la definizione di “colpa grave”, estendendo il campo di applicazione delle fattispecie che limitano la responsabilità amministrativa soltanto ai fatti e alle omissioni che siano sostenuti dall'elemento soggettivo del dolo, introducendo forme di copertura assicurativa per il danno erariale e ampliando i contratti di appalto sottoponibili al controllo preventivo della Corte dei conti. Inoltre, attribuisce alla Corte nuove competenze consultive in materia di contabilità pubblica e delega il Governo a riorganizzare le funzioni della Corte per aumentarne l'efficienza, prevedendo anche interventi sui rimborsi delle spese legali sostenute nei giudizi di responsabilità amministrativa.
Sentenza n. 133/2024 del 9 maggio – 18 luglio 2024	Adozione dei costi standard totali quali criteri di riparto del fondo per il concorso finanziario dello Stato	Il decreto legge 31 dicembre 2025, n. 200 (art. 9, co. 2-ter) ha confermato anche per l'anno 2026 l'applicazione di specifiche modalità di ripartizione del c.d. Fondo TPL, differendo al 31 dicembre 2026 il termine per l'emanazione del decreto

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Camera Doc VII, n. 361 V. Rassegna n 3 del 2024	agli oneri del trasporto pubblico locale	interministeriale MIT-MEF con cui dovranno essere definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio ai fini della ripartizione del medesimo Fondo con i nuovi criteri, la quale viene conseguentemente rinviata a decorrere dall'anno 2027.
Sentenza n. 135/2024 del 1° – 18 luglio 2024 Camera Doc VII, n. 363 V. Rassegna n 3 del 2023	Disciplina dei requisiti sostanziali e procedurali del suicidio assistito, nel rispetto dei principi costituzionali.	Presso le Commissioni riunite Giustizia (2a) e Affari sociali (10°) del Senato è in corso l'esame congiunto dei disegni di legge S.65, S.104, S.124, S.570, S.1083, S.1408 in materia di morte medicalmente assistita. L'esame dei provvedimenti è iniziato in data 4 aprile 2024 e, dopo un ampio ciclo di audizioni, nella seduta del 3 dicembre 2024 è stato costituito un comitato ristretto che ha portato in data 2 luglio 2025 all'adozione di un testo unificato, su cui sono stati presentati gli emendamenti (tra cui alcuni dei relatori, cui sono stati presentati numerosi subemendamenti). Conclusasi la fase dell'illustrazione degli emendamenti nella seduta del 9 ottobre 2025, nella seduta del 16 ottobre 2025 sono stati auditi rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità, sul tema specifico delle apparecchiature per l'autosomministrazione dei farmaci, nonché rappresentanti del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali. In data 15 gennaio 2026 l'Ufficio di presidenza ha disposto la programmazione dei lavori della Commissione in merito alle suddette proposte di legge. In data 26 maggio 2026 è stato riaperto il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato. Il termine è stato fissato per il 9 giugno 2026. Nelle sedute successive si è svolto un nuovo ciclo di audizioni informali.

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		Il testo unificato si compone di 4 articoli. L'articolo 1 stabilisce il principio fondamentale dell'inviolabilità e indisponibilità del diritto alla vita, affermando che la Repubblica assicura la tutela della vita di ogni persona senza distinzioni in relazione all'età o alle condizioni di salute o ad ogni altra condizione personale e sociale, dichiarando nulli gli atti civili e amministrativi contrari a tale finalità, salvo le tassative eccezioni previste dalla legge stessa. L'articolo 2 aggiunge il comma 2-bis all'articolo 580 del codice penale, che esclude la punibilità di chi agevola l'esecuzione del proposito suicidario di una persona che presenti i seguenti specifici requisiti: deve essere maggiorenne, inserita nel percorso di cure palliative, tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali, affetta da patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili, ma pienamente capace di intendere e di volere. La valutazione di tali condizioni è affidata a un Comitato Nazionale di Valutazione appositamente istituito dal successivo art. 4. L'articolo 3 interviene sulla disciplina delle cure palliative, modificando la legge 38 del 2010 al fine di rafforzare l'obbligo delle Regioni di garantire l'accesso a tali cure. Viene introdotto un sistema di monitoraggio dei progetti regionali di potenziamento delle cure palliative attraverso un osservatorio istituito presso Agenas, con la previsione di un meccanismo sanzionatorio che prevede la nomina di un commissario ad acta. L'articolo 4 è oggetto di un emendamento integralmente sostitutivo dei relatori volto ad attribuire l'accertamento dei requisiti

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		di non punibilità dell'agevolazione al suicidio a strutture già esistenti anziché ad un nuovo Comitato nazionale di valutazione, da istituire presso il Servizio sanitario nazionale. La relativa istruttoria è quindi affidata al Comitato etico territoriale, mentre il Centro di coordinamento nazionale è competente per la decisione definitiva. Per e finalità del disegno di legge è integrato da specifiche figure professionali (un giurista, un bioeticista, un medico specialista in anestesia e rianimazione, terapia intensiva e del dolore, un medico specialista in medicina e cure palliative, uno psichiatra, un medico legale, uno psicologo, un infermiere e un farmacologo). L'emendamento 4.100 inserisce inoltre un articolo 4-bis, che comunque ripropone il divieto di impiego del personale, delle strumentazioni e dei farmaci del Sistema sanitario nazionale per agevolare il proposito di fine vita, già contemplato nell'art. 4 del testo unificato.
Sentenza n. 192/2024 del 14 novembre 2024 – 3 dicembre 2024 Camera Doc. VII, n. 407 Senato Doc. VII, n. 101 V. Rassegna n. 4 del 2024	Attuazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011.	Il 18 giugno 2025 è stato presentato l'Atto del Governo n. 276, uno schema di decreto legislativo sulle "Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale", concepito per apportare i correttivi resi necessari dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192/2024 al percorso di determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) e all'attuazione del federalismo fiscale e assegnato congiuntamente alla VI Commissione Finanze e alla V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione.

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		L'Atto del Governo n. 276 intende introdurre un percorso definito e misurabile per l'attivazione del fondo perequativo, attraverso un nuovo fondo transitorio che funge da precursore per la piena operatività del fondo perequativo a regime. Nel dettaglio, l'articolo 30, comma 1, lettera <i>a</i>), sostituisce integralmente l'articolo 2 del D.lgs. n. 68/2011 e prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2027 sia sostituita la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF con l'attribuzione, alle regioni a statuto ordinario, di una compartecipazione al gettito IRPEF, istituendo un apposito fondo per le regolazioni finanziarie tra Stato e regioni a statuto ordinario. La <i>ratio</i> è la necessità di mantenere un'unica aliquota IRPEF sia per i contribuenti delle regioni a statuto ordinario sia per quelli delle autonomie speciali, evitando disparità contributive, e al contempo prevedere forme di perequazione transitoria. Secondariamente, l'articolo 30, comma 1, lettera <i>e</i>), riforma l'avvio della fase a regime concernente l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e i fondi perequativi finalizzati al finanziamento delle spese di cui all'articolo 14 del medesimo D.Lgs. 68/2011. In particolare, si prevede che l'istituzione del fondo perequativo alimentato dalla compartecipazione IVA per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e le altre disposizioni si applicheranno decorsi tre anni di operatività transitoria del nuovo fondo per le regolazioni finanziarie tra Stato e regioni. Al termine di questo periodo transitorio, le risorse del nuovo fondo di compartecipazione IRPEF

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		confluiranno nei due distinti fondi perequativi previsti dall'articolo 15: uno per le funzioni relative ai LEP (soggette a perequazione integrale basata su fabbisogni e costi standard) e uno per le materie non inerenti ai LEP (soggette a perequazione basata sulla capacità fiscale). Il 25 giugno 2025, la Commissione VI Finanze ha iniziato l'esame del provvedimento, e ne ha disposto il rinvio poiché risultava assente l'intesa della Conferenza unificata (si veda il Resoconto). La Commissione V Bilancio ha parimenti ulteriormente rinviato l'esame del provvedimento, da ultimo in data 1° ottobre, per le medesime ragioni (si veda il Resoconto).
Sentenza n. 201/2024 del 30 ottobre – 17 dicembre 2024 Camera Doc VII, n. 415 V. Rassegna n 4 del 2024	Aggiornamento dei LEA secondo le procedure e le modalità previste e in linea con le indicazioni del progresso scientifico e medico e istituzione di ambulatori finalizzati alla diagnosi e alla cura della fibromialgia, con il coinvolgimento degli Enti del Terzo settore.	La 10ª Commissione del Senato ha avviato, in data 14 marzo 2023, l'esame in sede redigente delle proposte di legge recanti “Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante” (A.S. 546 e abbinate). Il 26 febbraio 2025 è stato adottato come testo base la proposta di legge A.S. 946 (“Riorganizzazione e potenziamento dei servizi sanitari in ambito reumatologico”). Tale testo ha come finalità la tutela del diritto generale alla salute del malato reumatico e in particolare delle persone affette da malattie reumatologiche, tra cui la fibromialgia (art. 1). Secondo quanto stabilito all'articolo 3, comma 1, le regioni assicurano la definizione, l'erogazione e il monitoraggio di un Piano diagnostico terapeutico-assistenziale personalizzato per le persone affette, tra le altre patologie, da fibromialgia, comprensivo delle terapie avanzate e dei farmaci innovativi appropriatamente prescrivibili.

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		È stata poi fissata la data del 6 maggio 2025, come termine per la presentazione degli emendamenti. L'ultima seduta in cui sono state discusse le proposte anzidette ha avuto luogo il 9 giugno 2026 .
Sentenza n. 39/2025 del 24 marzo – 10 aprile 2025	Individuare una diversa configurazione del processo di Cassazione sulla convalida del trattenimento dello straniero espulso o richiedente protezione internazionale, rispettando i principi costituzionali e, in particolare, il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa	Con l'art. 12, comma 2, <i>lett. f) e g)</i> del D.L. n. 100 del 2026 , il legislatore è intervenuto in materia di ricorso per cassazione sui provvedimenti di trattenimento. In primo luogo, è stato abrogato l'art. 14, comma 6 del D.lgs. n. 286 del 1998 (T.U. immigrazione) contenente la previgente disciplina sulle impugnazioni avverso ai provvedimenti di convalida e proroga del trattenimento (<i>lett. f)</i>). In secondo luogo, viene dettata una nuova disciplina sulla ricorribilità in Cassazione dei predetti provvedimenti, attraverso l'introduzione del nuovo art. 14.1 del D.lgs. n. 286 del 1998 (<i>lett.g)</i> . Il D.L. n. 100 del 2026 è in corso di conversione presso il Parlamento.
Sentenza n. 66/2025 del 27 marzo – 20 maggio 2025 Camera Doc. VII n. 478 V. Rassegna n. 2 del 2025	Rinnovo dell'appello al legislatore per uno sviluppo delle reti di cure palliative e di una effettiva presa in carico da parte del sistema sanitario e sociosanitario, così da evitare un ricorso improprio al suicidio assistito, nonché rinnovo dell'auspicio che il legislatore e il Servizio sanitario nazionale intervengano prontamente per una concreta e puntuale attuazione della sentenza n. 242 del 2019, ferma restando la possibilità per il	A partire dalla seduta del 4 aprile 2024 le Commissioni riunite 2 ^a (Giustizia) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato hanno avviato l'esame (con successivi abbinamenti) dei disegni di legge A.S. 65, 104, 124, 570, 1083, 1408 e delle petizioni n. 198, 667 e 1028 in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita. Con riferimento all'esame si rinvia a quanto già esposto in relazione alla sentenza n. 135 del 2024. Inoltre, presso la XII Commissione della Camera dei deputati in data 24 settembre 2025 è stata approvata la risoluzione n. 8-00083 riguardante l'attuazione della legge n. 38 del 2010, al fine di garantire l'accesso alle cure palliative e a promuovere

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	legislatore di dettare una diversa disciplina.	l'istituzione di servizi di cure palliative intraospedaliere su tutto il territorio nazionale.
Sentenza n. 70/2025, del 10 marzo – 23 maggio 2025 Camera Doc VII, n. 482 Senato Doc. VII, n. 125 V. Rassegna n. 2 del 2025	Cancellazione del professionista dall'albo degli avvocati durante la pendenza di un'azione disciplinare nei suoi confronti.	In data 26 maggio 2026 la Camera ha approvato il provvedimento A.C. 2629, recante “Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense”. Per quanto di interesse in questa sede, l'art. 2 (“Principi e criteri direttivi”), comma 1, lett. cc), n. 9.4), del suddetto provvedimento, prescrive, quali criteri al quale dovrà attenersi il legislatore delegato, “l’interruzione del procedimento disciplinare innanzi al consiglio distrettuale di disciplina con conseguente sospensione della prescrizione in seguito alla cancellazione dall’albo o registro dell’iscritto, dopo la comunicazione della notizia dell’illecito e le modalità di riattivazione dello stesso in caso di reinscrizione”. Il testo è stato trasmesso al Senato (A.S. 1917) dove si è concluso l’esame in Commissione in data 1° luglio 2026.
Sentenza n. 96 del 2025 del 9 giugno 2025 – 3 luglio 2025 Camera Doc. VII n. 505 V. Rassegna n. 3 del 2025	Doverosità dell'intervento legislativo volto, da un lato, a introdurre con urgenza una disciplina compiuta, la quale stabilisca, in astratto e in generale per tutti gli stranieri trattenuti, contenuti e modalità delimitativi della discrezionalità dell'amministrazione, in modo che il trattenimento assicuri il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona senza discriminazioni; dall'altro lato si	La Commissione Affari costituzionali del Senato, a partire dalla seduta del 13 maggio 2026, ha avviato l’esame del disegno di legge S. 1869 recante “Disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché disposizioni per l’attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024”. L’articolo 1 della proposta introduce il nuovo Capo II-bis all’interno del testo unico sull’immigrazione, disciplinando in particolare: i diritti fondamentali e la dignità della persona trattenuta; gli obblighi informativi all’atto dell’accesso; le modalità di accertamento sanitario e di assistenza medica; l’esercizio del diritto alla corrispondenza telefonica; i servizi di

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	definisca una più immediata ed efficace tutela processuale dei diritti anzidetti, anche attraverso l'individuazione del giudice competente e la predisposizione di un modulo procedimentale nel quale il trattenuto possa agire direttamente.	cura, assistenza e promozione sociale; i soggetti legittimati all'accesso alle strutture, distinguendo tra chi accede senza autorizzazione e chi necessita di autorizzazione prefettizia; le attività di monitoraggio e vigilanza; il rinvio a un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno per la disciplina attuativa; il reclamo giurisdizionale avverso le violazioni degli obblighi previsti dal capo medesimo, con le relative modalità di udienza. L'ultima seduta della Commissione in cui è stato discusso il provvedimento ha avuto luogo in data 19 maggio 2026 nel corso della quale è stato proposto un ciclo di audizioni.
Sentenza n. 122/2025 del 24 giugno – 24 luglio 2025 Camera Doc. VII n. 530 V. Rassegna n. 3 del 2025	Richiamo al legislatore statale e regionale, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a dare pronta attuazione alle disposizioni inerenti ai LEA, e a procedere puntualmente al loro periodico aggiornamento, posto che la obsolescenza delle prestazioni rientranti nei LEA incide negativamente sul diritto alla salute, che deve essere tutelato in maniera adeguata alle conoscenze scientifiche e tecnologiche e in condizioni di eguaglianza su tutto il territorio nazionale.	Per quanto concerne l'aggiornamento dei LEA, in data 4 febbraio 2026 la 10ª Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato e la XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei deputati hanno reso i prescritti pareri parlamentari con osservazioni sullo “Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modifiche e le integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario” (A.G. 370). Inoltre, in data 1° aprile 2026 la 10ª Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato ha reso il prescritto parere parlamentare sullo “Schema di decreto ministeriale recante primo aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in materia di livelli essenziali di assistenza.” (A.G. 391), mentre la XII Commissione (Affari sociali)

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		della Camera dei deputati lo ha reso nella seduta del 15 aprile. Si segnala, inoltre, che la legge di bilancio 2026 (art. 1, comma 350, legge n. 199/2025) ha vincolato, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 183 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per assicurare al Servizio sanitario nazionale le risorse necessarie all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica.
Sentenza n. 159/2025 del 23 giugno – 31 ottobre 2025 Camera Doc. VII n. 565 V. Rassegna n. 4 del 2025	Sollecito al legislatore a dare coerenza sistematica all'intero disegno normativo in materia di sostegno alle lavoratrici madri, con interventi strutturali che abbiano capacità di sostenere appieno la maternità.	La legge di bilancio 2026, in tema di sostegno alla maternità, è intervenuta riconoscendo, in presenza di determinati requisiti, una decontribuzione parziale in favore delle lavoratrici dipendenti e autonome - ponendo a regime tale disciplina dal 2027 sia per le lavoratrici con due figli sia per quelle con tre o più figli – prevedendo altresì un'integrazione al reddito di 60 euro per le medesime lavoratrici, nelle more dell'attuazione di tale disciplina. È stato inoltre ampliato l'ambito di applicazione dei congedi parentali e per quelli per la malattia del figlio. Sono stati infine previsti sgravi contributivi totali al fine di favorire l'assunzione di lavoratrici madri con almeno 3 figli di età minore di 18 anni e l'applicazione del criterio di priorità nella trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale (o la rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale) in favore di madri e padri di almeno 3 figli conviventi. Si ricorda, infine, che alla Camera è ancora in

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		corso l'esame delle abbinate proposte di legge C. 79, C. 152 e C. 2776, recanti disposizioni in materia previdenziale in favore delle madri lavoratrici e dei padri lavoratori, nonché dei <i>caregiver</i> familiari (avviato dalla Commissione Lavoro nella seduta del 21 gennaio 2026). Nella seduta del 18 febbraio è stato nominato un Comitato ristretto, che si è riunito, da ultimo, nella seduta del 1° aprile 2026.
Sentenza n. 183/2025 del 18 novembre – 9 dicembre 2025 Camera Doc. VII n. 584 V. Rassegna n. 4 del 2025	Revisione del meccanismo di determinazione dell'onere fiscale minimo (OFM) applicato alla vendita delle sigarette.	Con l'articolo 1, comma 119, lettera a) n.3) della legge 199 del 2025 (legge di bilancio 2026), il legislatore ha stabilito che a decorrere dal 2026 l'onere fiscale minimo sulle sigarette è determinato per legge con un importo specifico fisso per unità di prodotto, fissato in 216 euro annui per mille sigarette per il 2026, 221 euro nel 2027 e in 228 euro a decorrere dal 2028.
Sentenza n. 185/2025 del 7 ottobre – 16 dicembre 2025 Camera Doc. VII n. 586 V. Rassegna n. 4 del 2025	Traffico di influenze: introduzione di una organica disciplina delle attività di <i>lobbying</i> .	Il 29 gennaio 2026, la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura la proposta di legge A.C. 2336 che ha per oggetto la disciplina dell'attività di relazioni istituzionali, intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi. Il provvedimento è stato quindi trasmesso al Senato (A.S. 1780) dove l'esame in sede redigente è stato avviato il 19 maggio 2026 (insieme ai provvedimenti S.125, S. 68, S. 368, S. 608). L'ultima seduta in cui è stato discusso il provvedimento ha avuto luogo in data 23 giugno 2026 , nel corso della quale è stato fissato il termine del 9 luglio 2026 per la presentazione degli emendamenti. L'intervento normativo si fonda sui principi di pubblicità, partecipazione democratica, pluralismo, trasparenza,

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		valorizzazione delle competenze tecniche e conoscibilità dei processi decisionali (articolo 1). Sotto il profilo definitorio e applicativo, vengono individuati i decisori pubblici, i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi (articolo 2). La disciplina reca un perimetro di esclusioni soggettive e oggettive. Sono escluse dall'ambito di applicazione alcune categorie di soggetti, tra cui i partiti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro (articolo 3). Tra gli strumenti di regolazione, il testo istituisce presso il CNEL il registro pubblico per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi, destinato a sostituire gli altri registri vigenti, ferma restando l'autonomia degli organi costituzionali. Nel registro devono figurare i dati identificativi del rappresentante e del portatore di interessi. L'iscrizione è obbligatoria quando l'attività sia svolta professionalmente, in modo continuativo e non meramente occasionale; è facoltativa, invece, negli altri casi. Sono, altresì, previsti un'agenda degli incontri tra decisori pubblici e rappresentanti di interessi iscritti un Codice deontologico dei rappresentanti di interessi (articoli 4-7). Le funzioni di vigilanza sono attribuite a un Comitato di sorveglianza, composto da dieci membri e presieduto dal presidente del CNEL. Al Comitato compete la tenuta del registro, l'adozione delle disposizioni necessarie al suo funzionamento, la vigilanza sull'esattezza e l'aggiornamento dei dati, la pubblicazione delle relazioni annuali degli iscritti, la redazione di

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		una propria relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi da trasmettere entro il 30 giugno al Presidente del Consiglio e alle Camere, nonché la vigilanza sull'osservanza della legge e del codice deontologico, con correlata potestà sanzionatoria nel rispetto del contraddittorio (articolo 8). Sono stabiliti diritti ed obblighi degli iscritti nel sopra citato registro (articoli 9 e 10). Infine, quanto al regime sanzionatorio, sono previste sanzioni disciplinari (dall'ammonizione alla cancellazione dal registro) e pecuniarie. È, inoltre, prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a 5mila euro nei confronti del rappresentante che fornisca false informazioni o ometta informazioni dovute. Il procedimento sanzionatorio deve svolgersi nel rispetto del contraddittorio, dell'effettivo diritto di difesa e della pubblicità degli atti (articolo 11).
Sentenza n. 40 del 2026 del 27 gennaio 2026 – 27 marzo 2026 Camera Doc. VII n. 645 V. Rassegna n. 1 del 2026	Necessità che il legittimo obiettivo perseguito dal legislatore – ossia impedire che la semplice presentazione di una domanda di protezione internazionale determini automaticamente la cessazione del trattenimento disposto in vista dell'espulsione – sia perseguito con strumenti coerenti con il diritto dell'Unione e con le garanzie costituzionali, rilevando, in	In materia, è intervenuto il decreto-legge n. 100 del 2026 (articolo 10), che ha modificato in più parti il decreto legislativo n. 142 del 2015, prevedendo tra l'altro: che venga disposto il trattenimento quando il richiedente ha presentato una domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento; che il provvedimento di trattenimento precisi perché non siano efficacemente applicabili le misure alternative previste dal nuovo art. 6-<i>quater</i> del medesimo decreto legislativo (consegna del passaporto, garanzia finanziaria, obbligo di dimora e obbligo di presentazione periodica all'autorità); che il trattenimento del richiedente sia disposto quando non possano essere applicate efficacemente determinate

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	particolare, l'articolo 13 della Costituzione.	misure alternative; che la nuova misura dell'obbligo di residenza in un luogo specifico debba essere disposta nel rispetto del principio di proporzionalità, valutata caso per caso, motivata e reclamabile davanti al giudice. Il decreto-legge è entrato in vigore il 12 giugno 2026 ed è in corso di conversione.